

CRONOLOGIA GIUDIZIARIA
NELLA CONTROVERSIA tra BORBONA e POSTA
per la Tenuta di Vallemare

1813 ? iscrizione di una parte della Tenuta di Vallemare nel nuovo catasto provvisorio di Borbona¹

«[...] In virtù di tale atto, nell'anno 1813 gli incaricati della formazione del nuovo catasto provvisorio per il Comune di Borbona, allibrarono una parte della Tenuta di Vallemare, come montagna pascoliva, in testa al Comune di Borbona, ed una parte come terreno lavorativo, ai privati censuari.

1851 in primavera opposizione alla costruzione di una calcara dei vallemaresi da parte degli abitanti di Laculo² – **ha così inizio la vertenza giudiziaria** –

«[...] Con atto del 12 Settembre 1868, il Comune di Borbona dichiarò a quello di Posta: essendosi dai naturali di Vallemare incontrato opposizione da parte dei naturali di Villa Laculo, nel volere eglino nella primavera del 1851 costruire sul loro territorio una calcara, aveva esso Comune fatto ricorso al Consiglio d'Intendenza, per far dichiarare quel territorio, in tutta la sua estensione, di suo dominio utile, mentre il dominio diretto si apparteneva alla real Casa, e fare in pari tempo stabilire i confini fra il territorio stesso e l'altro di Posta, con apposizione dei termini.

1852 21 febbraio ricorso al Consiglio d'Intendenza di Aquila da parte di Borbona nei riguardi di Posta per la tenuta di Vallemare³

«[...] Con citazione del 21 febbraio 1852 il Comune di Borbona asserendo che: con istrumento per N. Focaroli del 17 giugno 1793 eragli stato dall'Intendenza Generale degli Stati allodiali Farnesiani, concesso a titolo d'enfiteusi per l'annuo canone di ducati 86.14½ il dominio utile sulla tenuta detta Vallemare sita nel suo territorio, quella stessa che nel 1534⁴ dall'Università di Posta era stata concessuta per omaggio al suo feudatario Barone Ferdinando Cornesio, da cui era passata a Margherita di Austria e da questa alla casa Farnese di Parma e quindi alla Real casa dei Borboni di Napoli, ed affermando che nel possesso e godimento dei suoi diritti su tale tenuta veniva spesso molestato anche con vie di fatto dai naturali di Posta, e proprio dagli abitanti della frazione Laculo, nel fine di far cessare ogni ulteriore molestia conveniva il Com^e di Posta innanzi al trib. civ. di Aquila invitando ad intervenire in giudizio la casa Reale per la tutela dei suoi dritti di domino diretto, per sentir dichiarare a suo favore la esclusiva pertinenza della tenuta Vallemare, quale dominio utile, coordinare la circoscrizione del sudetto territorio sul confine di quella di Posta con l'apposizione dei termini lapidei sull'indicazione dell'istrumento del 1793, con la condanna del convenuto ai danni ed alle spese.

1852 21 aprile sentenza del tribunale di Aquila⁵

« [...] Il trib. con sentenza 21 aprile 1852 dichiarò di non trovar luogo a deliberare allo stato, perché il Comune di Borbona non aveva chiesto la preventiva autorizzazione all'autorità amministrativa per stare in giudizio, e perché non si era proceduto al preventivo esperimento di conciliazione.

¹ *dalla sentenza del 1950 della corte di appello di Roma, Sezione speciale usi civici*

² *dalla sentenza del 1903 della corte d'appello di Aquila*

³ *dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi*

⁴ nel documento era scritto: 1734

⁵ *dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi*

1852 16 settembre ricorso al Consiglio d'Intendenza della Provincia di Aquila⁶

«[...] Il Comune di Borbona si rivolse al Consiglio d'Intendenza della Provincia di Aquila per ottenere l'autorizzazione; ma quel consesso con deliberazione del 16 7mbre 1852, ritenendo che la quistione di conterminazione fra i due comuni fosse di competenza dell'autorità amministrativa, negò la chiesta autorizzazione e fece salvo al Comune di Borbona di adire l'autorità competente per far definire la vertenza.

A seguito di tale provvedimento il Comune di Borbona in confronto del Comune di Posta e della Real Casa, adì il Consiglio d'Intendenza sudetto perché avesse provveduto sulla domanda come innanzi libellata. L'Intendente della Provincia delegò il Consigliere Giorgi per accedere sopra luogo e riferire: e dopo che quel funzionario ebbe espletato l'incarico, il Consiglio d'Intendenza delegò l'altro Consigliere De Leonardis per accedere di nuovo sopra luogo col perito Antonio Bernasconi nel fine d'eseguire una pianta topografica dell'intera tenuta di Vallemare e di determinare i confini dei rispettivi territori dei due comuni. Anche a ciò fu adempimento. Ma prima che la sentenza fosse definitiva, essendo sopravvenuto il decreto 3 luglio 1861, che dava nuove istruzioni per l'espletamento della divisione dei Demani, il Prefetto della Provincia nella qualità di commissario ripartitore nominò un agente demaniale per le operazioni relative alla contestazione pendente, convocò in Borbona i rappresentanti dei due Comuni per l'esperimento della conciliazione che non riuscì.

In corso di tale procedura, sopraggiunta la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, il Comune di Borbona con atto del 12 7mbre 1868, protestando per la nullità di ulteriori atti che il Prefetto venisse a compiere dopo la non riuscita conciliazione, riprodusse la causa innanzi al trib. di Aquila. Tale atto però non ebbe seguito, e posteriormente il Prefetto dichiarò la propria incompetenza e rinviò le parti innanzi a chi di ragione.

1868 12 settembre citazione presso il tribunale di Aquila da parte di Borbona nei riguardi di Posta per la tenuta di Vallemare⁷

« [...] Con atto del 12 Settembre 1868, il Comune di Borbona dichiarò a quello di Posta: che, essendosi dai naturali di Vallemare incontrato opposizione da parte dei naturali di Villa Laculo, nel volere eglino nella primavera del 1851 costruire sul loro territorio una calcara, aveva esso Comune fatto ricorso al Consiglio d'Intendenza, per far dichiarare quel territorio, in tutta la sua estensione, di suo dominio utile, mentre il dominio diretto si apparteneva alla real Casa, e fare in pari tempo stabilire i confini fra il territorio stesso e l'altro di Posta, con apposizione dei termini;

che il detto Consiglio d'Intendenza, respinta la eccezione di incompetenza proposta dal Comune avversario, aveva ordinato l'accesso sopra luogo del perito Bernasconi con un Consigliere provinciale per lo studio dei fatti ed analoga relazione corredata di pianta topografica: tutte cose cui erasi adempiuto ed alle quali erano succedute altre indagini allo stesso fine ordinate; che però sopravvenuta la legge sul contenzioso amministrativo 20 Marzo 1865, per cui la conoscenza di tali controversie era stata devoluta all'autorità giudiziaria, non sarebbe stato più il caso d'insistere presso l'adito Consiglio d'Intendenza.

E pertanto, col medesimo atto trasse il Comune di Posta davanti il Tribunale di Aquila per le già invocate statuizioni, in base ai titoli esibiti ed ai mezzi istruttori raccolti.

1886 4 giugno Borbona cita nuovamente Posta davanti al tribunale di Aquila⁸

« [...] Premuroso però il Comune di Borbona di veder risolta la vertenza, ripropose le sue domande con l'atto 4 Giugno 1886; e riesposti i fatti su cennati, e premesso altresì che con istrumento 17 Giugno 1793 la Intendenza Generale degli Stati allodiali Farnesiani aveva ai Priori della università di Borbona concesso in enfiteusi perpetua, per l'annuo canone di D^l. 86.14 ½, la Te-

⁶ *dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi*

⁷ *dalla sentenza del 1903 della corte d'appello di Aquila*

⁸ *dalla sentenza del 1903 della corte d'appello di Aquila*

nuta di Vallemare;

che il diritto di Casa Farnese metteva capo a Margherita d'Austria, cui la detta tenuta era stata ceduta dalla feudataria Eleonora Cornesio, al cui padre era pervenuta da oltre due secoli (?)⁹ dalla Università di Posta;

che inoltre, dalla prima concessione mai alcun diritto la Università di Posta aveva esercitato ed avrebbe potuto esercitare sulla ripetuta tenuta, già per altro data da Casa Farnese, e sin dal 1751, in affitto ai fratelli Mancini di Vallemare.

E facendo intanto rilevare che, ad onta di tutto questo i naturali di Posta si andavano permettendo d'invadere il territorio non più di loro appartenenza, tornò a citare il ridetto Comune di Posta per sentir dichiarare:

Che i territori della tenuta di Vallemare erano di pertinenza esclusiva di esso Comune di Borbona, come domino utile, che in conseguenza fossero i territori stessi circocritti, e specialmente fra la Tenuta e il tenimento di Posta, e vi fossero apposti i termini lapidei sulle indicazioni di cui al ricordato istrumento 17 Giugno 1793;

che fosse il Comune di Posta condannato a rilasciare quelle zone e parti di Montagna di cui il comune stesso si fosse trovato detentore dopo la apposizione dei termini, ed a risarcire i danni interessi e rivalere le spese

1887 10 maggio notifica della citazione alla Intendenza di Finanza¹⁰

« [...] Di tale citazione nel 10 maggio 1887 diede notizia al Demanio dello Stato Fondo Culto, succeduto alla Real Casa, perché se lo avesse creduto, fosse intervenuto nel giudizio per tutelare i suoi diritti di dominio diretto.

1887 1-2 giugno Sentenza del tribunale di Aquila¹¹

Borbona: Sindaco = Luigi Tedeschini - Avvocati = Luigi Perella e Filippo Gentileschi

Posta: Sindaco = Antonio Fratoddi - Avvocati = Giulio Morelli e Enrico Uff.^{le} Morelli

« [...] *in diritto*: Attesoché il Comune di Borbona, per meglio giustificare le sue domande principali, ha chiesto che si ordini la trascrizione dei tipi, e di tutti gli atti originali, che si riferiscono al procedimento amministrativo, rimasto pendente presso l'abolito Consiglio d'Intendenza in Aquila, innanzi al quale già si trattarono quasi tutte le quistioni, oggi riproposte innanzi al Tribunale per le vigenti norme di competenza. Ora, la trascrizione dei detti tipi ed atti originali, che già avrebbero dovuto trovarsi nella Cancelleria di questo Tribunale, giusta l'art. 1° della legge 20 Marzo 1865 (alleg. E), e l'art. 11 del relativo regolamento 25 giugno 1865, deve innanzi tutto essere ordinata dal Tribunale, per potere esaminare se, e fino a quale punto, sieno state pregiudicate dall'Autorità Amministrativa le quistioni che oggi si propongono innanzi al medesimo Tribunale, anche in ordine agli usi civili, invocati dal convenuto Comune di Posta.

Attesoché intanto può essere utile la nomina di tre periti, che procedano alla determinazione dei veri confini della tenuta Vallemare, ed accertino se e quali usurpazioni siano state commesse, e con quali danni, dal convenuto Comune di Posta, in pregiudizio dell'attore Comune di Borbona; rimanendo sempre salvo al Tribunale l'esame dei dritti pretesi dal sudetto Comune di Posta sulla vera estensione da delimitarsi, in base a tutti i titoli, ed a tutti gli atti amministrativi, come sopra.

Attesoché, trattandosi di domande fondate in gran parte sui titoli già esibiti, può ordinarsi la clausola per esecuzione provvisoria, e si come è stata invocata da ambo le parti (art. 363 Codice Procedura Civile).

Attesoché le spese vanno riservate al merito (art. 370 Codice Procedura Civile).

« [...] ... per questi motivi il Tribunale ... ferme rimanendo, nello stato degli atti, le mutue deduzioni ed eccezioni dei convenuti, dispone come appresso:

1° Ordina che i tipi, i documenti, e tutti gli originali atti relativi al procedimento amministrati-

⁹ quanti anni sarebbero vissuti?

¹⁰ dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi

¹¹ sentenza del 1887 del tribunale di Aquila

vo, rimasto pendente innanzi all'abolito Consiglio d'Intendenza in Aquila, nella vertenza per la proprietà, pei dritti reali, e per la confinazione della tenuta Vallemare, tra il Comune di Borbona ed il Comune di Posta, nel termine di dieci giorni dalla notificazione della presente al capo dell'Archivio Provinciale di Aquila, siano trasmessi nelle consuete forme, per mezzo del Pubblico Ministero, alla Cancelleria di questo Tribunale, per rimanervi a disposizione delle parti, e dei periti che qui appresso saranno nominati, fino all'esito definitivo del presente giudizio.

2° Nomina i periti di Aquila Signori Costanzo Ciarletta, Isidoro Strina e Luigi Filippi perché, prestato il giuramento di legge, innanzi al Presidente del Tribunale, e tenendo presenti i risultamenti dei succennati tipi, documenti ed atti dell'Autorità Amministrativa, nonché gl'istrumenti del 4 Gennaio 1534 o meglio 22 gennaio 1535, 31 Agosto 1573, 11 Luglio 1606, 1 Gennaio 1753, 30 Agosto 1772, 17 Giugno 1793, registrati Aquila 23 maggio 1887 n° 2874 a 2877, Posta 5 dicembre 1838 n° 321, Napoli 6 Settembre 1851 n° 8905, Foligno 6 Maggio 1852 n° 1452, rispettivamente esibiti, e gli altri atti e documenti che si potranno loro esibire, sui rilievi delle parti, a cura e spese, per ora, del Comune di Borbona, accedano sul luogo in questione; verifichino se e quali usurpazioni sieno state commesse dal Comune di Posta in pregiudizio del detto Comune di Borbona, specificando il valore dei danni; *stabiliscano i veri confini della proprietà del medesimo Comune di Borbona*; vi appongano i termini lapidei, ed elevino analoga pianta geometrica, con copia per uso del Tribunale; facendo di tutto analoga relazione, che presenteranno nella Cancelleria di questo Tribunale nel termine di quaranta giorni dal prestato giuramento; salvo al medesimo Tribunale di giudicare sugli usi civici pretesi dal convenuto Comune di Posta sulla tenuta in questione.

3° Riserba in esito ogni altro provvedimento, così in merito come sulle spese.

4° Ordina che la presente si esegua provvisoriamente, non ostante appello, e che si notifici dall'usciera Leopardi alla Intendenza di Finanza non comparsa.

1890 31 marzo deposito della perizia ordinata dal tribunale¹²

« [...] i periti depositarono la loro relazione nella quale determinarono quale dovesse essere la linea di confine tra i territori dei due Comuni e che fu quella medesima pretesa dal Comune di Borbona, ma non credettero, in difetto di giudicato, di poter apporre i termini né verificare se e quali usurpazioni si fossero commesse dal Comune di Posta; affermarono che Posta aveva il diritto di pascere e di legnare sulla Tenuta di Vallemare

1892 28 marzo-1 aprile sentenza del Tribunale Civile di Aquila¹³

« [...] Espletata ritualmente la perizia, la causa fu riportata alla cognizione del trib. a cui furono presentate le seguenti conclusioni:

Da parte del Comune di Borbona:

1. Dichiararsi che a norma della concessione enfiteutica contenuta nell'istrumento del 17 giugno 1793, la tenuta di Vallemare è di pertinenza del Comune di Borbona nella qualità di dominio utile e che su di essa nessun dritto compete al Comune di Posta.
2. Dichiararsi che il confine tra la detta tenuta e le proprietà del Comune di Posta è quello indicato nella pianta dei periti con la linea E. F. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. che prosegue poi col tratto V. Z. L.
3. Disporsi l'esecuzione della sentenza 1-2 giugno 1887 per quanto riguarda l'apposizione dei termini lapidei lungo il detto confine, la constatazione dell'usurpazioni commesse dal Comune di Posta in danno del Comune di Borbona e la liquidazione dei relativi danni.
4. Condannarsi il Comune di Posta alle spese del giudizio.

Da parte del Comune di Posta si conchiuse:

1. Dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare le domande del Comune di Borbona specialmente quella diretta a far dichiarare dominio utile esclusivo di esso Comune la tenuta di Vallemare.

¹² dalla sentenza del 1919 della corte d'appello di Bologna

¹³ dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi

2. Ritenere invero e dichiarare che il Comune di Posta abbia il dritto di pascolare e legnare per tutta l'estensione a norma dell'istrumento del 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606 e 17 giugno 1793, e conseguentemente mantenere il Comune medesimo nel possesso e godimento dei succennati dritti di pascolo e di legnare, il che si chiedeva anche in linea di riconvenzione.
3. In pari tempo ritenere e dichiarare che il confine tra la detta tenuta e il territorio di Posta, dalla parte occidentale fosse quello segnato in blu nella pianta redatta dai periti, e che dal punto F., Colle di Collacchio, va in linea retta al punto L. di detta pianta, Pozzo di Gesù o Cesuria, come che designata negli istrumenti del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606; ed ordinare l'apposizione dei termini lapidei lungo questa linea in numero conveniente da impedire ulteriori contestazioni.
4. Subordinatamente ordinare una revisione di perizia.
5. Rigettare la domanda di rifacimento di danni.
6. Condannare il Com^e di Borbona alle spese.

Da parte dell'Amm^e del Fondo pel Culto si chiese che il trib. provvedesse come di giustizia nella contesa fra i due Comuni senza pregiudicare l'alto dominio dell'Amm^e sulla tenuta Vallemare, ritenendo che per lo meno dovesse essere tenuta esatta la linea di confinazione proposta dai periti, a favore del Comune di Borbona in quanto era conforme all'istrumento di concessione del 1793; e condannasse chi di dritto alle spese.

E in seguito a ciò il trib. con sentenza del 28 marzo 1 aprile 1892 decidendo sulla domanda principale e sulla riconvenzionale colla scorta dei titoli prodotti e della perizia espletata, dispose così:

1. Dichiarò che *la tenuta di Vallemare a norma della concessione enfiteutica racchiusa nello istrumento del 17 giugno 1793 si appartiene al Com^e di Borbona nella qualità di dominio utile* rimanendo perciò salvi ed impregiudicati *i dritti di dominio diretto sulla stessa a favore dell'Amm^e del Fondo pel Culto.*
2. Dichiarò che *il Comune di Posta ha il dritto di pascolare e legnare sulla detta tenuta a norma degli istrumenti 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606, e 17 giugno 1793 e conseguentemente mantiene il Comune medesimo nel possesso e godimento di tali dritti.* All'uopo dispone che i periti appresso nominati, delimitino la zona in cui i ripetuti dritti di pascolare e legnare devono essere esercitati, tenendo presenti i predetti istrumenti del 31 agosto 1573, 11 luglio 1606 in ispecial modo.
3. Dichiarò che il confine tra la tenuta di Vallemare e la proprietà del Comune di Posta è quello indicato nella pianta dai periti con la linea E. F. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. che prosegue poi col tratto V. Z. L.
4. Dispone che sia eseguita la sentenza del 1-2 giugno 1887 per quanto riguarda l'apposizione dei termini lapidei nel numero che i periti riterranno sufficienti lungo il detto confine, la constatazione dell'usurpazioni, che il Comune di Borbona assume d'essersi commesse in suo danno dal Comune di Posta, e la liquidazione dei relativi danni.
5. Nomina il perito Sig. Carlo Ferri di Aquila che, previo giuramento insieme agli altri periti Ciarletta e Filippi, già nominati, procederà alle operazioni di cui ai Nⁱ 2 e 4 facendone relazione da depositarsi in Cancelleria.
6. Condanna il Comune di Posta a tre quarte parti delle spese del giudizio mettendo l'altro quarto a carico del Comune di Borbona riservando di provvedere sulle ulteriori spese.

1892 24 e 28 luglio appello del Comune di Borbona contro la sentenza del Tribunale Civile di Aquila del 28 marzo-1 aprile stesso anno¹⁴

« [...] Che il trib. ingiustamente in base ad argomenti erronei di fatto e di dritto aveva deciso che al Comune di Posta competesse il dritto di pascolare e far legna nella tenuta di Vallemare, ed aveva mantenuto il Comune stesso nel possesso e godimento di tali dritti, disponendo all'uopo

¹⁴ dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi

perizia per la delimitazione della zona in cui tali dritti dovevano essere esercitati e mettendo a carico del Comune di Borbona un quarto delle spese, mentre invece avrebbe dovuto escludere assolutamente qualsiasi dritto del Comune di Posta sulla tenuta stessa ed accogliere tutte le domande del Comune di Borbona.

1892 28 luglio-5 agosto appello proposto dal Comune di Posta¹⁵

« [] Con atto del 28 stesso mese di Luglio appellò anche il Comune di Posta, perché il Tribunale non doveva mettere a suo carico le spese del giudizio, e perché doveva ritenere e dichiarare che la linea di confine indicata da esso Comune era quella che rispondeva ai documenti ed alla posizione dei luoghi.

... il Comune di Posta appellò anche per incidente, sia per essere stata accolta per quanto di ragione le domande del Comune di Borbona e sia per non essersi fatto diritto con quella di esso comune di Posta

1899 ? giugno presentazione comparsa conclusionale di Borbona¹⁵

« [...] con la comparsa del Giugno 1899 e con quella ultima, ha sostenuto ed insiste nel sostenere che la Tenuta di Vallemare sia territorio totalmente diverso da quello della Bandita di Laculo, invocando per farne la dimostrazione prova testimoniale e perizia

1899 20 giugno presentazione comparsa conclusionale di Posta¹⁵

« [...] il Comune di Posta ebbe a chiedere altra perizia, non apparendo ad esso rispondente alla località ed ai documenti, che la linea di confine dovesse esser quella ritenuta dai periti e non l'altra additata dal Comune stesso, come dalla pianta da essi periti redatta.

1899 4 luglio sentenza della Corte di appello di Aquila¹⁶

« [...] Nelle sue difese il Comune di Borbona eccepì in una comparsa aggiunta l'inammissibilità dell'appello incidentale del Comune di Posta contro un capo della sentenza non solo pienamente conforme alle sue conclusioni in 1^a istanza, ma già da esso accettato ai sensi dell'art. 486 C.P.C. nell'appello principale a taluni capi soltanto.

Combatté poi in merito tanto l'appello incidentale quanto quello principale del Comune di Posta, sostenendo il proprio, facendo rilevare che unico oggetto della causa era la tenuta di Vallemare, e che perciò la controversia doveva esaminarsi e decidersi in base ai documenti riguardanti quella tenuta e precisamente gl'istrumenti del 17 giugno 1793, 4 gennaio 1534 e 30 agosto 1572.

Che doveva ritenersi documento estraneo alla quistione l'istrumento del 22 gennaio 1535 invocato dalla controparte, perch'esso non riguarda la tenuta Vallemare e ritenersi anche estranei alla quistione gl'istrumenti del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, perché essi anziché riferirsi alla tenuta di Vallemare, si riferiscono alla Bandita di Laculo, contrada ben distinta da quella. Ad assodare questo punto di fatto invocava, ove occorresse, una prova testimoniale ed una perizia. Il Com^e di Posta a sua volta sostenne che la Bandita di Laculo e Tenuta di Vallemare fossero la stessa cosa e appartenessero al Com^e di Posta.

Che il Comune di Borbona poteva esercitarvi solo gli usi civici di pascere, di legnare, di far calcare e carboniere in talune località determinate e d'esigere la corrisposta su terreni seminatori censiti e non censiti, posseduti dai cittadini di Vallemare, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare.

Che trattandosi di Demanio exfeudale nessun detto quesito per prescrizione poteva mettersi innanzi dal Com^e di Borbona.

Che il trasferimento della tenuta da Margherita d'Austria alla Casa Farnese avvenne senza l'intesa e l'assentimento del Comune di Posta, ch'era stato sempre nel pieno godimento dei

¹⁵ dalla sentenza del 1903 della corte d'appello di Aquila

¹⁶ dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi

suoi diritti, e li aveva pubblicamente e pacificamente esercitati.

Conchiuse perciò per il rigetto dell'appello del Comune di Borbona e per l'accoglimento del suo appello principale e incidentale nel modo indicato nei capi di conclusione.

«¹⁷ [...] Il Fondo Culto, succeduto nel frattanto al Monastero di S. Chiara d'Aquila, a cui era stato assegnato il canone delli scudi 86.14 ½, concluse perché il Tribunale provvedesse come di giustizia nella contesa fra i due Comuni, senza pregiudicare l'alto dominio dell'Amministrazione sulla Tenuta di Vallemare, ritenendo per lo meno esatta la linea di confinazione proposta dai periti e condannando chi di diritto alle spese del giudizio.

«¹⁸ [...] la Corte essendosi limitata con la sua prima sentenza del 4 luglio 1899 a disporre che fossero stampati i documenti della causa non esaminò nessun'altra questione lasciandole tutte impregiudicate.

1899 13 agosto affrancazione del canone enfiteutico della tenuta di Vallemare¹⁹

«[...] Nelle more del giudizio, intanto, con atto pubblico del 13 agosto 1899 (Notar Tedeschini) il Comune di Borbona aveva affrancato, a tenore della legge 29 giugno 1893 n. 347, il canone enfiteutico dovuto, in virtù dell'atto 17 giugno 1793, al Fondo per il Culto succeduto al Demanio dello Stato nei diritti sulla Tenuta di Vallemare.

1903 24 aprile-5 maggio sentenza della Corte d'Appello di Aquila

Borbona: Sindaco = Lopez Cav. Domenico - Avvocato = Romani Cav. Ernesto

Posta: Sindaco = ? - Avvocati = Ciarletta Guido e Ciarletta Cav. Angelo

Amministrazione del Fondo pel Culto (Intendenza di Finanza di Aquila): Avvocato = De Paolis Cav. Antonino

« [...] all'udienza del 20 Marzo ... Il Procuratore Cav. Romani ha chiesto:

« [...] Rigettare l'appello proposto dal Comune di Posta con atto del 5 Agosto 1892 contro la sentenza resa dal Tribunale Civile di Aquila nel 28 Marzo-1 Aprile dello stesso anno, dichiarare inammissibile, e in ogni caso rigettare, l'appello incidentale proposto dallo stesso Comune con la comparsa conclusionale presentata nell'udienza del 20 Giugno 1899, ed accogliendo invece l'appello proposto dal Comune di Borbona con gli atti del 24 e 28 Luglio 1892, revocare interamente il capo 2° della detta sentenza, e la parte del capo 5° con la quale è stato commesso ai Periti di procedere anche alle operazioni disposte col detto capo 2°, e riformare il capo 6° e, facendo ciò che i primi giudici far dovevano, dichiarare che sulla Tenuta di Vallemare nessun diritto compete al Comune di Posta; e condannare lo stesso Comune a tutte le spese del giudizio di prima istanza, incluso l'onorario di avvocato, determinando in ogni caso il detto onorario in somma maggiore di quella stabilita dal Tribunale.

II. Condannare il Comune di Posta anche alle spese ed agli onorari di questo giudizio di appello.

III. Subordinatamente, sospesi i provvedimenti sul merito e sulle spese, abilitare innanzi tutto il Comune di Borbona a provare con testimoni da esaminarsi sopra luogo che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo è una contrada totalmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare e dall'abitato di Laculo, e si distende in giù verso il Velino.

In pari tempo disporre perizia, da eseguirsi dopo l'assunzione della prova testimoniale, nel fine di accertare se veramente la Bandita di Laculo sia contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare, e sia precisamente quella di sopra indicata; ed ordinare al perito di assistere agli esami testimoniali.

« [...] Il Procuratore Sig. Ciarletta Guido ha chiesto:

ritenuto che la Bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare appartiene al territorio di Posta

ritenuto che il Comune di Borbona può esercitarvi soltanto gli usi civici di pascolare, di legnare, di far calcare e carboniere in talune località determinate, e di esigere la corrisposta sui ter-

¹⁷ dalla sentenza del 1919 della corte d'appello di Bologna

¹⁸ dalla sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi

¹⁹ dalla sentenza del 1932 del R. Commissario degli Usi Civici di Roma

reni seminatori posseduti dai cittadini di Vallemare, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare;

ritenuto che trattandosi di demanio ex feudale, nessun diritto quesito per prescrizione potrebbe mettersi innanzi dal Comune di Borbona;

ritenuto che il trasferimento della Tenuta da Margherita d'Austria alla Casa Farnese avvenne senza la intesa e l'assentimento del Comune di Posta;

ritenuto infine che questo Comune è sempre rimasto nel pieno godimento dei suoi diritti, e li ha sempre continuamente, pubblicamente e pacificamente esercitati;

ritenuto che la prova per testi è frustranea ed oziosa.

Dichiari inammissibile ed in ogni caso rigetti l'appello del Comune di Borbona prodotto con l'atto del 28 Luglio 1892.

Accolga invece l'appello principale del Comune di Posta prodotto con l'atto del 5 Agosto detto anno; nonché l'appello incidentale dello stesso Comune, prodotto con la comparsa conclusoria del 20 Giugno 1899, e rivocando per conseguenza la appellata sentenza nelle parti cui si riferisce il doppio appello del Comune di Posta:

I. Dichiaro inammissibile ed in ogni caso rigetti le domande del Comune di Borbona contenute negli atti di citazione del 21 Febbraio 1852 e 4 Giugno 1886, specialmente quella diretta a far ritenere che l'appellante Comune di Borbona abbia l'utile dominio della Bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare.

II. Ritenga invece e dichiaro che il Comune di Posta abbia continuamente, pacificamente e pubblicamente esercitato tutti i suoi diritti sulla sopradetta Tenuta di Vallemare, faciente parte del suo territorio.

III. Ritenga e dichiaro del pari che il confine della zona promiscua della detta Tenuta per gli usi civici di pascere e di legnare concessi al Comune di Borbona con gli istrumenti del 1573 e 1606 sia quello segnato in bleu nella pianta dei periti giudiziari, il quale confine dal punto "F" detto Colle di Collacchio, va in linea retta al punto "L" detto Colle di Gesù o di Cesuria.

IV. Subordinatamente ordini una revisione di perizia, a spese del Comune di Borbona, per rilevare i confini dell'intera Tenuta di Vallemare in conformità degli istrumenti del 1534, 1535, 1567, 1572, 1573 e 1606, per circoscrivere la parte della Tenuta medesima sulla quale il Comune di Posta concesse ai cittadini di Borbona gli usi civici di pascere, di legnare, far calcare e carboniere con le limitazioni stabilite nei predetti istrumenti del 1573 e 1606; e per determinare infine i terreni seminativi, prativi, lavorativi e sodivi, costituenti l'estaglio di Vallemare, il cui dominio diretto fu ceduto alla Università di Borbona con l'istrumento del 1793.

V. Più subordinatamente e sempre con riserva dei legittimi gravami, dichiaro inammissibile od in ogni caso rigetti la domanda dei danni ed interessi.

VI. In ogni caso condanni il Comune di Borbona ovvero anche la Amministrazione del Fondo Culto alle spese dell'intero giudizio, con gli onorarii di Avvocato.

« [...] Il Procuratore Cav. De Paolis ha chiesto:

Che sia della giustizia della Corte di Appello, senz'attendere qualunque contraria deduzione od istanza, ed in ispiega dei provvedimenti riserbati nella precedente sentenza, giudicare come di giustizia sugli appelli rispettivamente interposti dai Comuni di Borbona e di Posta cogli atti dei 24 Luglio e 5 Agosto 1892 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Aquila dei 25 Marzo - 1° Aprile 1892, mantenendo ferma rispetto *all'Amministrazione del Fondo pel Culto la dichiarazione di spettanza del dominio diretto sulla Tenuta di Vallemare.*

osservazioni di diritto

« [...] la Bandita di Laculo è sorta, nella causa, come la stessa cosa che la Tenuta di Vallemare con la perizia, comunque il rappresentante del Comune di Borbona, come dalle sue deduzioni nel corso delle operazioni di verifica ed inserite nel verbale 18 Maggio 1888 § 14, avesse esplicitamente fatto rilevare che la Bandita di Laculo fosse in altro punto, e sotto la stradella che va verso S. Quirico; rilievo per altro su cui i periti non ebbero a rispondere in termini esaurienti, essendosi essi limitati ad affermare semplicemente nei paragrafi 72 e 120 della loro relazione, che tra Bandita di Laculo e Tenuta di Vallemare non fosse differenza alcuna, e che entrambe

indicassero la Tenuta in questione, senza darne alcuna dimostrazione.

Attesoché d'altra parte, della Bandita di Laculo è menzione negl'istrumenti soltanto del 31 Agosto 1573 ed 11 Luglio 1606, coi quali si transigeva tra i due Comuni in ordine ai dritti di pascolo e di legnare e di far carboniere e calcare, e si cedeva a Borbona la ragione di danno dato.

Attesoché quando le cose stessero come il Comune di Borbona, e con tutta insistenza, viene assumendo, la questione sarebbe d'aspetto.

Le istanze in vero del Comune di Posta in ordine ai diritti di pascere e legnare, si fondano sui due istrumenti del 1573 e 1606. Questi istrumenti portano indicazioni non conformi a quelle degli istrumenti del 1572 e 1534 ed a quelle altresì del 1793. Se la Bandita di Laculo, additata dai predetti due primi istrumenti, fosse tutt'altra contrada e non la Tenuta di Vallemare, obbietto unico delle domande del Comune di Borbona e del giudizio, le conseguenze sposterebbero, giacché sulla Bandita di Laculo, niuna pretesa il Comune di Borbona è venuto accampando.

È certo, che la cosa non appare chiara, in base agli atti. Nell'istrumento del 1535 non è menzionata la Tenuta di Vallemare. Nell'istrumento del 30 Agosto 1572, che richiama l'altro del 1534, si dice: «*territorium et pertinentias Villae dirutae Laculi sive tenutam Vallismarae nunc nuncupatam*». Nell'istrumento di presa di possesso di Margherita d'Austria, del 2 Agosto 1572, è detto: «*Item ingressus fuit realem actualem et corporalem possessionem tenutae nuncupatae Vallismarae*». Nell'istrumento invece di transazione, e solo alla distanza di un anno dai cennati due rogiti del 1572, si fa parola ed in più punti di Bandita di «*Laculi seu Vallismarae*» ed in quello del 1606, in un punto sono adoperate le stesse parole «*Bandita di Laculo seu di Vallemare*» ed in altro punto, a proposito della cessione della ragione del danno, le altre parole «*nel sopradetto territorio di Laculo, seu di Vallemare*».

La cosa, si ripete, è dubbia. La Corte non potrebbe non darsi conto delle contrarie osservazioni del Comune di Posta. Ma, quando si ha in fatto che la dizione degli istrumenti non è sempre uniforme, e si sostiene che la Bandita sia altra e diversa località, e di ciò si fece esplicito rilievo ai periti senza che costoro vi avessero dato risposta adeguata, e se d'altra parte si rifletta che si versa in causa d'importanza non lieve, negare una istruttoria diretta a fare maggior luce nella controversia non sarebbe corretto, specie quando essa si presenta influente ed è stata formalmente invocata.

La perizia quindi, già per altro non opposta dal Comune di Posta, non potrebbe incontrare ostacolo. E poiché il fatto da accertare è tale per cui molto potrebbe ricavarsi anche da indicazioni specifiche, non potrebbe esser negata neppure la prova per testimoni, già ammissibile per legge, e che logicamente e per tutti quei maggiori dati che essa potesse offrire, deve svolgersi con precedenza rispetto alla perizia.

... Se non ché, anche da sua parte e per diversa ragione e sin dalle conclusioni del Giugno 1899, il Comune di Posta ebbe a chiedere altra perizia, non apparendo ad esso rispondente alla località ed ai documenti, che la linea di confine dovesse esser quella ritenuta dai periti e non l'altra additata dal Comune stesso, come dalla pianta da essi periti redatta.

Ed anche in questo, la Corte non potrebbe dissentire.

In primo luogo vi sarebbe la ragione di opportunità, dal momento che nuova perizia è disposta per fatto inerente alla contestazione. In secondo luogo, il Comune stesso di Borbona non fa opposizione, che anzi si rimette alla Corte anche per la possibilità che, data come esso sostiene la diversità della Bandita, intervenisse diversità o spostamento nella linea di confine.

E poi, la quistione effettivamente in sé stessa reclama un più ponderato esame, perché mentre la Tenuta di Vallemare non è stata dai periti circoscritta, come già il Comune di Borbona domandava e il Tribunale disponeva, l'accertamento stesso del confine verso Posta lascia dei dubbi; e per lo meno non su tutto il percorso della linea sarebbe pienamente rassicurante.

I nuovi periti dovranno pertanto tornare a sottoporre a studio tanto più accurato la materia controversa; tornare a valutare atti, titoli e documenti, ed anche in base ai risultamenti testimoniali, per la parte per cui la prova è disposta, circoscrivere nei suoi confini la Tenuta istessa e questa con precipua esattezza dilimitare verso Posta, in modo da rendersi chiaro quale e quanta fosse

la Tenuta, con la specificazione, se così essa dilimitata, debba o meno in tutta la sua estensione andar compresa nella concessione di cui nell'istrumento 17 Giugno 1793.

« [...] La Corte uditi i procuratori delle parti

Prima di provvedere in merito all'appello prodotto dal Comune di Borbona e su quelli proposti dal Comune di Posta, salve ed impregiudicate lasciando le ragioni di essi Comuni e quelle dell'Amministrazione del Fondo pel Culto.

Ammette il Comune di Borbona a provare con testimoni:

che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo, è una contrada totalmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare, e precisamente quella contrada la quale trovasi ad Ovest della Tenuta di Vallemare e dall'abitato di Laculo, e si estenda in giù verso il Velino.

La riprova è di diritto e da raccogliersi insieme alla prova, sopra luogo, dal Consigliere estensore della presente, all'uopo delegato.

Ordina in pari tempo nuova perizia.:

- a) per accertare se veramente la Bandita di Laculo sia contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare;
- b) per accertare e designare, nella affermativa, l'altra e distinta contrada denominata Bandita di Laculo;
- c) per determinare, sia nel detto caso che nell'altro di unicità di contrada, la Tenuta di Vallemare, e circoscriverla nei suoi confini, e sempre più specialmente verso il tenimento di Posta, e determinare in conseguenza se, così essa circoscritta e delimitata, sia stata o debba intendersi compresa nella sua totalità ed estensione nella concessione di cui nell'istrumento del 17 Giugno 1793, e nel contrario caso, per qual parte, e questa designare, e dar piena ragione dello avviso.

Saranno per tali accertamenti tenuti presenti gli atti tutti della causa, gli istrumenti allegati, i documenti che potessero ancora esser presentati ed i rilievi ulteriori delle parti.

Sarà bene, in ordine alla più esatta delimitazione della Tenuta di Vallemare col tenimento di Posta, rendere oggetto anche di esame se fra le due linee in contesa l'una e l'altra meglio si coordini allo svolgimento del confine dei beni di S. Quirico verso lo stesso tenimento di Posta.

Ordina che la perizia segua dopo l'assunzione dei testimoni, con obbligo ai periti di assistervi.

Nomina quali periti De Matteis Domenico fu Giovanni, Parrozzani Massimo e Chiarizia Giuseppe di Aquila, ...

Ordina che la relazione dei periti sia nella Cancelleria di questa Corte depositata fra due mesi dal giuramento, e che tale relazione sia breve, chiara e con semplice riferimento agli atti, ai documenti ed ai rilievi, senza trascriverli. Sarà alla relazione unito un tipo di breve formato, e che con non minore chiarezza dia conto dei punti contestati.

Ordina che le spese della nuova perizia sieno anticipate a parti eguali dal Comune di Borbona e da quello di Posta. Riserba quelle del giudizio.

1906 14 gennaio deposito della seconda perizia ordinata nel 1903²⁰

« [...] La prova testimoniale fu eseguita, ed i periti, nominati nelle persone dei signori De Matteis Domenico, Parrozzani Massimo e Chiarizia Giuseppe, eseguirono l'incarico, e nel 14 gennaio 1906 depositarono in Cancelleria la loro relazione con tipo annesso, nella quale, rispondendo ai quesiti loro proposti dopo di avere riferite tutte le loro indagini ed osservazioni, concludevano:

1° *La Bandita di Laculo non è contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare.* Essa occupa certamente una parte della Tenuta di Vallemare e propriamente la zona racchiusa dalla linea (e qui si indica quale sia). Non si può però con precisa certezza escludere che si estenda anche su tutta la restante parte della Tenuta.

2° Ad ogni modo la Tenuta di Vallemare comprende, non solo la Bandita, come sopra delimita-

²⁰ dalla sentenza del 1919 della corte d'appello di Bologna

ta, ma eziandio la zona denominata anche *Montagna di Laculo*, che si estende fino ai confini di Antrodoco e di Cascina, risultando così la *Tenuta stessa circoscritta dalla linea Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - San Pietro di Laculo - Stradella - Vena dell'Aquila - Pozzo di Gesù - Termine delle Quattro Faccie - Ara di Francesca - Ara di Gian Pasquale - Capo Valle Orticara - Monte della Vetica*. (Questa linea è diversa da quella indicata dai primi periti).

3° *La Tenuta di Vallemare deve intendersi in tutta la sua estensione nella concessione del 17 giugno 1793*, nel senso però che a Borbona compete il diritto di esigere i canoni sui terreni già ridotti a coltura e censiti, nonché imporre nuovi censi sui terreni che per avventura venissero dissodati nell'intero ambito della Tenuta.

4° Con la detta concessione restarono salvi:

- a) *per i cittadini di Posta*: i diritti di pascere, legnare, far calcare e carboniere su tutta ed intera la Tenuta, nonché nella zona che contiene gli Estagli di Vallemare e che oggi è circoscritta e racchiusa dalla linea verde del nostro tipo, la quale zona è di esclusiva pertinenza del Comune di Borbona e dei possessori dei singoli terreni;
- b) *per i cittadini di Borbona*: il diritto di pascere dal 1 marzo al 29 settembre nella zona racchiusa dalla linea: Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – Collacchio – Fossato presso la strada di Vallemare – Collevocchio – Cesa di Francesco Magari – Monte Cagno – Fossetta dei Fiascari – Monte Vetica – dopo però che vi siano entrati i fittuari dell'erbaggio; dal 1 marzo al 15 aprile, anche prima dell'entrata dei fittuari, e col solo obbligo di riguardare, per questo breve periodo di tempo, i prati propriamente detti; per gli altri mesi dell'anno in tutta la Bandita come sopra delimitata;
- c) *per i Vallemaresi*: il diritto di pascere dal 1 marzo al 29 settembre nella zona delimitata dalla linea: Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – Fosso dei Corvi – Collevocchio – Fonte Cereschia – inforatura di Valle del Tratturo – Monte Vetica – anche prima che vi siano entrati i fittuari degli erbaggi e salvo solo a riguardare i prati ecc. ecc.
- d) *per i naturali di Borbona come per i Vallemaresi* il diritto di legnare, far calcare e carboniere nella zona della Tenuta di Vallemare, racchiusa dalla linea: Monte Vetica – Pizzaro – Peschietti – Prati di Laculo – Monte Popone – Laculo – Monte Cagno – oltreché beninteso nel restante territorio di Posta che si estende a nord della linea Laculo – Sigillo, come pure lungo le zone costeggianti il fiume Velino da Sigillo ai confini di S. Quirico.

1908 12 febbraio-7 aprile sentenza della corte di appello degli Abruzzi²¹

Borbona: Sindaco = Avv. Cav. Domenico Lopez - Avv. = Ernesto Cav. Mamiani

Posta: Sindaco = ? - Avvocati = Guido Ciarletta e Angelo Cav. Ciarletta

Amministrazione del Fondo pel Culto: Avvocato = Antonio Cifani

« [...] udienza del 14 gennaio 1908 la lettura delle seguenti conclusioni con le quali:

Il proc^e Mamiani ha chiesto:

I Dichiarare inammissibile l'appello incidentale del Comune di Posta, contro la sentenza resa dal trib. civile di Aquila nel 1892; e in ogni caso rigettarlo;

II Provvedendo sull'appello principale proposto contro la detta sentenza dal Comune di Posta con atto del 5 agosto 1892, dichiarare che la *tenuta di Vallemare* è costituita dal territorio circoscritto dalla linea *Monte Vetica -- Vena dell'Aquila -- Pozzo di Gesù -- Termine delle quattro Facce -- Ara di Francesca -- Ara di Giampasquale -- Capo Valle Orticara -- Monte Vetica*; disponendo per conseguenza che lungo siffatta linea abbia luogo l'apposizione dei termini di cui è parola nel capo 4° e nel capo 5° della sentenza dei primi giudici.

E rigettare per tutt'altro l'appello principale del Comune di Posta.

III Accogliendo invero l'appello principale proposto dal Comune di Borbona con gli atti 24-28 luglio 1892, revocare interamente il capo 2° della detta sentenza, e la parte del capo 5° con la

²¹ sentenza del 1908 della corte d'appello degli Abruzzi

quale è stato commesso ai periti di procedere anche all'operazioni disposte col detto capo 2°, riformare il capo 6°, e facendo ciò che i primi giudici far dovevano, dichiarare che sulla tenuta di Valle Mare nessun diritto compete al Comune di Posta; e condannare lo stesso Comune a tutte le spese di 1^a istanza, incluso l'ono-rario di avv.°, determinando in ogni caso il detto onorario in somma maggiore di quella stabilita dal tribunale.

IV Confermare per tutt'altro l'appellata sentenza col rinvio della causa ai primi giudici pel corso ulteriore e condannare sempre il Comune di Posta alle spese e agli onorari di avv.° pel giudizio di appello.

Il procuratore Ciarletta ha chiesto: Che la Ecc.^a Corte di Appello respinta ogni contraria istanza ed eccezione e, ritenuto che la bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare appartiene al Comune di Posta e fa parte del suo territorio; ritenuto che il Comune di Borbona può esercitarvi solo gli usi civici, di pascere, di legnare, di far calcare e carboniere in talune località determinate e d'esigere la corrisposta sui terreni seminari posseduti dai cittadini di Vallemare, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare; – ritenuto che trattandosi di demanio exfeudale nessun dritto quesito per prescrizione potrebbe mettersi innanzi dal Comune di Borbona; – ritenuto che il Comune di Posta è stato sempre nel suo legittimo possesso della Bandita e Montagna di Laculo seu Tenuta di Vallemare, ed ha sempre pubblicamente continuamente e pacificamente esercitati i suoi diritti di dominio; – ritenuto che il trasferimento della detta tenuta da Margherita d'Austria a casa Farnese avvenne senza l'intesa e l'assentimento del Comune di Posta, come anche quello da casa Farnese al Comune di Borbona, per cui si avverò la condizione risolutiva apposta nella donazione del 1572²² e si operò de jure la riversione a favore del detto comune; – ritenuto infine che l'istrumento del 17 giugno 1793 è una *res inter alios* nel rapporto del Comune di Posta.

Dichiarare inammissibile, ed in ogni caso rigetti l'appello del Comune di Borbona prodotto con l'atto del 28 luglio 1892.

Accolga invece l'appello principale del Comune di Posta prodotto con l'atto del 5 Agosto detto anno; nonché l'appello incidentale dello stesso Comune prodotto con la comparsa conclusionale del 20 giugno 1899, e rivocando per conseguenza l'appellata sentenza nelle parti in cui si riferisce il doppio appello del Comune di Posta.

1 Dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigetti le domande del Comune di Borbona contenute negli atti di citazione del 21 Febbraio 1852 e 4 Giugno 1886, specie quella diretta a far ritenere che l'appellante Comune di Borbona abbia l'utile dominio della Bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare.

2 Ritenga invece e dichiarare che il Comune di Posta abbia continuamente, pubblicamente e pacificamente esercitato tutti i suoi diritti di proprietà e di possesso sulla predetta tenuta di Vallemare, facente parte del suo territorio.

3 Subordinatamente dichiarare che al Comune di Borbona compete solo il dominio diretto limitato solo alle terre seminatorie censite e non censite, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare.

4 Più subordinatamente e sempre con riserva dei legittimi gravami dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigetti la domanda dei danni ed interessi.

5 In ogni caso condanni il Comune di Borbona, ovvero anche l'Amm^e del Fondo Culto alle spese dell'intero giudizio, con gli onorari di avvocato.

Il proc^o Cifani ha chiesto: ... mantenendo fermo il dominio diretto a favore del Fondo pel Culto sulla tenuta di Vallemare emettere i definitivi provvedimenti sugli appelli del Comune di Posta e di Borbona condannando chi di ragione alle spese del giudizio una al compenso d'avv^o previo il parere del Consiglio dell'Ordine.

« [...] in diritto

Che la quistione dalla quale preliminarmente la Corte è chiamata a portare il suo esame è quella che solleva il Com^e di Borbona circa l'inammissibilità dello appello incidente che il Comune di Posta propose nella comparsa conclusionale del 20 giugno 1899, allorché la causa venne per

²² nel documentoda cui si trascrive è scritto, forse per errore :« 1573 »

la prima volta a questa Corte.

... essendosi limitata con la sua prima sentenza del 4 luglio 1899 a disporre che fossero stampati i documenti della causa non esaminò nessun'altra questione lasciandole tutte impregiudicate... nella sua sentenza del 24 aprile 5 maggio 1903, che statui sulle conclusioni del 20 marzo stesso anno, non dedusse, né provvide sull'azione d'inammissibilità dell'appello incidente; ma tenuto conto delle quistioni di merito hinc inde sollevate dalle parti, disse che prima di provvedere nel merito tanto dell'appello del Comune di Borbona, quanto sugli appelli del Com^e di Posta era a disporsi quell'istruzione suppletiva, che riteneva necessaria alla risoluzione delle quistioni di merito.

Contro quella sentenza il Comune di Borbona non ricorse per Cassazione e perciò rimase ferma. Laonde il Com^e di Posta ben a ragione deduce che l'eccezione d'inammissibilità sullo appello incidente non è più proponibile in questa sede; perché infatti o si voglia dire che la Corte smise di provvedere su di una quistione pregiudiziale di rito, o si voglia che, passando al merito l'avesse implicitamente risolta col rigetto, il Com^e di Borbona, se ancora ci teneva a quell'eccezione d'inammissibilità, doveva gravarsi dalla sentenza della Corte, e non avendolo fatto non può più ora portarla in discussione. E se pur quella sentenza dichiarò salve le ragioni delle parti, questa salvezza riguardava sempre le ragioni di merito sulle quali aveva portato il suo esame, e mai quelle di rito, di cui non si occupò.

Che per queste ragioni la Corte ritenendo che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidente del Com^e di Posta sia improponibile allo stato senza attendere al capo 1° delle conclusioni del Com^e di Borbona, passa ad esaminare nel merito tale gravame per statuire su di esso secondo giustizia.

Che prima di entrare nel merito dei rispettivi appelli un'altra quistione è da risolvere, quella sollevata pure dal Com^e di Borbona sulla differenza tra la tenuta di Vallemare e la Bandita di Laculo, per le conseguenze che ne derivano sull'attribuzione dei dritti in contesa tra le parti.

Infatti essendosi dedotto dal Com^e di Borbona che la tenuta di Vallemare, oggetto della censuazione enfiteutica del 1793 fatta a suo prò dalla Real Casa Farnese, era ben altra cosa dalla Bandita di Laculo, sulla quale il Comune di Posta vantava il dritto di pascere e legnare, la Corte rilevò che qualora ciò fosse vero, la questione avrebbe cambiato aspetto, niuna pretesa avendo affacciato il Com^e di Borbona sulla Bandita di Laculo. E siccome non trovò abbastanza chiarito, dalla perizia fatta in 1^a istanza se la Tenuta di Vallemare e la Bandita di Laculo fossero la stessa cosa o fossero due cose diverse, perché i periti pur affermando ch'erano la stessa cosa non ne avevano date sufficiente ragione, dispose che all'uopo si fosse proceduto ad una istruzione suppletiva, per accertare con testi e con nuova perizia questo punto di fatto importantissimo della causa. Essendosi siffatta istruzione compiuta, la Corte deve vedere se dai risultati di essa sia rimasto provato l'assunto del Comune di Borbona circa la voluta differenza tra le due contrade.

Che in tale indagine nessun assegnamento può fare la Corte sull'inchiesta testimoniale espletata, perché questa è riuscita così contraddittoria, come i periti revisori rilevarono, e come le parti stesse ammettono, da non poter illuminare la coscienza del magistrato. Ed invero, mentre i testimoni indotti da Borbona han deposto per la differenza tra le due contrade, quelli di Posta ne hanno affermata la identità sicché nessun lume da essi si può avere per la retta definizione della controversia.

Esauriente e convincente è invece su questo punto il giudizio dato dai periti revisori i quali coll'ispezione della località sulla scorta dei confini enunciati in tutti i titoli acquisiti alla causa, hanno potuto accertare che la Bandita di Laculo non sia cosa totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare, che quella sia in questa compresa ed inclusa nella intera estensione della Tenuta di Vallemare concessa in enfiteusi dalla Real Casa Farnese al Comune di Borbona con l'istrumento 17 giugno 1793, e che tutta tale estensione sia allibrata nel catasto di Borbona, e faccia parte del tenimento giurisdizionale di quel Comune. E questo loro giudizio trova pieno riscontro nei titoli prodotti in causa. Infatti quantunque nel sopraindicato istrumento si parlò di censuazione di territorio di Vallemare senza aggiunta di altra denominazione si disse però che

la cessione s'intendeva fatta con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534 e con tutte le servitù passive con le quali la Real Casa Farnese li possedeva.

Si spiegò pure che quel territorio era stato concesso dal Com^e di Posta a Ferdinando Cornesio con l'istrumento del 4 gennaio 1534 e poi a Margherita d'Austria con l'altro istrumento del 30 agosto 1572.

Ora se questo fu enunciato nell'istrumento di censuazione del 1793, non si può fare a meno nell'insorta controversia, come giustamente rilevò il trib. di mettere in relazione questo istrumento con gli altri titoli, che con questo hanno rapporto. E se le parti non han potuto produrre l'istrumento del 1534, perché non rinvenuto negli archivi, vi è quello del 1572, ove il primo è ricordato e confermato in tutto il suo tenore, dicendosi che con quel rogito del 1534 l'Università di Posta aveva ceduto, donato e trasferito a Ferdinando Cornesio territorium e pertinentia Villae dirutae Laculi sive tenutam Vallismarae.

Sicché già fin dall'istrumento del 1534 contenente la prima cessione di quel territorio, si vede che esso porta la doppia denominazione di Laculo e Vallemare.

Nell'istrumento del 1572 poi contenente la conferma di quella cessione della stessa Università alla Serenissima Margherita d'Austria si dice pure territorium Villae dirutae Laculi sive tenutam Vallismarae. Similmente nell'istrumento di concordia avvenuta tra le Università di Posta e Borbona nel 31 agosto 1573 coll'intervento della stessa Margherita d'Austria e nell'altro del 1606, che confermava il precedente con cui si dirimevano le controversie fra le due università circa i rispettivi dritti e circa i confini di quel territorio lo stesso si denomina sempre: di Laculo seu Vallemare o Bannita Laculi seu Vallismarae.

Che in vista di questo accertamento così chiaro e preciso dell'identità delle due località, non è più lecito al Comune di Borbona persistere nel sostenere che sien contrade diverse per contrastare al Comune di Posta quei diritti che su quel territorio gli possono competere, come non è più dato al Comune di Posta mettere in discussione che la tenuta in parola faccia parte della giurisdizione territoriale di Borbona, nel cui catasto è iscritta, quantunque in origine fosse appartenuta al tenimento di Posta.

Questa per altro ai fini della causa è anche una questione oziosa e irrilevante, come è del pari l'altra accennata sulla demanialità o patrimonialità della Tenuta Vallemare, giacché nell'uno o nell'altro caso i termini in cui è posta la contestazione e la ragione del decidere rimarrebbero immutati potendo coesistere il dominio utile del Comune di Borbona con le servitù a favore del Comune di Posta.

... Che oltre di ciò il Comune di Posta oppone che essendo il contratto del 1793 in forza del quale agisce il Com^e di Borbona, un titolo derivato, esso non può esercitare in base allo stesso che quei diritti che aveva il suo dante causa. E siccome la dante causa del Com^e di Borbona cioè Margherita d'Austria ebbe dal Com^e di Posta il territorio di Vallemare con la condizione della reversibilità nel caso di vendita o cessazione del Baronaggio, come si legge nell'istrumento di concessione del 1572, così essendosi verificata la condizione, potrebbe opporre al Com^e di Borbona la nullità della concessione che gli venne fatta nel 1793, dalla Real Casa Farnese, succeduta a Margherita d'Austria, senza che questa eccezione potesse esser coverta dalla prescrizione, pel noto aforisma: *quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum*. Ma una tale eccezione è tardiva e improponibile perché viene ostacolata da tutte le deduzioni e conclusioni fatte dal Com^e di Posta in tutto il corso del giudizio in cui non ha mai proposta l'eccezione di nullità dell'istrumento del 1793 fondata sulla verificata condizione della reversibilità inserita nell'istrumento del 1572, anzi ha dato sempre conclusioni inconciliabili con la volontà di far valere quella eccezione, che specie poi allo stato viene recisamente esclusa dalla dimanda riconvenzionale da esso proposta innanzi il trib. quando chiese che si fosse dichiarato che il Com^e di Posta ha il dritto di pascolare e legnare nell'intera tenuta di Vallemare o Bandita di Laculo per tutta la estensione, a norma degl'istrumenti del 4 gennaio 1534, 22 gennaio 1535, 30 agosto 1572, 31 agosto 1573, 11 luglio 1606 e 17 giugno 1793.

Con tali deduzioni e per tale dimanda a cui pure fu fatto dritto dal trib. è inconciliabile la tardiva eccezione di nullità della convenzione del 1793 tra il Com^e di Borbona e la Casa Farnese.

Questa eccezione verrebbe a mutare radicalmente i termini della contestazione, su cui non è intervenuto soltanto il quasi contratto giudiziale, ma il giudicato, conforme alle stesse conclusioni della parte. Laonde di eccezione fondata sul patto di riversione non è più a parlare.

... un altro ordine di eccezioni viene pure a fare il Com^e di Posta in ordine alla natura del dritto acquisito dal Com^e di Borbona con l'istrumento del 1793, in quanto che in linea subordinata dice, che se pur qualche dritto acquistò il Com^e di Borbona in forza di quel titolo, lo stesso debba essere limitato al dominio diretto, e non al dominio utile, che rimase sempre nell'università di Posta

...Nell'istrumento del 1572, che richiama l'altro del 1534, è espressamente detto che l'università di Posta cedette alla Serenissima Margherita di Austria il territorio: in pleno dominio et proprietate e le si dà facoltà di governare e disporre: tanquam rem propriam - ut quilibet verus dominus facere potest. E questa è abbastanza cessione di dominio e non di sola giurisdizione, senza che faccia bisogno d'altre parole per dimostrarlo.

Nell'istrumento del 1793 poi, che le parti definirono censuazione, è vero che sta detto che Casa Farnese voleva cedere il dominio diretto sulla tenuta di Vallemare. Ma questa fu una locuzione impropria, adoperata forse perché i territori che la componevano erano parte censiti e parte non censiti; ma nella sostanza poi la cessione del dominio si faceva per il convenuto perpetuo inalterabile annuo canone o prestazione censuale di D^u 86.14½ mundo durante. Ora la corrispondenza del canone non è che il corrispettivo del dominio utile, e il riconoscimento del dominio diretto nel concedente, che nella presente causa è rappresentato dal Demanio dello Stato succeduto alla Real Casa, al quale il Comune di Borbona continua a pagare il canone.

Che in via subordinata poi il Com^e di Posta pretende che la continenza del territorio concesso al Com^e di Borbona con l'istrumento del 1793 sia limitata soltanto alle terre censite e non censite costituenti il solo estaglio di Vallemare. Ma anche questa pretesa è arbitraria, perché essendosi quella censuazione fatta per tutta l'estensione per la quale la Real Casa Farnese la possedeva, in conformità delle cessioni fattene dal Com^e di Posta nel 1534 e 1572, è indubitato che il dominio utile del Com^e di Borbona si estenda su tutta l'estensione determinata nei confini indicati in quei titoli, e sui terreni, come in essi vengono descritti, salvo al Comune di Posta l'esercizio dei dritti che si riservò come servitù attive di pascere e legnare.

Or tenuti presenti tali titoli, cioè l'istrumento del 1572, si apprende che il territorio di Vallemare era confinante: *Iuxta res et bona Abatiae Sancti Quirici, res et bona Universitatis Bourbonis, res et bona Cassinae res et bona universitatis* Introduci et alios fines e che la cessione si estese alla tenuta: *cum omnibus et singulis terres prativis silvatis ac nemoribus, ac herbageis*.

Di tal che la limitazione che pretende fare il Com^e di Posta alla estensione del territorio compreso nella censuazione del 1793 non trova base alcuna nei documenti.

Che in quanto ai confini poi è da notare che dopo che i periti in prima istanza ne fecero la designazione con la relativa pianta topografica, e il trib. dispose che lungo gli stessi venissero apposti i termini lapidei, come si legge nei capi 3° e 4° del dispositivo della impugnata sentenza, il Com^e di Posta col suo appello principale del 5 agosto 1892 si gravò di ciò, dicendo che la confinazione ritenuta non era rispondente ai documenti della causa e alla topografia dei luoghi, e coerentemente a ciò nelle prime conclusioni date innanzi a questa Corte nel 20 giugno 1899 e 20 marzo 1903 chiese nel capo 3° che fosse dichiarato: «Che il confine della zona promiscua della Tenuta per gli usi civici di pascere e legnare concessi al Com^e di Borbona con gl'istrumenti del 1573 e 1606 sia quello segnato in bleu nella pianta dei periti giudiziari, il quale confine dal punto F detto Colle di Collacchio, va in linea retta al punto L, detto Colle di Cesuria o di Gesù.» Al riguardo invocò in via subordinata una revisione di perizia. E questa Corte nel disporla per la identificazione per le due località di Laculo e Vallemare incaricò i periti revisori di verificare e di accertarne anche i confini. Ed essi in esecuzione di tale incarico accertarono l'identità della località, e la circoscrissero nella linea «Monte Vetica, Pizzaro, Peschietti, Prati di Laculo, Monte Popone, S. Pietro di Laculo, Pozzo di Gesù, Termine delle quattro faccie, Ara di Francesca, Ara di Giampasquale, Capo Valle Orticara, Monte Vetica».

Dopo tutto ciò il Comune di Posta nelle ultime conclusioni presentate all'udienza non formula

più alcun capo di domanda in ordine alla rettificazione dei confini ritenuti dal Trib. limitandosi solo a chiedere che il dominio diretto di Borbona sia circoscritto al solo estaglio di Vallemare, dimanda questa che non può essere attesa per le ragioni innanzi esposte, per le quali s'è ritenuto che al Com^e di Borbona spetti il dominio utile sull'intera tenuta Vallemare o Laculo, giusta i confini accertati e designati nella sentenza del tribunale.

Che per tutte le considerazioni innanzi svolte non può accogliersi l'appello incidente del Com^e di Posta in quanto fece dritto per quanto di ragione alle dimande del Com^e di Borbona, perché in quella parte erano giustificate, e naturalmente avendo in parte accolte quelle dimande, doveva respingere quelle del Com^e di Posta nella parte in cui impugnava ogni dritto da quello dimandato.

Non può esser dato alcun provvedimento sull'appello principale per quanto si attiene alla rettificazione dei confini, perché nessuna specifica dimanda al riguardo ha ripetuta nelle presenti conclusioni. Sicché deve rimaner ferma la confinazione ritenuta dal Trib.

... Che nei rapporti dell'Amm^e dello Stato, chiamata in causa per la tutela del suo dominio diretto, è giusto che sia rivaluta delle spese da chi ha dato causa al giudizio, cioè dal Com^e di Posta, che ha resistito alla dimanda del Com^e di Borbona con eccezioni che vulneravano anche il dominio diretto sostenuto dall'Amministrazione dello Stato.

per tali motivi

La Corte, sentiti i procuratori delle parti in seguito alle sue precedenti sentenze del 4 luglio 1899 e 24 aprile 1903, senz'attendere ad ogni ulteriore richiesta, eccezione o difesa, rigetta l'appello proposto dal Comune di Borbona con atti del 24 e 28 luglio 1892, e l'appello principale del Comune di Posta proposto con atto del 5 agosto stesso anno, nonché l'appello incidentale proposto dallo stesso Comune di Posta con le comparse conclusionali del 20 giugno 1899 e 20 marzo 1903 contro la sentenza del tribunale di Aquila del 28 marzo 1^o aprile 1892, e questa confermando ordina che abbia la esecuzione.

Dichiara compensate le spese del giudizio di appello fra i detti due Comuni e condanna il Com^e di Posta alle spese del giudizio di appello a favore dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, da tassarsi una all'onorario di avvocato dal Consigliere estensore che all'uopo delega

1912 14 febbraio sentenza della corte di cassazione di Roma, su ricorso di Posta²³

La sentenza fu denunciata in Cassazione dal Comune di Posta, per due motivi:

1. in quanto la Corte di merito aveva ritenuto a favore del Comune di Borbona un dominio utile, nonostante le chiare espressioni dello istrumento del 1793, che gli attribuivano il dominio diretto;
2. in quanto con motivazione insufficiente ed anche contraddittoria, la Corte aveva ritenuto che l'Università di Posta si fosse spogliata di ogni suo diritto dominicale.

Con *sentenza del 14 febbraio 1912 la Corte di Cassazione di Roma*, accolse ambedue i mezzi di ricorso e *annullò la sentenza impugnata*, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma anche per le spese di Cassazione.

1913 2 agosto-11 settembre sentenza della corte d'appello di Roma, su ricorso di Posta²²

« [...] Ripropostasi la causa avanti la Corte di rinvio, ad istanza del Comune di Posta, per questo si chiese il rigetto delle domande del Comune di Borbona, sostenendosi che, all'infuori della parte di territorio denominata Estaglio di Vallemare e della promiscuità degli usi tra i due Comuni sopra determinate zone della Tenuta, tutto il resto della medesima apparteneva alla Università di Posta.

Il Comune di Borbona, invece, sostenne

che l'assunto del Comune di Posta circa la proprietà di Vallemare costituiva una domanda nuova, vietata in appello, che perciò mancava in lui l'interesse ad opporsi alle domande del Comu-

²³ dalla sentenza del 1919 della corte d'appello di Bologna

ne di Posta;

che alle pretese avversarie erano, inoltre, di ostacolo i precedenti giudicati che avevano proclamato il dominio diretto spettare al Fondo pel Culto sulla intera Tenuta di Vallemare; subordinatamente, ed oltre alle precedenti difese, oppose la prescrizione acquisita per effetto di un possesso immemorabile o, quanto meno ultratrentennale, risultante dai dimessi documenti, invocando in caso di bisogno, di provarlo con testimoni.

L'Amministrazione del Fondo pel Culto chiese la conferma dell'appellata sentenza deducendo che alla pretesa di proprietà sulla Tenuta di Vallemare, sollevata da Posta, ostava il giudicato, oltre al contratto giudiziale e alla legge, e concluse anche per la condanna del Comune di Posta alle spese.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 2 agosto - 11 settembre 1913, respinse le eccezioni pregiudiziali elevate dal Comune di Borbona; ritenne, in merito, che la cessione fatta con l'istrumento del 1793 riguardasse il dominio diretto dell'Estaglio di Vallemare, e ne fossero perciò esclusi i terreni non censiti ed abbandonati dai coloni. In ordine, poi, alla usucapione invocata dal Comune di Borbona, respinse le eccezioni relative del Comune di Posta che la riteneva domanda nuova improponibile in appello, *avisò che la prova documentale non fosse decisiva, ed ammise la prova orale*, rinviando la causa ai primi giudici per i provvedimenti definitivi anche riguardo alle richieste del Fondo pel Culto, e per giudicare eziandio sulle spese dell'intero giudizio.

1915 20 aprile sentenza della corte di cassazione²⁴

Contro questa sentenza ricorsero i due Comuni: La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 aprile 1915,

respinse il primo motivo del ricorso di Borbona in ordine alle eccezioni pregiudiziali relative alla pretesa novità della domanda, alla mancanza d'interesse ad appellare ed alla esistenza del giudicato nei confronti del Comune di Borbona;

respinse pure il primo motivo del rinvio di Posta riguardo alla usucapione (che pretendeva costituire una azione nuova improponibile in 2° grado), ed

accogliendo nel resto il ricorso in ordine alla dedotta contraddizione e mancanza di motivazione sul merito della controversia, *annullò la impugnata sentenza* e rinviò la causa a questa Corte di Appello [*Bologna*] per un nuovo esame e per le spese anche di Cassazione.

1919 1-14 luglio sentenza della corte d'appello di Bologna

Posta: Sindaco = Stanislao Mariani - Avvocati: Ferdinando De Cinque, Prof. Vittorio Scialoia e Guido Ciarletta

Borbona: Sindaco = Antonio Di Gaspare - Avvocati: Nicola Montanari, Prof. Antonio Salandra e Nicola Taraschi

Amministrazione del Fondo per il Culto = Avvocato: Tito Berti

« [...] provvedendo in sede di secondo rinvio sugli appelli del *Comune di Posta*, li accolga e per lo effetto:

Ritenuto che al Comune di Borbona fu concesso da Casa Farnese il solo dominio diretto degli Estagli di Vallemare -

Ritenuto che, essendo stato rigettato l'appello del Comune di Borbona con la sentenza della Corte Regionale, non denunziata in Cassazione, la contestazione della lite, dopo accolto il ricorso del Comune di Posta, è limitata soltanto all'esame proposto dal Comune di Borbona

Ritenuto che ciò stante, la domanda del Comune di Borbona, con la quale sostiene di aver quesito per prescrizione diritti da esso pretesi sulla montagna di Vallemare, è inammissibile pel divieto del bis in idem -

Ritenuto, infine, che nel merito la detta domanda relativa alla prescrizione è inammissibile in dritto e infondata in fatto:

²⁴ dalla sentenza del 1919 della corte d'appello di Bologna

Dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare le domande del detto Comune, contenute negli atti di citazione del 21 febbraio 1852 e 4 giugno 1886, e dirette a rivendicare il dominio utile della Tenuta di Vallemare.

Dichiarare pure, ove lo creda opportuno, che al Comune di Borbona competono in promiscuità col Comune di Posta, e sopra determinate zone della Tenuta di Vallemare, i diritti di pascolare, legnare, far calcare e carboniere, sotto le condizioni e nei limiti di tempo e di spazio, indicati dagli istrumenti del 1 aprile 1573 e 11 luglio 1606.

Dichiarare inoltre che i confini della Tenuta di Vallemare verso S. Quirico, Antrodoco, Cascina e Borbona, sono quelli segnati nella pianta dei periti revisori.

Ordinare ai medesimi, o ad uno di essi, o ad un altro che piacesse alla Corte di nominare, di porre i termini lapidei, così nella suddescritta linea di confine della Tenuta come in quella delle zone promiscue, secondo la pianta da essi redatta.

Condannare il Comune di Borbona a tutte le spese ed onorari dell'intero giudizio di prima istanza, di Appello, di Cassazione e di Rinvio.

Lo stesso Proc.re avv. De Cinque, con altra comparsa in data 25 aprile 1919, conclude: insistendo nelle già prese conclusioni e chiedendo altresì che questa Corte di rinvio dichiarare irricevibili o respingere le conclusioni prese dal Fondo pel Culto.

Il Proc.re avv. Nicola Montanari, nell'interesse del *Comune di Borbona*, conclude

1. In via principale, rigettare tanto l'appello principale quanto quello incidentale proposto dal Comune di Posta contro la sentenza resa dal Tribunale Civile di Aquila addì 28 marzo-1 aprile 1892, confermare l'appellata sentenza e, dichiarata la compensazione delle spese di appello, condannare il detto Comune alle spese di Cassazione e del doppio giudizio di rinvio, compresi gli onorari di avvocato.

2. Subordinatamente ed in caso di bisogno, sospeso di giudicare sul merito e sulle spese, abilitare preliminarmente il concludente a provare per mezzo di testimoni:

a) che da tempo remotissimo, e certamente da oltre un trentennio anteriore all'inizio dell'attuale giudizio, esso Comune di Borbona ha sempre posseduta tutta la Tenuta di Vallemare superiormente descritta, autorizzando i suoi cittadini a dissodare le terre capaci di coltura mediante una congrua corrisposta, procedendo a nuove censuazioni delle medesime con la imposizione dei relativi estagli, dando in affitto i pascoli, vendendo la legna dei boschi, permettendo di far calcare e carboniere, e compiendo ogni altro atto di possesso, di godimento e di dominio sull'intero territorio in questione.

b) che un tal possesso ha sempre avuto tutti i caratteri del possesso legittimo, essendo stato continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco ed a titolo di enfiteusi, con animo di tenere il detto territorio in qualità di dominio utile, senza altro peso che l'annua convenuta prestazione.

Il Proc.re erariale delegato avv. Tito Berti, nello interesse del *Fondo pel Culto* conclude: ... confermare pienamente nei rapporti del Fondo per il Culto la sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 del Tribunale di Aquila e condannare il Comune di Posta nelle spese del giudizio in tutti i suoi stadi di Appello, Cassazione e rinvio

« [...] in diritto: La *questione principale* di merito viene dalle parti considerata sotto due aspetti:

1. se il Comune di Posta abbia donato al Cornesio prima, a Margherita d'Austria dopo, tutta intera la Tenuta di Vallemare, oppure se da quelle donazioni furono eccettuati i terreni *pascolativi e boschivi*, dei quali il Comune di Posta non ha mai perduto il possesso e il godimento, salve le concessioni di natura feudale, e *salvi gli usi civici attribuiti agli uomini di Borbona* con le transazioni del 1573 e del 1606;

2. se la cessione, fatta da Casa Farnese al Comune di Borbona coll'istrumento del 1793, siasi limitata alla *parte censita* di detta Tenuta, o siasi estesa a tutte le altre parti della medesima.

Sotto il primo aspetto il Collegio non può a meno di riconoscere come dagli istrumenti del 1572 e 1793 apparisca che oggetto della donazione fu la intera Tenuta di Vallemare.

[...] La frase *praeter tamen pascua* che si legge nello istrumento di donazione del 22 gennaio 1535, non è ricordata nei successivi istrumenti del 1572 e 1793, ed essa inoltre si riferisce ad alcuni e

speciali pascoli del Territorio di Posta, non a tutti i pascoli della Tenuta di Vallemare. Infatti, dicendosi che al Cornesio si donavano tutti i territori usurpati da Università e particolari, eccettuati i pascoli, logicamente si intendeva di comprendere nella eccezione, quei *pascoli* che si trovavano nelle medesime condizioni dei terreni donati, e cioè che *erano occupati e detenuti da Università o da particolari*, e poiché i beni donati non furono determinati per estensione, ubicazione o confine, e poterono trovarsi entro la Tenuta e fuori, così anche i pascoli eccettuati rimasero indeterminati, e sarebbe azzardato ora l'affermare o negare che fossero situati nel perimetro della Tenuta di Vallemare. E *che infatti, si trattasse di terreni diversi da quelli che avevano formato oggetto della precedente donazione, lo si argomenta dal fatto che nello strumento del 1535 alla Tenuta di Vallemare non si accenna né punto né poco, come nemmeno è ricordato l'istrumento del 1534.*

Anzi dalla dichiarazione, fatta nello istrumento del 1572, che negli anni scorsi l'Università di Posta aveva donato al Cornesio la Tenuta di Vallemare, nonché altri beni e diritti allora spettanti alla stessa Università ed espressi più largamente nell'istrumento di cessione donazione più sotto citato (che è poi quello del 1534) e non facendosi, in tutto il contesto, menzione che della Tenuta di Vallemare, come sopra donata, si trae un argomento invincibile che a questa sola ebbero riferimento le parti. In questo punto non ha potuto formarsi il giudicato, come pretende il Comune di Posta, poiché la Corte regionale giudicò che nello istrumento del 1793 furono compresi anche i beni donati a Cornesio nel 1535, *eccettuati i pascoli, ma altro è dire che Posta ha dei diritti di uso sui pascoli e sui boschi, altro è dire che ne ha la proprietà*, ed alla decisione sui diritti dominicali di Posta rimaneva subordinata la riserva degli usi di pascere e di legnare fatta, in favore di detto Comune, sì dal Tribunale che dalla Corte territoriale. Dall'essersi eccettuati i pascoli dalla donazione del 1535 *può sorgere la presunzione che i pascoli venissero pure esclusi dalla donazione del 1534*, e può anche ammettersi che la parola pascua non significasse il solo uso di pascolo *ma il diritto nelle popolazioni di ritrarre dai territori pascolativi tutto quell'utile che questi potevano dare* (Vedasi su questo proposito Du Cauge - Glossarium alla voce pascua). Certo è che la frase praeter pascua, che si legge nello istrumento del 1535, non poté per le ragioni esposte, riferirsi alla donazione precedente.

Né si potrebbe attribuire alle donazioni del 1534 e 1535 un carattere prettamente feudale, perché il Cornesio era già possessore del feudo di Posta, come in più istrumenti è detto; perché esso, nel patto di concordia coi Borbontini del 4 luglio 1539, si qualificò utile signore e Barone della Terra di Posta, nonché signore e padrone del territorio di Laculo e delle terre arative prative e silvane in esso esistenti; perché nell'istrumento del 1572, col quale l'Università e gli uomini di Posta confermarono a Margherita d'Austria la donazione, si legge che essi cedettero in una con tutte e singole le terre, i prati, le selve e i boschi, e gli erbaggi a quelli in qualunque modo spettanti, ed appartenenti ad averlo, tenerlo e sfruttarlo ... con pieno dominio e proprietà.

« [...] nel 1793 proprietaria di quella Tenuta era ancora Casa Farnese, *salvo il dominio utile nei possessori delle terre date in enfiteusi od in locazione longi temporis, e salvi gli usi civici spettanti alla popolazione, e che, quali diritti naturali inalienabili, non potevano essere stati pregiudicati dalle donazioni*

« [...]Questo Collegio, dopo un attento esame di tale istrumento, si è convinto che oggetto della cessione, fu, *non solo la parte censita, chiamata Estagli di Vallemare, ma tutta intera la Tenuta di Vallemare, così come è stata delimitata dai periti revisori, specialmente in base all'istrumento di transazione del 1573; ma diversamente da quel che si è ritenuto dai precedenti pronunciati, e contrariamente anche alla opinione dei patrocinatori delle parti, avvisa che l'istrumento del 1793 contenga, non una vendita od alienazione del diretto dominio di Casa Farnese al Comune di Borbona, ma il trasferimento del solo esercizio di una parte dei diritti dominicali, che a Casa Farnese spettavano. In altri termini, il cedente non si è spogliato del diritto ceduto, e tanto meno della proprietà, ma ha messo in posto di lui il cessionario, accordandogli le più ampie facoltà per l'esercizio del dominio diretto su tutta la Tenuta di Vallemare. Si comprende quindi come si sia creduto di poter definire la convenzione, del proemio dell'istrumento, quale concessione enfiteutica, in quantoché contenesse la delegazione dello*

esercizio di diritti relativi ad enfiteusi, non però nel senso di una costituzione di enfiteusi o di vendita o alienazione di parte del dominio spettante al cedente.

Infatti nella stipula di quest'istrumento si dichiara, anzitutto, che Casa Farnese cede e trasferisce a beneficio di Borbona, a titolo di locazione e censuazione perpetua, ac omni meliori modo, il diretto dominio. Se la parola trasferisce potrebbe indicare il passaggio del diritto dal Cedente al Cessionario, le espressioni successive di locazione e censuazione contrastano a quel concetto; poiché, *se avesse inteso la Casa Farnese di spogliarsi del dominio diretto*, avrebbe usate le espressioni più proprie ed anche più semplici e chiare di – aliena – vende ecc. – *[Notisi che la espressione] “a titolo di locazione perpetua”* – si riferisce, non al fondo che, essendo già enfiteutico, non si sarebbe potuto locare, ma all'estaglio, al diritto che spettava a Casa Farnese, e si diceva locazione perpetua in contrapposto alla locazione temporanea precedentemente esistita e stipulata coi fratelli Mancini.

« [...] Non si può nemmeno ammettere che il canone, nella specie, rappresentasse una semplice ricognizione del dominio, giacché esso, invece, fosse ragguagliato allo interesse del valore capitale dei fondi. Si cadrebbe poi nell'assurdo coll'ammettere che la locazione perpetua o censuazione del dominio diretto portasse la traslazione dell'utile dominio già spettante ai possessori delle terre censite di Vallemare o che sarebbe spettato ai possessori delle terre di nuove censuazioni. Ma a sempre più persuadere che non vi fu traslazione di dominio, sta il 2° patto dello istrumento:

“Che subentrando essa Università nei diritti della Real Casa, possa non solo esigere i laudemi del passaggio dei territori censiti, ma anche rivendicare, a sole spese però di essa Università, i terreni occupati; e censuare ben anche liberamente, ed a quella ragione che potrà convenire, non solo i terreni non censiti, ma parimenti tutti quelli che, in qualunque maniera, si devolvono, *con patto espresso, però, che nella coltura dei terreni si debbano sempre preferire i Focolieri di Vallemare, e che le nuove censuazioni non possano farsi se non ai Focolieri medesimi di Vallemare* o ai cittadini di questa Terra di Borbona, colla preferenza tra essi dei meno possidenti; e non concorrendo alcuno di costoro, in tal caso possa farsi la censuazione ai Forestieri”.

Questo patto, o condizione che dir si voglia, non avrebbe ragion d'essere né scopo, *qualora il dominio diretto dovesse trapassare a Borbona*; inutile invero sarebbe stato l'accenno al subingresso della Università nei diritti della Real Casa, avvenendo esso per effetto ineluttabile dell'alienazione; inutilmente pure si sarebbe aggiunta la facoltà nella cessionaria di esigere i laudemi, che di diritto sono dovuti al dominio diretto; *e così dicasi della accordata libertà di rivendicare i terreni usurpati e di censuarne dei nuovi*.

Il patto, però, e tutte le sue clausole trovano una plausibile spiegazione quando si interpreti l'istrumento del 1793 nel senso che alla Università di Borbona fu ceduto, *non il dominio diretto, ma il solo esercizio di esso, poiché la cessione contenendo qualche elemento del mandato, e rimanendo la piena proprietà dei terreni non censiti e il dominio diretto di quelli già censiti alla Real Casa, occorreva dire, se a favore del cedente o del cessionario andavano i laudemi, e quali fossero le precise facoltà del cessionario*; come pure doveva interessare a Casa Farnese che le censuazioni avvenissero in favore dei naturali di Posta o di Borbona, anziché di estranei²⁵. Infine è da rilevarsi che la cessione fu subordinata al patto che, mancandosi dalla Università di Borbona al pagamento del canone per un anno, restava de facto, senza interpellazione e senza decreto di giudice, risolto il contratto. Non si disse, cioè, che il dominio diretto sarebbe ritornato alla Casa Farnese, come si sarebbe detto se il dominio diretto s'intendesse trasferito al Comune di Borbona, ma semplicemente che il contratto restava risolto, vale a dire che *l'esercizio del diritto ceduto si perdeva dal cessionario e si riacquistava dal cedente*.

Un ulteriore argomento in favore della opinione di questo Collegio può ricavarsi da un altro patto della cessione, ma per ben apprezzarlo occorre prima esaminare quale sia la estensione del diritto ceduto, considerando perciò la questione sotto *il suo secondo* aspetto.

« [...] Invano pure dal Comune di Posta si osserva che, comprendendo nella cessione tutto il terri-

²⁵ evidentemente la Corte di Bologna pensava che Vallemare facesse parte del Comune di Posta

torio di Vallemare, *sarebbe mancato alla Real Casa il corrispettivo per tutte le coppe ventisettemila e più di terreni pascolativi e boschivi, i quali perciò si considererebbero quali accessori del contratto, mentre ne avrebbero costituita la parte economica più importante. L'osservazione ha un valore più apparente che reale, perocché l'utile dei pascoli e dei boschi era interamente assorbito dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università e uomini di Posta e di Borbona, come risulta dagli istrumenti superiormente esaminati, e specialmente dalle transazioni del 1573 e 1606, che riportarono anche il Regio assenso.* Una conferma di ciò si ha nell'annotazione che si legge nello inventario tratto dall'Archivio Farnesiano, in cui dopo essersi detto che dentro la Tenuta di Vallemare sono terre prative e lavorative e in parte incolte, si soggiunge che - *il restante di detto territorio è tutto selva e bosco, che non serve ad altro che a far legna ed erba per animali, la vendita della quale spetta alla Università di Posta. Dalla quale annotazione è lecito dedurre che Casa Farnese non teneva alcun conto del territorio, che ad essa non dava alcun utile.* Ciò considerato, si ha una plausibile spiegazione del perché non siasi pensato a stipulare un corrispettivo per la cessione del dominio diretto dei pascoli e dei boschi, una volta che neppure l'Università di Borbona ne veniva beneficata, *in quanto i detti terreni erano sfruttati dalle popolazioni. Casa Farnese, che si era sempre interessata dei soli estagli, dandoli in affitto, pensò di liberarsi, una volta per sempre, dalle noie inerenti alla esazione di questi estagli, cedendoli in perpetuo alla Università di Borbona, la quale, pur venendo obbligata a pagare un canone corrispondente all'ammontare complessivo delle corrisposte a cui erano tenuti i possessori dei terreni, trova però un beneficio nella facoltà di addivenire a nuove censuazioni.*

1923 15 maggio-12 giugno Sentenza della corte di cassazione di Roma

Posta = Sindaco: Stanislao Mariani - Avvocati: Camillo Mapei, Angelo e Guido Ciarletta, Prof. Vittorio Scialoja

Borbona = Sindaco: Not. Luigi Marinucci - Avvocati: Nicola Taraschi, Prof. Antonio Salandra
Fondo per il Culto =

La Corte

Riuniti i due ricorsi, li rigetta entrambi, dichiara compensate le spese di questo grado e ordina la confisca dei depositi.

1924 29 luglio conferma della affrancazione del canone enfiteutico per la tenuta di Vallemare²⁶

« [...] Con atto 29 luglio 1924 rogato dal Notaio Pietro Placidi di Roma, ratificato con decreto 30 dicembre stesso anno dal Ministero della Giustizia, tra il Comune di Borbona e l'Amministrazione del Fondo per il Culto, con richiamo all'atto 13 agosto 1899, si convenne quanto appresso:

1 Le parti riconoscono che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna addì 1-14 luglio 1919 è fondata sopra un erroneo presupposto di fatto e cioè che quando la medesima fu pronunciata, il dominio diretto della tenuta [di] Vallemare, già spettante all'Amministrazione del Fondo per il Culto, fosse tuttora in vita, mentre in realtà erasi estinto in virtù dell'avvenuta affrancazione.

2 Conseguentemente dichiarano che la detta sentenza debba, nei loro reciproci rapporti ritenersi priva di qualsiasi effetto giuridico, come se non fosse stata pronunciata.

3 L'Amministrazione del Fondo per il Culto dichiara quindi che, stante l'avvenuta affrancazione con l'integrale pagamento dell'intero prezzo, nessun diritto più ad essa compete, né altro a pretendere dal Comune di Borbona.

1926 20 febbraio ricorso al Regio Commissario degli Usi Civici di Aquila per

²⁶ dalla sentenza del 1932 del R. Commissario degli Usi Civici di Roma

l'Abruzzo²⁷

«[...] Pubblicato il R. Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel Regno, il Comune di Posta con ricorso in data 20.2.1926 presentò istanza al R. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Abruzzo perché fosse ordinata la citazione in giudizio del Comune di Borbona per sentire

in via principale

1 Ordinare lo scioglimento senza compenso della promiscuità nella tenuta di Vallemare e nella bandita della Macchiola, ed assegnare al Comune di Posta la tenuta di Vallemare ed al Comune di Borbona la tenuta della Macchiola.

2 Ordinare la reintegra al Comune di Posta della Bandita di Figino ed il contemporaneo scioglimento della promiscuità degli usi costituiti dagli istrumenti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, ed assegnare ad esso Comune di Posta una zona di territorio di gran lunga maggiore che non al Comune di Borbona.

In via subordinata il Comune di Posta chiese nella divisione della tenuta di Vallemare, una zona di gran lunga maggiore di quella da assegnarsi al Comune di Borbona, e una parte della Bandita "La Macchiola".

Con decreto 12.3.1927 il Commissario Regionale ordinò la comparizione in giudizio delle parti per l'udienza 20 giugno stesso anno.

A sua volta il Comune di Borbona, con ricorso in data 7 giugno 1926, diretto pure al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R.D. Legge 22.1.1924 n. 751 denunciò che il Comune di Borbona, in forza degli atti 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, aveva sul territorio del Comune di Posta:

a- il diritto di legnare per qualsiasi uso nella zona racchiusa nella linea: Sommità di Cagno – Villa di Laculo – Villa di Sigillo al di qua del fiume Velino verso Borbona – Villa di Sigillo, infra e verso l'Abazia di S. Quirico, in qualunque luogo tanto al di qua quanto al di là del fiume;

b- il diritto di far calcare e carboniere entro gli stessi confini, non solo per uso proprio dei naturali di Borbona, ma anche per farne industria e commercio senza alcun limite;

c- il diritto di abbeverare al fonte denominato li Valloni o li Vallaoni;

d- il diritto di riguardare il fieno nel così detto "Pratolungo" fino a tutto il 15 luglio oltre il diritto di compascolo sullo stesso prato in tutto il resto dell'anno;

e- gli usi civici di pascere, di legnare, abbeverare, far calcare e carboniere, ecc. *su tutto il territorio di Posta* che competevano ai naturali della frazione Piedimordenti prima che questa fosse staccata dal territorio di Posta e fosse aggregata a quello di Borbona.

Con decreto 14.6.1926 il Commissario Regionale ordinò la comparizione in giudizio delle parti per l'udienza del 5 agosto stesso anno.

1929 7 marzo ricorso al Regio Commissario per gli Usi Civici di Roma

1932 11 luglio-3 agosto Sentenza del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Roma

Posta = Podestà: Cav. Stanislao Mariani - Avvocati: Camillo Mapei e Guido Ciarletta

Borbona = Podestà: Luigi Marinucci - Avvocato: Vittorio De Lectis

«[...] nell'anno 1813, gli incaricati della formazione del nuovo catasto provvisorio per il Comune di Borbona, allibrarono una parte della tenuta di Vallemare, come montagna pascolativa, in testa al Comune di Borbona, ed una parte come terreno lavorativo, ai privati censuati.

Da questa epoca si riaccessero le dispute tra il Comune di Posta e quello di Borbona circa la delimitazione della tenuta e circa i reciproci diritti su di essa. [...]»

«[...] Mentre pendevano i relativi giudizi davanti il Commissario degli Abruzzi, i territori dei Comuni di Posta e di Borbona con R.D. Legge 2 gennaio 1927 n. 1, furono staccati dalla Provincia di Aquila ed aggregati alla Provincia di Rieti facente parte alla giurisdizione territoriale del

²⁷

dalla sentenza del 1932 del R. Commissario degli Usi Civici di Roma

Commissariato per l'Italia Centrale.

Le cause furono pertanto riassunte davanti questo Commissariato.

«[...] Tanto il Comune di Posta, quanto il Comune di Borbona, nelle loro conclusioni chiedono in via principale che la promiscuità sulla tenuta di Vallemare sia sciolta senza compenso in conformità al disposto della prima parte dell'art. 8 [della Legge] del 16 giugno 1927 n. 1766, sebbene ciascuno dei contendenti applichi in modo diverso il principio e [con] conseguenze materiali assai diverse.

Il Commissario osserva che nella specie non si versa in alcuna delle ipotesi previste dalla prima parte dell'art. 8 della Legge 16.6.1927 n. 1766.

La promiscuità tra Comuni sopra terre comunali soggette ad usi civici è in ogni caso contemplata dal disposto del capoverso dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 e si scioglie con compenso; senza di che alcune popolazioni potrebbero perdere il mezzo di soddisfare a quei bisogni, cui provvedevano nello stato di promiscuità, cosa ben lontana dallo spirito della legge.

Osserva che tra le parti si controverte circa l'entità e la estensione dei reciproci diritti sulla tenuta; pertanto occorre dirimere la controversia, la quale va decisa in base alle statuizioni del giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna e al contenuto degli atti contrattuali 13.8.1899 e 29.7.1924.

«[...] l'atto medesimo ebbe per oggetto la cessione dell'esercizio di diritti di dominio diretto sulla intera tenuta.

Questa ultima statuizione della Corte Bolognese, ha bisogno di essere particolarmente illustrata, poiché l'esistenza del diritto di dominio diretto e del suo esercizio ha per presupposto che il diritto di proprietà sia scisso mercè la separazione del dominio utile dal diretto, mentre nei riguardi della tenuta di Vallemare è accertato che la parte di essa nella quale il dominio diretto era separato dall'utile, misurava solo coppe 2728, in confronto delle 27000 coppe e più che misurava la parte della tenuta in cui il dominio utile era ancora unito al diretto.

Dalla lettura della motivazione della sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte Bolognese appare manifesto che con la predetta statuizione la Corte ebbe a giudicare che Casa Farnese cedette al Comune di Borbona *l'esercizio dei diritti dominicali* ad essa spettanti sulla tenuta, e cioè l'esercizio del *diritto di proprietà* sulla parte della tenuta non censita, la quale parte era tutta selva e bosco che non serviva ad altro se non a fare legna ed erba, e *l'esercizio del diritto di dominio diretto* sulla parte della tenuta censita denominata "estagli di Vallemare".

La cessione dell'esercizio del dominio diretto sulla parte censita si concretava naturalmente nel diritto, dato al Comune di Borbona, di esigere i canoni e i laudemi dai rispettivi censuati. La cessione dell'esercizio dei diritti dominicali sulla parte non censita della tenuta si sostanziava, come risulta anche dallo stesso atto di cessione, precipuamente nel diritto da parte del Comune di Borbona, di fare nuove censuazioni.

Per trovare una logica spiegazione del perché la Corte di Appello abbia giudicato che al Comune di Borbona spettasse l'esercizio del dominio diretto, non solo sulle terre censite, ma anche sulla parte non censita della tenuta, occorre riflettere:

- che i pascoli ed i boschi, unica utilità della tenuta, erano intieramente assorbiti dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università di Posta e di Borbona;
- che il diritto di fare censuazioni importava nell'atto stesso del suo esercizio la separazione del dominio utile dal dominio diretto,
- che *pertanto il diritto di proprietà sulla parte della tenuta non censita sostanzialmente si risolveva, in pratica, nel diritto di dominio diretto su quelle terre che eventualmente sarebbero state sottoposte a nuove censuazioni.*

E che in questo senso soltanto siasi inteso parlare di dominio diretto sull'intera tenuta, è confermato dal fatto che la Corte Bolognese chiaramente rilevò, tra l'altro, che con l'atto del 1793 Casa Farnese aveva delegato a Borbona il diritto di censuare i terreni non ancora censiti e quelli pei quali eventualmente si fosse verificata la devoluzione, e gli aveva delegato pure il diritto di rivendicare i terreni per avventura usurpati, come avrebbe potuto fare il proprietario.

Dagli atti contrattuali del 13 agosto 1899 e 29 luglio 1924 risulta:

1 che il Comune di Borbona ha affrancato il canone enfiteutico di ducati 86 e grana 14 e ½ dovuto a Casa Farnese e poi al Fondo per il Culto in virtù dell'atto 17 giugno 1793

2 che il Fondo per il Culto ha riconosciuto:

- a- che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna il 1-14 luglio 1919 fu fondata su un erroneo presupposto di fatto e che cioè quando la medesima fu pronunciata, il dominio diretto già spettante all'Amministrazione del Fondo per il Culto sulla tenuta di Vallemare fosse tutt'ora in vita, mentre erasi estinto in virtù dell'affrancazione.
- b- che stante la avvenuta affrancazione, con l'integrale pagamento dell'intero prezzo, nessun diritto più ad essa amministrazione compete.

Ora, ove si consideri che nel 1793 fu ceduto al Comune di Borbona per un canone annuo enfiteutico l'esercizio dei diritti già competenti al Barone Cornesio, e dei quali, secondo la Corte di Bologna, sarebbe rimasta titolare la cedente Casa Farnese, pur avendo trasferito ogni utilità, appare manifesto che a seguito dell'affrancazione del canone, il cui valore è chiarito e completato dall'atto del 1924 proveniente dal successore di Casa Farnese, il Comune di Borbona è subentrato in tutti i diritti che competevano sulla tenuta di questa Casa, diritti che sono quelli stessi già competenti al Barone Cornesio ed a Margherita d'Austria, e cioè la *proprietà della parte non censita della tenuta, con le limitazioni dipendenti dagli usi civici e dai diritti spettanti ai Comuni di Posta e di Borbona, e il dominio diretto della parte censita della tenuta stessa.*

Devesi pertanto concludere che i diritti che gli uomini ed i Comuni di Posta e di Borbona rispettivamente hanno sulla tenuta di Vallemare sono i seguenti:

Gli uomini ed il Comune di Posta:

i diritti di pascere e di legnare sulla intera tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare nella parte della stessa tenuta inclusa nel territorio specificato nelle transazioni del 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606;

Gli uomini ed il Comune di Borbona:

i suddetti diritti tutti a termini ed alle condizioni delle transazioni sopra citate, e cioè:

Gli uomini di Borbona:

- a- il diritto di pascere con animali propri o tenuti a soccida nella bandita di Laculo o Vallemare, anche durante il tempo della vendita o locazione delle erbe, da farsi dalla Università di Posta, dalle calende di marzo alla festa di S. Angelo di settembre, nella zona inclusa tra i seguenti confini: Prato Corto, Monte Popone, Colle a fianco della possessione Giannella, Fossato vicino alla strada di Vallemare per la terra di Virgilio Mancini, sommità di Colle Vecchio, Terra e Cesa di Francesco Magari, Sommità Selva di Cagno, Fossetta dei Fiascari, con l'obbligo di lasciare i prati ivi esistenti per gli uomini di Posta, eccezione fatta di una piccola porzione del Prato detto di Faustino dopo falciato il fieno;
- b- il diritto di pascere in tutta intera la bandita di Laculo o Vallemare coi propri animali anche tenuti a soccida dal 30 di settembre al 15 aprile, fatta eccezione dei prati da riguardarsi alle calende di marzo, con divieto dal 15 aprile in poi e fino alla entrata dei fittuari della Posta (ma non mai oltre il 6 di giugno) di entrare a pascolare nella detta montagna e bandita.

Gli uomini di Borbona abitanti in Vallemare e vicino ai prati di Laculo:

- a- il diritto di pascere nella montagna di Laculo prima dell'entrata dei fittuari nella zona inclusa fra i seguenti confini: *Sommità di Monte Popone, Prato Granaria, Fossa dei Corvi, Colle Vecchio, Sommità Cese Mario Mancini, Valle del Tratturo;*
- b- *il diritto di pascere in tutta l'intera bandita* e la montagna di Laculo coi propri animali anche tenuti a soccida, a cominciare dal momento dell'entrata dei fittuari ma non più tardi del 6 giugno.

Gli uomini di Borbona aventi terre arative nelle contrade di Vallemare e di Laculo:

il diritto di pascere su tutta la bandita di Laculo e Vallemare con otto bovi aratori e di abbeverarli alla fonte dei Vallaoni o dei Valloni²⁸ nell'atto della coltura.

Gli uomini di Borbona:

²⁸ nel documento è scritto, erroneamente, "e dei Vallani"

i diritti di legnare e di fare asportare legna dentro e fuori il territorio di Posta e di fare carbonare, non solo per loro uso, ma anche per rivenderne ad altri, sebbene forestieri, nella parte della tenuta inclusa nel territorio specificato negli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606.

Il Comune di Borbona:

- a- il diritto di proprietà nella parte della tenuta non censita con le limitazioni derivanti dagli usi civici come sopra specificati;
- b- il diritto di dominio diretto sulla parte della tenuta censita.

Quest'ultimo diritto però non ha alcun riflesso sulla presente controversia perché la parte della tenuta promiscua soggetta a divisione è solo quella non censita sulla quale gravano gli usi civici.[...]

«[...] Si è accennato nelle difese delle parti al concetto che, riconosciuta ad un Comune la proprietà di un territorio, si debba dividere il fondo assegnandone una parte al Comune medesimo quale proprietario, ai sensi dell'art. 5 della legge, salvo a suddividere l'altra quota assegnata agli utenti, quando gli usi si esercitino da più popolazioni.

Ma questa idea non è esatta, perché incompatibile col sistema della legge del 1927, che non conosce divisione di terre tra il Comune e i propri cittadini, e che per lo scioglimento della promiscuità tra Comuni stabilisce unico criterio il solo capace di corrispondere ai bisogni delle popolazioni rurali: quello indicato dal secondo comma dell'art. 8. Il fatto che possa appartenere ad un Comune la proprietà di un terreno, soggetto ad usi promiscui, non è che uno dei vari aspetti della promiscuità, e significa solo che nello scioglimento si terrà conto anche di questo diritto per il valore che esso potrà avere secondo le circostanze. [...]

«[...] è principio di diritto, ormai universalmente accertato, che gli usi civici ed i demani universali sono inalienabili ed imprescrittibili. [...]

«[...] Tra di esse parti vi è invece contestazione circa gli usi civici competenti ai naturali della frazione Piedimordenti la quale una volta faceva parte del Comune di Posta ed oggi fa parte del Comune di Borbona, e circa il diritto di legnare e di far calcare e carbonare sul territorio [del] Comune di Posta fuori dai confini della Tenuta di Vallemare spettanti ai naturali di Borbona in virtù degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606.

Rispetto ai diritti civici dei naturali di Piedimordenti il Comune di Borbona ha chiesto che gli venga assegnata una parte dell'intero demanio del Comune di Posta in compenso degli usi civici che sul detto demanio spetterebbe ai predetti naturali.

Osserva che la domanda alla quale resiste il Comune di Posta non può accogliersi, non solo dagli atti non risulta che i naturali di Piedimordenti abbiano mai esercitato gli usi civici su tutto il territorio di Posta; ma dagli atti del 1573 e 1606 rilevasi che a quell'epoca gli abitanti di Piedimordenti non venivano considerati come uomini di Posta, ma come facenti parte di un agglomerato con diritti propri, i quali erano dichiarati specificamente in concorso con quelli di Posta e di Borbona sopra un limitato territorio.

Non si sarebbe parlato degli abitanti di Piedimordenti se avessero avuto gli stessi diritti d'uso civico di quelli di Posta; cosa che riuscirebbe anche non verosimile, avuto riguardo al piccolissimo numero degli abitanti di quel luogo, i quali non avrebbero potuto estendere i loro usi sull'intero estesissimo territorio di Posta.

Osservazione simile potrebbe farsi per la frazione di Vallemare, rispetto alla quale il Comune di Borbona non riconosce gli stessi esorbitanti diritti, che mette innanzi per Piedimordenti.

Deve dunque concludersi che i naturali di Piedimordenti non abbiano mai avuto sul demanio comunale di Posta altri diritti all'infuori di quelli che ad essi spettano sulla tenuta di Figino in virtù degli atti di transazione del 1573 e 1606. [...]

«[...] Il Commissario Regionale Ogni altra contraria istanza disattesa:

- 1- Ordina lo scioglimento a norma dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, delle promiscuità esistenti tra il Comune di Posta e il Comune di Borbona sulla tenuta di Vallemare, sulla bandita della Macchiola, sulla tenuta di Figino, sul territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio del Comune di Posta fuori della tenuta di Vallemare soggette al di-

ritto di legnare e di far calcare e carbonare

2- Nomina a perito l'Agr. Paolo Prestia domiciliato in Roma Via Chiana n. 35 con l'incarico di identificare sul posto le terre soggette a promiscuità in conformità degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, al giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna ed alle suesposte considerazioni.

3- Ordina che il Perito, fatta l'identificazione, proceda allo scioglimento delle promiscuità mediante l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore alla entità ed alla estensione dei diritti reciproci dei partecipanti, tenuto conto della popolazione, degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune.

4- Ordina che il Perito, nel termine di giorni cento-ottanta dalla notifica di questa sentenza, depositi nella segreteria del Commissariato la sua relazione che sarà giurata nell'atto del deposito.

5- Riserva le spese, mettendo l'anticipazione di quelle di perizia a metà tra i due Comuni, salva la ripartizione definitiva.

1932 6 dicembre deposito della relazione del perito Agr. Prestia²⁹

«[...] la **Tenuta di Vallemare**, di Ett. 1279.55.99, comprende terre di proprietà privata, non soggette ad usi civici, per Ett. 349.29.17 e terre di proprietà del Comune di Borbona, soggette ad usi civici, per Ett. 930.26.82; tali dati risultano rilevati in base alle mappe del vigente Catasto geometrico, oltretutto in base ai documenti di causa ed ai rilievi eseguiti sul posto.

Le terre del Comune di Borbona, poi, risultano costituite per Ett. 624.14.85 da boschi di faggio e per Ett. 306.11.97 da pascolo. Risultano specificati minutamente i relativi dati catastali e le relative caratteristiche, in base alle quali la zona boschiva è stata valutata in L. 1.207.978,70 e la zona pascolativa in L. 62.373,94, con un valore totale di L. 1.370.352,64.[...]»

«[...] Quindi il Perito ha preso in esame i vari elementi in base ai quali deve addivenirsi allo scioglimento della promiscuità di che trattasi. E cioè:

a) per la **Tenuta di Vallemare**, a norma della sentenza parziale già ricordata in narrativa, egli ha ritenuto che i diritti dei due Comuni di Borbona e di Posta, in relazione al diritto di pascolo possano considerarsi, in senso assoluto, equivalenti, concretandosi nella facoltà riconosciuta agli uomini di Posta e di Borbona, di pascolare tutto l'anno nell'intera Tenuta, ad eccezione, per gli uomini ed il Comune di Borbona, di brevi divieti su dei terreni prativi oggi non soggetti ad usi civici perché privati, e di altri brevi divieti in ordine di tempo, compensati dal diritto di pascolo coi buoi aratori, per gli uomini di Borbona, i quali soltanto hanno le terre arative in detta Tenuta.

– Inoltre ha rilevato che, di fatto, il Comune di Posta, da tempo immemorabile, non ha più esercitato alcun diritto di pascolo nella Tenuta medesima, eccetto che da un ventennio per opera dei nuovi pastori di Laculo e di qualche abitante di Villa Camponeschi, frazione di Posta;

– che, invece, tale diritto è stato intensamente esercitato dagli antichi pastori di Borbona, specie per la frazione di Vallemare, che è posta all'interno della Tenuta;

– che, essendo tali pascoli di alta montagna, sono essenzialmente estivi e scarsamente primaverili ed autunnali, onde la necessità dei brevi divieti di tempo occorrenti per le erbe estive;

– che le zone di Laculo, Villa e Posta, dispongono di pascoli invernali sufficienti ai loro bisogni, mentre Vallemare non ne ha alcuno e Borbona ne ha alcuni non bastevoli ai propri bisogni;

– che Posta è anche abbondantemente fornita di pascoli estivi nel proprio territorio.

In ordine, poi, agli elementi modificatori voluti dalla legge, il Perito ha rilevato:

– che il Comune di Posta conta 2.427 abitanti, dispone di un territorio di Ett. 6620.24.58 con una rendita imponibile di L. 65.372,26, comprensivo di pascoli, boschi ed altre colture;

– che il Comune di Borbona conta 2.280 abitanti e dispone di un territorio di Ett. 4449.82.37

²⁹ dalla sentenza del 1949 del Commissario degli Usi Civici di Roma

con una rendita imponibile di L. 50.855,04, comprensivo di seminativi, prati, pascoli, boschi ed altre colture;

- che il Demanio del Comune di Posta è di Ett. 2912.77.38 con una rendita imponibile di L. 9.065,68, ed il Demanio del Comune di Borbona è di Ett. 1828.53.00 con una rendita imponibile di L. 6.775,90.

In ordine al bestiame ha accertato:

- che il Comune di Posta dispone di bestiame stazionario e transumante di capi ovini n° 7.100, mentre i suoi terreni ne possono alimentare n° 11.000;
- che il Comune di Borbona dispone di n° 10.300 capi ovini, mentre i suoi terreni ne possono alimentare circa n° 4.600;
- che, infine, il Comune di Posta manda a pascolare nella Tenuta in esame, per ragioni di vicinanza, solo una parte del bestiame delle predette frazioni di Villa Camponeschi e di Laculo, per un equivalente di circa 1.000 capi; mentre il Comune di Borbona vi manda a pascolare una parte del bestiame del Capoluogo e della frazione di Vallemare, per complessivi capi 3.000 circa;
- che le frazioni di Villa Camponeschi e di Laculo formano insieme 400 abitanti, mentre il Capoluogo di Borbona e la frazione di Vallemare ne formano 2.194.

E quindi, valutati comparativamente gli elementi suesposti, il Perito, è addivenuto alla conclusione che il bisogno di terreni a pascolo, per il Comune di Posta è di gran lunga inferiore a quello del Comune di Borbona, e può valutarsi al massimo in $\frac{1}{4}$ del valore dei pascoli comunali dell'intera Tenuta, soltanto in forza del suo antico diritto, mentre al Comune di Borbona i residui $\frac{3}{4}$ necessitano per i suoi bisogni reali.

E quindi, in termini di valore, al Comune di Posta dovrebbero essere assegnati pascoli per L. 40.593,49, ed al Comune di Borbona per L. 121.780,45.

In ordine al terreno boschivo, poi, il Perito ha preso in esame la prefata sentenza, nonché le transazioni in essa richiamate, ed ha rilevato che, in valori assoluti, i diritti civici del Comune di Borbona sarebbero pari ad $\frac{1}{3}$ del valore di tutti i boschi della Tenuta, mentre quelli del Comune di Posta sarebbero pari alla metà di tale valore. Considerati, quindi, gli altri elementi di valutazione dettati dalla legge, ha rilevato che al Comune di Borbona spetta anche la proprietà su tali boschi;

- che i boschi medesimi sopravanzano i bisogni dei due Comuni;
- che gli usi civici di legnare, anche per uso industriale, sono stati esercitati da tempo immemorabile da Borbona su tutta la Tenuta;
- che tali usi non risultano, invece, esercitati dal Comune di Posta, eccetto che da pochi anni dalle sole frazioni di Villa Camponeschi e Laculo;
- che la lontananza della Tenuta dal Capoluogo di Posta e dalle altre sue frazioni non vi rendono conveniente l'esercizio dell'uso civico di che trattasi, come al contrario si verifica per il Capoluogo di Borbona e, ancor più, per la sua frazione di Vallemare, per i quali necessita.

E quindi il Perito ha concluso che al Comune di Posta dovrebbe assegnarsi $\frac{1}{3}$ del valore di tutti i boschi della Tenuta, per un ammontare di L. 402.659,57, contro un valore di L. 805.319,13, da assegnarsi al Comune di Borbona.

1949 3 luglio-14 settembre Sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Roma

Borbona = Avvocati: Guido Baranello che lo rappresenta e difende, col concorso degli avvocati Ubaldo Bafile e Bonifacio Giuseppe Marinucci

Posta = Avvocati: Camillo Mapei dal quale è rappresentato e difeso, col concorso dell'Avv. Guido Ciarletta

«[...] il Commissario rileva che, indubbiamente, per quanto si attiene alla norma da applicare per la soluzione della questione in esame, la decisione adottata dalla predetta sentenza parziale è da ritenere, in questa sede, cogente.

E quindi sarebbe del tutto ininfluyente ogni considerazione sulla fondatezza o meno della tesi a

riguardo sostenuta dal Comune di Borbona. Quel che, invece, va posto in evidenza è il fatto che in detta sentenza il diritto di proprietà spettante a tale Comune sulla Tenuta di Vallemare venne esplicitamente riconosciuto, affidandosi al Perito il compito di valutarlo ai fini del giudizio.

Né può considerarsi preclusivo, a riguardo, il rilievo già sopra richiamato in ordine alla portata completa di tale diritto all'atto della cessione fattane dal Cornesio³⁰ al Comune medesimo, avendo tale rilievo una semplice portata storica e non assoluta. Ed è invece di comune nozione che il diritto di che trattasi può esplicarsi in forme sempre più varie ed estese con il pregiudizio della scienza ed in ispecie con il perfezionarsi dei sistemi di sfruttamento di ogni singola specie di terreno.

Comunque, poi, sarebbe addirittura assurdo valutare i diritti del Comune di Borbona soltanto in funzione degli usi civici a lui spettanti prima di acquistare la proprietà della Tenuta, rendendo del tutto inoperante tale acquisto, così come sostenuto dal Perito De Marchis e come richiesto dal Comune di Posta.

Né è difficile convincersi come tali considerazioni trovino conferma sicura proprio nella disposizione di cui al citato art. 8 della legge, comma 2°, della quale occorre fare applicazione; tale norma, infatti, stabilisce come criterio primario per lo scioglimento delle promiscuità, l'assegnazione in piena proprietà a ciascun Comune di una parte delle terre "*corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre*" medesime, aggiungendo poi i così detti "*elementi moderatori*". E quindi, nel caso in esame, si sarebbe dovuto stabilire, anzitutto, il rapporto in cui venivano a trovarsi i diritti civici del Comune di Posta di fronte a tutti gli altri diritti del Comune di Borbona, applicando, poi, gli eventuali elementi moderatori relativi alle fattispecie.

All'opposto, invece, il Perito Prestia ha portato l'indagine principale sul rapporto esistente tra gli usi civici dei due Comuni, non curandosi affatto di considerare, per la zona pascolativa, l'esistenza del diritto di proprietà del Comune di Borbona, e considerando tale diritto, per la zona boschiva, come uno dei vari elementi moderatori e quindi accessori.

Né è chi non veda che un siffatto criterio abbia necessariamente danneggiato il Comune di Borbona anzidetto, avendo posto in primo piano un elemento (entità degli usi civici spettanti prima dello acquisto della proprietà) che in effetti poteva valutarsi in misura inferiore al corrispondente diritto del Comune di Posta (come dimostrato dal Perito De Marchis) ma che era ormai divenuto irrilevante perché assorbito dall'elemento ben più vasto ed economicamente più rilevante, del diritto di proprietà.

Nel caso in esame, invece, non era da attuarsi una liquidazione di promiscuità per condominio, ma sebbene di una promiscuità per servitù, come tali essendosi venuti a determinare gli usi civici del Comune di Posta, rispetto al diritto di proprietà del Comune di Borbona.

Ed anche tale rilievo non può ritenersi in contrasto con la sentenza parziale più volte menzionata, in quanto risulta che il primo giudice ebbe a specificare che il sistema della legge del 1927 "*non conosce divisione di terre tra il Comune ed i propri cittadini*" confermando, così, implicitamente l'assorbimento per "*confusione*", che si era determinato tra gli usi civici vantati dagli abitanti del Comune di Borbona ed il diritto di proprietà successivamente acquisito dal Comune medesimo.

La entità degli usi civici già spettante al Comune di Borbona, invece, doveva essere presa in considerazione (onde la necessità della individuazione fattane dal primo giudice) per potere più rettamente individuare la entità degli usi civici del Comune di Posta (attraverso le limitazioni reciproche che si erano venute a costituire), ma solo nell'ambito di tale indagine.

Ma per tale punto, sovra ogni altra considerazione, doveva ritenersi preminente il fatto, incontestato tra le parti, che sulla zona pascolativa di Ett. 306.11.97 il Comune di Posta manda a pascolare soltanto una parte del bestiame di una sua frazione adiacente alla Tenuta, per circa 1.000 capi ovini, disponendo di altri pascoli idonei ad alimentare un equivalente di 4.000 pecore in più del bestiame attualmente posseduto dalla sua popolazione; onde la necessità di valuta-

³⁰ per dir meglio: chi era succeduto a Cornesio nel feudo

re entro limiti molto ristretti la zona di territorio spettante in compenso dei suoi predetti diritti. E che, sulla zona boschiva di Ett. 624.14.85, l'uso civico di legnare, spettante a detto Comune [di Posta], da tempo non risulta più esercitato, salvo che da pochi anni per i bisogni dei 400 abitanti delle frazioni di Villa Camponeschi e di Laculo, con eguale necessità di limitare al massimo la quota di terreno da assegnargli.

Per tale punto, quindi, la perizia Prestia deve essere sottoposta a revisione, ritenendo il Commissario eccessiva la quota assegnata al predetto Comune di Posta per complessive L. 443.252 sul valore totale della Tenuta di L. 1.370.352,64.

«[...] e per l'effetto:

- I) assegna in piena proprietà al comune di Posta:
- a) *Una parte della Tenuta di Vallemare, della superficie di Ett. 223.88.68 e del valore di Lire 447.322,26*, costituita da un grande corpo di terra a mezzogiorno ed a levante della Tenuta medesima, formata per maggior parte di migliori boschi della Tenuta, e per minore parte di terra a pascolo, avente i seguenti confini:
- ad est con la rimanente Tenuta mediante la strada Pratolungo, Pozzo di Gesù, e col resto della Tenuta;
 - a sud-ovest col territorio di Micigliano mediante la linea che dal Pozzo di Gesù va alla Vena dell'Aquila;
 - ad ovest con il territorio di Posta, costiera sinistra del fiume Velino, mediante la linea Vena dell'Aquila, strada del Cerreto fino al fosso della Palombara;
 - a nord col fosso della Palombara.
- II) assegna in piena proprietà al comune di Borbona le seguenti terre:
- a) *la rimanente parte della Tenuta di Vallemare, della superficie di Ett. 706.38.14, del valore complessivo di L. 923.030,38*, la quale è costituita da boschi e pascoli, aventi i seguenti confini generali:
- ad est - nord-est con il rimanente territorio di Borbona, mediante la linea: Capo Valle Orticara, Monte Vetica, Pizzaro, Peschietti, Prati di Laculo, Monte Popone;
 - a sud-est col Comune di Cagnano, mediante la linea: Capo Valle Orticara, Ara di Giampasquale, Ara di Francesca, Termine delle Quattro Facce, Pozzo di Gesù;
 - a sud col Comune di Antrodoco, mediante la linea: Termine delle Quattro Facce, Pozzo di Gesù;
 - ad ovest colla parte della Tenuta che si assegna a Posta, mediante la linea della stradella Pozzo di Gesù, Pratolungo, Fosso della Palombara, e col Comune di Posta di seguito mediante la strada di Cerreto;
 - a nord col Comune di Posta, mediante la stradella e mediante la linea di S. Pietro di Laculo e Monte Popone.

1950 16 giugno-26 luglio Sentenza della corte d'appello di Roma

Posta = Sindaco: Bernardino Calabrese - Avvocati: Mario Ciarletta che lo rappresenta e difende in unione agli Avv.ti Guido Ciarletta e Camillo Mapei

Borbona = Sindaco: Vincenzo Lopez - Avvocati: Alfredo Mancini che lo rappresenta e difende in unione all'Avv. Bonifacio Giuseppe Marinucci

«[...] Nella soggetta materia demaniale di controversia di usi civici, la legge 16 giugno 1927 n. 1766, al comma 3°, delimita in modo espresso e tassativo il campo ed i termini in cui è concesso reclamo a questa Sezione Speciale di Corte di Appello dalle decisioni adottate dai Commissari regionali, e statuisce che i reclami contro le decisioni preparatorie e interlocutorie, costituenti l'iter processuale, potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro di questa. Il detto iter processuale non può dirsi cessato e le decisioni dei Commissari regionali non possono dirsi definitive, agli effetti della appellabilità, se non sia chiuso il ciclo della procedura di accertamento della qualità e proprietà delle terre soggette a diritti di usi civici, e di qualsiasi uso di promiscuo godimento delle terre medesime spettante agli abitanti di Comuni o di frazioni di Comune, di cui all'art. 8 della legge, anche negli svariati

ti atteggiamenti della esplicazione e della estensione dei diritti medesimi, giusta costante giurisprudenza di questa Corte e come ha statuito la Corte Suprema di Cassazione fin dalle sentenze 27 giugno-22 luglio 1932.

Alla stregua di tali principi, la Corte Avvisa che la detta sentenza 11 luglio - 3 agosto 1932, del Commissario degli Usi Civici di Roma, non può ritenersi definitiva. Giacché le statuizioni contenutevi non chiudono la procedura di accertamento sulla estensione dei diritti in controversie, relativi alla promiscuità della quale si dispone lo scioglimento, in quanto vi si dà incarico al perito di identificare sul posto le terre soggette alla promiscuità medesima, in conformità degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606, al giudicato 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna, ed alle considerazioni esposte dal Commissario nella sua decisione.[...]

«[...] La Corte ritiene che sono infondati e inattendibili i motivi come sopra dedotti dai due Comuni di Posta e di Borbona, e che di conseguenza devono rigettarsi gli appelli da essi rispettivamente proposti contro la detta sentenza Commissariale 11 luglio-3 agosto 1932, che va confermata.

Contrariamente agli assunti dei due Comuni appellanti, e in conformità all'avviso del primo giudice in tale sentenza del 1932, l'entità e l'estensione dei diritti reciproci dei Comuni medesimi e degli uomini di essi sulla Bandita o Tenuta di Vallemare, devono ritenersi definitivamente fissati in base alle statuizioni, aventi forza di cosa giudicata, della sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte di Appello di Bologna, ed al contenuto degli atti contrattuali 13 agosto 1899 e 29 luglio 1924. [...]

«[...] D'onde appare manifesto che, a seguito della affrancazione del canone, il cui valore è chiarito e completato dall'atto del 1924, proveniente dallo avente causa di Casa Farnese, il Comune di Borbona è subentrato in tutti i diritti che sulla Tenuta di Vallemare competevano alla Casa Farnese medesima, diritti che sono quelli stessi spettanti al Barone Cornesio ed a Margherita d'Austria, e cioè, la proprietà della parte non censita della Tenuta con le limitazioni dipendenti dagli usi civici e dai diritti spettanti ai Comuni ed agli abitanti di Posta e di Borbona, ed il dominio diretto della parte censita della Tenuta medesima. [...]

«[...] Gli usi civici traggono la loro genesi dal diritto alla vita, dal bisogno delle popolazioni di alimentarsi usando le terre e i prodotti di esse mediante occupazione ed esecuzione di lavori per farle fruttare.

Tale fenomeno fu segnalato anche dagli antichi giuristi Romani, come emerge dal seguente passo di Paolo nella L. 1 parte 1 de acquir. vel amitt. possess. 41,2: "Domini-umque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait: eiusque rei vestigium remanere de his, quae terra, mari, coeloque copiuntur; nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum apprehenderint".

La naturalis possessio dei Romani era la adprehessio corporalis o materiale, ben diversa e distinta dalla iuxta possessio.

Ne derivò la triplice distinzione del territorio:

- parte destinata all'uso pubblico della collettività, costituì il demanio pubblico o dei beni di uso pubblico (come strade, ecc.);
- parte convertita in proprietà privata;
- parte destinata agli usi di tutti, ma a beneficio di ognuno dei cives, per provvedere alle necessità ed ai bisogni della vita.

Gli usi del territorio di questa ultima categoria, col progresso dei tempi e con l'elaborazione dei glossatori e post-glossatori, furono denominati usi civici, che, dato il loro fondamento sul diritto alla vita, sul bisogno delle popolazioni di alimentarsi, vennero a costituire la riserva inalienabile dell'antico dominio che le popolazioni vantavano sulle terre, e come tale era ed è anche ritenuto imprescrittibile. Ne derivarono i principi seguenti: "retinerunt usum sine quo vitam nullus ducere populus potest; usus ... ut possint in oppido habitare et in dominiis territorio aliquam commoditatem inter se habere; et debent vassalli habere naturalia elementa ne ipsi inermem vitam ducant".

Da detta loro origine è derivato che gli usi civici appartengono ai "cives" come tali, cioè per il

vincolo iure soli, e che, per detta loro destinazione alle necessità della vita dei singoli, appartengono ad essi “uti singuli cives” e non già “uti universi”.

Si delinè e determinò così il demanio universale o comunale, costituito dai territori destinati agli usi civici dei cittadini, accanto al demanio regio e poi al demanio feudale ed a quello ecclesiastico, e sorse altresì il cosiddetto demanio promiscuo fra le Università vicine con partecipazione di usi, o su interi tenimenti, ovvero su parte degli stessi, che si chiamarono rispettivamente promiscuità generali e particolari.

Il concetto di diritto dominicale delle popolazioni come fondamento degli usi civici, fu statuito perfino legislativamente (nell’art. 15 della legge 2 agosto 1806). Nell’art. 11 delle Istruzioni 10 marzo 1810, poi, si statuì che gli usi civici potevano “riguardarsi come riserve più o meno estese del dominio, che le popolazioni rappresentavano sulle terre, o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere”, distinguendosi nelle tre classi di

usi civici essenziali (riguardanti lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini),

usi civici utili (comprendenti, oltre l’uso necessario personale, anche una parte di industria),

usi civici dominicali (contenenti partecipazioni a’ frutti ed al dominio del fondo).

Negli artt. 12 – 13 – 14 delle medesime Istruzioni del 1810 si faceva una indicazione specifica degli usi civici rispettivamente appartenenti a ciascuna delle dette tre classi, comprendendosi, tra altri, nel novero degli *usi civici utili*, il legnare indistintamente, il pascere anche per uso proprio sia in tutto sia in parte del dominio, il cuocer calce per mercimonio, e comprendendosi, tra altri, il novero degli *usi civici dominicali*, la partecipazione del diritto di fida o diffida dove questa esisteva, o dell’utilità dei terraggi o delle coverte o dei frutti che si vendono.

Gli usi civici, quindi, appartenevano ed appartengono, in massima, ai cittadini o alla popolazione “iure domini” e non già “iure servitutis”, pur non escludendosi che in via eccezionale gli usi possano essersi acquistati anche per prescrizione, secondo l’avviso espresso da Winspeare (Supplemento al Bull. n. 8 p. 163).

Gli antichi documenti, già ricordati ed esaminati, forniscono la dimostrazione che gli usi civici e diritti promiscui in controversia appartengono alle Università ed uomini di Posta e di Borbona “iure domini”.

Contrariamente poi all’arbitrio assunto dal Comune di Borbona, i detti promiscui diritti ed usi civici in controversia sono, non solo essenziali, ma anche utili, comprendendo in modo prevalente carattere e scopo di industria, come si evince dal fatto che l’utile dei pascoli e dei boschi era interamente assorbito dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università ed uomini di Posta e di Borbona; dal diritto di vendita dell’erba spettante alla Università di Posta; nonché dai diritti di costruzione di fornaci di calce e di calcare, e da quello di carbonare; dato che di essi negli antichi documenti e nella sentenza del 1919, si parla in modo generico o indistintamente, senza riferimento ai soli bisogni personali di famiglia degli uomini di Posta e di Borbona.

Per la loro entità ed estensione i medesimi diritti ed usi civici promiscui in controversia assorbono *l’intero utile dei pascoli e dei boschi della parte non censita* della Tenuta di Vallemare, come con forza di “res iudicata” ha oramai statuito la ripetuta sentenza del 1919 della Corte di Bologna, richiamandosi al riguardo agli antichi documenti da essa esaminati, e specialmente alle transazioni del 1573 e del 1606, nonché alle risultanze dell’inventario tratto dall’Archivio Farnesiano, nel quale si soggiungeva che “il restante di detto territorio (cioè la parte non censita della Tenuta di Vallemare) è tutto selva e bosco, che non serve ad altro che a far legna ed erba per animali, la vendita della quale spetta all’Università di Posta”, e deducendone la stessa Corte che “Casa Farnese non teneva alcun conto del Territorio che ad essa non dava utile”, e che perciò non aveva pensato a stipulare un corrispettivo per la cessione del dominio diretto di detti pascoli e boschi al Comune di Borbona, dei quali quest’ultima “non veniva beneficata, in quanto i detti terreni erano sfruttati dalle popolazioni di Posta e di Borbona”.

A tale situazione economico-giuridica nessuna modifica ha potuto apportare l’affrancazione fatta dal Comune di Borbona con gli atti contrattuali del 13 agosto 1899 e 29 luglio 1924; per-

ché, in forza della “res iudicata” del 1919, i mentovati diritti ed usi civici, ora in controversia, costituenti promiscuo godimento tra Comuni ed uomini di Posta e di Borbona, nella entità ed estensione suddette, per la loro inalienabilità ed imperscrittibilità, devono ritenersi tutt’ora integri ed invulnerati, quali erano in origine e tutt’ora esercitati dai Comuni e dagli uomini medesimi, dato che non risulta nel processo nessuna prova del mutamento di detta loro “qualitas”, entità ed estensione, mediante atto del potere sovrano, il solo che avrebbe potuto disporlo ed autorizzarlo.

La vigente legge del 16 giugno 1927 n. 1766, all’art. 8, al pari delle leggi eversive (Decreto 8 giugno 1807, Istruzioni 10 marzo 1810, Decreto 11 dicembre 1841), dalle quali trae origine, e delle quali è riproduzione, riconosce due cause di promiscuità: *il condominio* quando i territori delle due o più comunità formano una comunione di beni fra le medesime, e *le servitù* acquistate quando trattasi di diritti di uso che una popolazione ha acquistato sopra un territorio di altra popolazione mercè prescrizioni “longi temporis” o mercè altro titolo. Le promiscuità stesse [si] distinguono in *generalis* o *particolari*, a seconda che siano esercitate sugli interi territori dei partecipanti, o che si limitino a parte più o meno uguale dei territori promiscui.

Il concorso dei diritti ed usi civici dei due Comuni e degli uomini di Posta e di Borbona, avuto riguardo alla loro genesi ed alle risultanze degli atti antichi, e, specialmente, delle transazioni del 1573 e 1606, ed in forza della “res iudicata” della sentenza del 1919 della Corte di Bologna, *costituisce una comunione di beni particolari, o promiscuo per condominio dell’utile dominio del territorio non censito di 27.000 coppe della Bandita o Tenuta di Vallemare, e dei diritti sulla Bandita della Macchiola*. Trattasi quindi di *promiscuità per condominio particolare*, che, come esattamente ha ritenuto il Commissario regionale nella detta sentenza 11 luglio – 3 agosto 1932, va sciolta tra i due Comuni partecipanti, mediante compenso, a tenore del comma 2° dell’art. 8 della legge 1927 n. 1766.

Sono pertanto infondate e inattendibili, sia la tesi del Comune di Posta, che pretende che lo scioglimento debba farsi senza compenso a sensi del comma 1° dell’art. 8 della legge; sia la tesi del Comune di Borbona, la quale pretende invece che, per il diritto di proprietà spettantegli sulle terre in controversia, la porzione da assegnarsi ad esso debba determinarsi in misura superiore alla metà, e precisamente, in misura che si avvicini più ai sette ottavi anziché alla metà, e di conseguenza, in misura che si avvicini più ad un ottavo che alla metà la porzione da assegnarsi ai due Comuni di Posta e di Borbona in compenso della liquidazione degli usi civici, ai sensi del 2° comma dell’art. 8 della legge.

Ma tale tesi è infondata, perché dal Comune di Borbona, come si è già dimostrato, [ci] si basa sull’errato presupposto che i diritti e usi civici promiscui in controversia appartengono soltanto alla classe degli usi essenziali, nonché sull’erronea invocazione di applicazione al caso in esame dell’art. 5 della legge medesima in relazione all’art. 24 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332.

La Corte osserva che bisogna non confondere la promiscuità con gli usi civici, perché la promiscuità, come è contemplata dalla detta legge, rappresenta il concorso o la partecipazione di diritti di due o più persone giuridiche che non avrebbero avuto obbligo di stabilire tale comunione, mentre invece gli usi civici costituiscono diritti essenziali degli abitanti su un fondo, al quale essi erano legati.

Or l’art. 24 del Regolamento 1928 n. 332, che contempla non già una promiscuità, ma solo gli usi di pascolo, di legnatico, etc. che due o più comuni o frazioni o associazioni esercitano insieme sopra un territorio di proprietà privata altrui, non è applicabile al caso in esame, nel quale, come si è detto, vi ha una promiscuità particolare per condominio.

Esattamente, quindi, il Commissario nella sentenza del 1932 ha dichiarato: che è inesatta la tesi, con la quale si sostiene che, riconosciuta al Comune la proprietà di un territorio, si debba dividere il fondo assegnandone una parte al Comune medesimo quale proprietario, ai sensi dell’art. 5 della legge, salvo a suddividere l’altra quota assegnata agli utenti, quando gli usi si esercitino da più popolazioni; e che la tesi medesima è inesatta, perché incompatibile col sistema della legge del 1927 n. 1766, che non conosce divisione di terre tra il Comune ed i propri

cittadini, e che per lo scioglimento della promiscuità tra i Comuni stabilisce quale unico criterio quello indicato nel comma 2° dell'art. 8, in quanto è il solo capace di corrispondere ai bisogni delle popolazioni.

In conformità all'avviso contenuto nella detta sentenza Commissariale del 1932, si osserva che il fatto che possa appartenere ad un Comune la proprietà di un terreno soggetto ad usi e diritti promiscui, non è che uno dei vari aspetti della promiscuità; e che nello scioglimento si terrà conto anche di tale diritto di proprietà per il valore che esso potrà avere secondo le circostanze. Pertanto, nello scioglimento della promiscuità in controversia, del diritto di proprietà sulla parte della Tenuta di Vallemare su cui gravano gli altri diritti ed usi promiscui in parola, assorbenti l'intero utile del territorio medesimo, non può tenersi conto che dello scarso valore, che ormai, come si è detto, è stato fissato con forza di "res iudicata" dalla sentenza 1-14 luglio 1919 dalla Corte di Bologna. Questa, alle considerazioni già avanti richiamate al riguardo, riferendosi alla frase "praeter tamen pascua quae reperirentur occupata ac detempta in territorio et pertinentiis de Aposta", ossia occupati e detenuti da qualsiasi Università e persone, contenuti negli antichi istrumenti di donazione della Bandita di Vallemare o Laculo, rilevava che la parola "pascua" non significasse il solo uso di pascolo, ma il diritto nelle popolazioni di ritrarre dai territori pascolativi di tutto quell'utile che questi potavano dare, richiamando in proposito l'autorità del De Cange - Glossarium alla voce "pascua".

Il Fondo per il Culto, succeduto nei diritti di dominio diretto spettanti a Casa Farnese, che a sua volta era avente causa [di Margherita d'Austria e] dei Baroni Cornesio, non poté, in forza dell'affrancazione, trasferire al Comune di Borbona che i diritti stessi già spettanti a Casa Farnese in ordine alle terre non censite, pascolative e boschive, della Tenuta di Vallemare, cioè i diritti del contenuto come sopra precisato dal giudicato definitivo della sentenza del 1919 della Corte di Bologna.

L'appello principale contro la sentenza definitiva 3 luglio - 14 settembre 1949 dal Comune di Posta è basato sui seguenti motivi:

1°- che il Commissario ha erroneamente ritenuto che, per effetto della affrancazione del canone relativo a[lla Tenuta di] Vallemare da parte del Comune di Borbona, la promiscuità da sciogliersi debba considerarsi, non per condominio, ma per servitù;

2°- che il Commissario, mentre ritiene cogente la precedente sentenza del 1932, in quanto statuisce che lo scioglimento va fatto a sensi del comma 2° dell'art. 8 della legge 1927, e non già previo il distacco di una quota per la proprietà, come preteso da Borbona a sensi dell'art. 5 della legge, in relazione all'art. 24 del Regolamento 1928 n. 332, contraddicendosi poi, il Commissario stesso dà rilevanza al diritto di proprietà acquistato dal Comune di Borbona sulla Tenuta di Vallemare, ed afferma erroneamente che l'elemento proprietà debba mettersi in primo piano anche in ordine alle terre pascolive, nello stabilire il rapporto in cui venivano a trovarsi i diritti di Posta di fronte a tutti gli altri di Borbona, censurando perfino la perizia Prestia, in quanto, con il prescindere di detto elemento di proprietà (per averne tenuto conto solo in ordine alle terre boschive) e con il porre invece in primo piano l'elemento riguardante l'entità degli usi civici dei partecipanti alla promiscuità, avrebbe danneggiato il Comune di Borbona;

3°- che il Commissario, nell'omologare nel resto la perizia Prestia, (dopo averne rilevato taluni errori in parte da lui minimizzati), avrebbe seguito l'errore del perito sulla circostanza di fatto, a dire di Posta non esatta, che Borbona nella Tenuta di Vallemare manderebbe al pascolo maggior quantità di animali, rispetto a Posta. Ed avrebbe altresì seguito l'erroneo criterio di equivalenza dei diritti su[lla Tenuta di] Vallemare tra i due Comuni partecipanti, con manifesta violazione del giudicato, per il quale invece la promiscuità di Borbona sarebbe limitata rispetto a[lla Tenuta di] Vallemare ad una metà della Tenuta e a soli sei mesi all'anno;

4°- che sia stata assegnata a Borbona la zona in cui si trovano tutte le fonti della Tenuta di Vallemare, concedendosi ai naturali di Posta solo il diritto di utilizzare le acque della Fonte della Palombara, assegnata a Borbona, limitatamente ai bisogni dei loro animali; mentre Posta aveva in [=nella Tenuta di] Vallemare più fonti.

Censura infine l'appellante Comune di Posta, le decisioni sulla Bandita di Figino, rilevando

che rispetto ad essa il Commissario avrebbe ripetuto i calcoli errati del perito Prestia, il quale non l'avrebbe, perfino, né identificata né segnalata, nella pianta da lui redatta.

Chiede pertanto l'appellante Comune di Posta che, in riforma della sentenza del 1949, sia sciolta la promiscuità sulla base della perizia da parte del De Marchis, come specificato nelle relative conclusioni riportate in epigrafe, e che in subordine, si disponga, in revisione della perizia Prestia, la consulenza tecnica.

Il Comune di Borbona, nell'appello incidentale, proposto con la comparsa 30 novembre 1949, contro la stessa sentenza definitiva 3 luglio-14 settembre 1949, si duole che non gli sia stata attribuita la porzione spettantegli per il diritto di proprietà, a norma degli art. 24 del Regolamento 1928 n. 332, e 4 -5 della legge 1927 n. 1766.

Assume perciò che la divisione del compenso dei due Comuni, quali aventi diritti agli usi civici affrancati in ordine ai pascoli, andrebbe determinata in una porzione delle terre gravate non superiore alla metà e non inferiore ad un ottavo, seguendosi la relazione del perito Prestia circa il valore dell'entità e l'estensione dei reciproci diritti sulle terre medesime, tenuto conto, come egli ha fatto, della popolazione, degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni della popolazione.

Rilevato poi che il perito Prestia ha assegnato per 2/3 a Borbona e per 1/3 a Posta i boschi della Tenuta, e rilevato altresì che il contenuto del suo diritto di proprietà sui boschi medesimi è ora grande, assume che dovrebbe determinarsi in un quinto della terra boschiva della Tenuta la porzione da assegnarsi, per compenso degli usi reciproci, da dividersi a sensi dell'art. 8 tra i Comuni di Borbona e di Posta, con attribuzione a Borbona di porzione maggiore, nonché degli altri 4/5.

Chiede perciò, quest'ultimo, che si nomini un consulente tecnico per determinare la zona di territorio non censito della Tenuta di Vallemare da attribuirsi a Borbona nel senso suddetto; e che si dichiari che una porzione, pure in ragione di 4/5, della Bandita della Macchiola spetti a Borbona per il suo diritto di proprietà, mentre una porzione della stessa misura della Bandita di Figino e del territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare spetti a Posta, e che l'altro quinto sia assegnato in compenso degli usi civici da liquidare fra i partecipanti Comuni di Borbona e di Posta.

Chiede inoltre il Comune di Borbona che fra tanto, fino all'esito del giudizio, resti ferma provvisoriamente l'assegnazione della tenuta da dividere, come è stata disposta dalla sentenza definitiva del 1949, essendo, a suo dire, la parte assegnata al Comune di Borbona inferiore a quella che gli spetta per ragione del diritto di proprietà sulle Bandite di Vallemare e della Macchiola.

La Corte avvisa che sono infondati e inattendibili i motivi dell'appello incidentale dedotti dal Comune di Borbona, e che deve perciò rigettarsi l'appello medesimo; mentre ritiene che sono in parte fondati ed attendibili i motivi dell'appello principale proposto dal Comune di Posta contro la stessa sentenza 3 luglio-14 settembre 1949, la quale di conseguenza va riformata.

La infondatezza delle ragioni dedotte dal Comune di Borbona, e la parziale fondatezza delle ragioni dedotte dal Comune di Posta, appaiono manifeste per le considerazioni che sono state già svolte a proposito degli appelli contro la sentenza Commissariale del 1932. Infatti risulta dalle medesime dimostrata la inapplicabilità al caso controverso delle disposizioni degli art. 24 del Regolamento del 1928 e 4 - 5 della legge del 1927, insistentemente invocati dal Comune di Borbona, in vista del diritto di proprietà che gli spetta sulle terre, sulle quali gravano i diritti e gli usi civici da sciogliersi tra i Comuni partecipanti di Posta e di Borbona, dato che, come si è già rilevato, giusta le statuizioni, con forza di "res iudicata" nella sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte d'Appello di Bologna, nel caso in esame trattasi di promiscuità particolare per condominio, quale sorte in base agli strumenti di transazione tra Posta e Borbona del 31 agosto 1573 e dell'11 luglio 1606, munito quest'ultimo di Regio Assenso, in relazione agli strumenti del 4 gennaio 1534 di donazione da parte dell'Università di Posta al Barone Cornesio e del 30 agosto 1572, munito di Regio Assenso, di nuova donazione, ratificante e confermando la vendita della Tenuta di Vallemare, fatta da Eleonora Cornesio a Margherita d'Austria, alla quale successe la Real Casa Farnese che, con strumento 17 giugno 1793, cedette al Comune di Bor-

bona l'esercizio del dominio diretto della Tenuta di Vallemare.

Come pure si è detto, la originaria natura di promiscuità particolare per condominio tra le Università e gli uomini di Posta e di Borbona, costituita dai diritti ed usi civici da essi goduti ed esercitati insieme sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, e le altre terre su dette, per il noto e richiamato principio indiscusso, in dottrina e in giurisprudenza, della imprescrittibilità ed inalienabilità dei diritti ed usi civici medesimi, è rimasta inalterata ed invulnerata, come ha statuito con forza di "res iudicata" la sentenza 1-14 luglio 1919 della Corte d'Appello di Bologna; senza che perciò possa aversi potuto apportare mutamento alcuno [dal]l'affrancazione del diretto dominio della Tenuta di Vallemare fatta dal Comune di Borbona con gli atti contrattuali del 13 agosto 1899 e del 29 luglio 1924. Giacché, nonostante tale affrancazione, il contenuto del dominio diretto e di conseguenza il contenuto stesso del diritto di proprietà, passato a Borbona sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, è rimasto quello che, con forza di "res iudicata", è stato fissato nella detta sentenza del 1919 della Corte di Bologna, nel senso cioè che l'utile delle terre medesime deve ritenersi interamente assorbito dai diritti e dagli usi civici su di esse spettanti alle Università ed agli uomini di Posta e di Borbona, e da essi esercitati, giusta gli antichi documenti e specialmente giusta gli istrumenti del 1573 e del 1606.

Da quanto sopra emerge che violano la detta "res iudicata", e che sono perciò infondate ed inattendibili, così l'assunto del Comune di Borbona circa l'asserito aumento attuale del valore del contenuto del diritto di proprietà di Borbona sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, come anche diversi punti salienti della sentenza gravata 3 luglio-14 settembre 1949, e precisamente quello in cui dal Commissario si sostiene che debba porsi in primo piano, nei calcoli dello scioglimento della promiscuità, l'elemento del diritto di proprietà del Comune di Borbona su[lla Tenuta di] Vallemare da lui arbitrariamente sopra valutato; nonché i punti nei quali dal Commissario medesimo si afferma:

a) che la promiscuità da sciogliersi tra Posta e Borbona debba considerarsi *per servitù*, anziché *particolare per dominio*;

b) che sia mancato da tempo, su taluni degli usi civici promiscui in parola, l'esercizio da parte dei naturali del Comune di Posta; seguendo in ciò le erronee affermazioni del perito Prestia.

Infatti quest'ultimo, nella relazione in atti, parla arbitrariamente di ripartizione e assegnazione di quote, e nei calcoli tiene conto di asserito mancato esercizio, di impossibilità e di non convenienza di esercizio di taluni dei diritti e usi civici medesimi da parte dei naturali di Posta e delle sue frazioni, specie sulle terre pascolative e boschive non censite della Tenuta di Vallemare, sulle terre della Bandita della Macchiola, in territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare; il tutto in violazione della "res iudicata" formatasi con la sentenza del 1919 della Corte d'Appello di Bologna, che ha ritenuto invece la pienezza di esercizio dei diritti e usi civici medesimi da parte dell'Università e degli uomini di Posta e di Borbona.

Inoltre, discostandosi dalle disposizioni del comma 2° dell'art. 8 della legge, le quali nello scioglimento della promiscuità pongono in prima linea, e come criterio fondamentale di valutazione, l'entità e l'estensione dei reciproci diritti sulle terre, il perito Prestia anzitutto ha stabilito un giudizio di equivalenza in senso assoluto tra Posta e Borbona in ordine agli usi di pascolo sulle terre non censite della Tenuta di Vallemare, senza plausibile giustificazione, e non ha preso nella giusta considerazione né l'importante fatto dei diritti di vendita delle erbe spettante esclusivamente al Comune di Posta, né i diritti della ragione del danno dato, di carbonare, di costruzione di fornaci di calce e di calcare, né la natura utile dei diritti ed usi in esame; il tutto in contrasto con le fonti e le risultanze degli antichi documenti, e, in specie, degli istrumenti del 1573 e del 1606, giusta la precisazione della sentenza del 1919 della Corte Bolognese.

Il perito, in ciò seguito in massima dal primo giudice, dà la prevalenza ai cosiddetti elementi moderatori, che per la legge, in realtà, sono sussidiari, cioè a quelli della popolazione, del numero degli animali mandati al pascolo, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione. A prescindere che sugli animali mandati a pascolare pone cifre non sussidiate da controllo obiettivo, il perito stesso ed il Commissario arbitrariamente estendono il concetto dei bisogni

degli Enti partecipanti, considerandolo in rapporto a tutte le loro proprietà fondiari, anziché in rapporto al limitato ambito delle terre sulle quali gravano i diritti e gli usi civici promiscui in controversia, come è ritenuto da autorevole dottrina, e come è inteso dalla legge, stando alla sua lettera ed al suo spirito, desunti dalla correlazione di detti elementi sussidiari con l'elemento fondamentale dell'entità e dell'estensione dei reciproci diritti, espressamente riferiti alle terre, sulle quali essi davano.

Lo stesso perito, nelle operazioni di individuazione della Tenuta di Vallemare, pure avendo avuto riguardo ai documenti di causa, ha seguito il vigente catasto geometrico, senza però essersi attenuto rigorosamente alla planimetria redatta dai periti revisori Parrozzani - De Matteis - Chiarizia del 14 gennaio 1906, contrariamente a quanto ha statuito, con forza di cosa giudicata, la ripetuta sentenza del 1919 della Corte di Bologna. Ne sono derivati gli inconvenienti che:

a) nella pianta del perito Prestia la distanza fra il "Termine delle quattro Faccie" ed il termine del "Pozzo di Gesù" risulta inferiore a quella determinata nella planimetria del 1906 dei periti revisori;

b) che la linea di confine, che da "[Monte] Popone" va al bivio della strada nella vicinanza della "Chiesa di S. Pietro" della pianta del Prestia, non corrisponde a quella della planimetria del 1906, tantoché la prima esclude da[lla Tenuta di] Vallemare la tenuta "Fosso dei Corvi", che la seconda invece vi include.

Occorre perciò procedere alla rettifica di tali errori, senza che alla rettifica stessa, contrariamente all'avviso del primo giudice, possa fare ostacolo la necessità che sia da chiamare in causa il Comune di Cagnano, qualora quest'ultimo risulti interessato, per quanto concerne le terre tra il "Termine delle quattro Faccie" e quello del "Pozzo di Gesù", rientranti nel comprensorio della Tenuta di Vallemare.

La Corte avvisa inoltre che debbano rivedersi i criteri adottati, sia dal perito Prestia, sia dal Commissario, per quanto concerne: – la Bandita della Macchiola, – la Bandita di Figino di originaria pertinenza del Comune di Posta, (rimasta, per la stessa sua natura, di pertinenza dello stesso Comune), – il territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare; nonché la ripartizione delle acque e delle fonti e la determinazione delle strade di accesso delle quote da assegnarsi ai singoli partecipanti della promiscuità, tenendosi presenti le doglianze su tutto quanto sopra formulato dal Comune di Posta.

Pertanto, ai fini dello scioglimento della promiscuità in controversia, non possono seguirsi né la relazione del perito Agr. Paolo Prestia, né le decisioni prese dal Commissario nella sentenza definitiva 3 luglio – 14 settembre 1949; ed in riforma di quest'ultima, va disposto l'espletamento di ulteriori indagini tecnico-peritali, da eseguirsi da un nuovo perito-istruttore, per tutte le operazioni inerenti allo scioglimento della promiscuità medesima, in conformità delle disposizioni del comma 2° dell'art. 8 della legge del 1927 n. 1766, tenendosi conto delle considerazioni sopra svolte, dei rilievi delle parti contendenti, di quelli tecnici attendibili contenuti nella relazione del Prestia, ed in quella del consulente di parte Geom. V. De Marchis; prendendo precipuamente come base gli atti di transazione del 31 agosto 1573 e dell'11 luglio 1606, e le considerazioni contenute nella sentenza Commissariale dell'11 luglio – 3 agosto 1932, con le precisazioni della presente sentenza; procedendosi alla identificazione sul posto di tutte le terre della promiscuità, senza discostarsi dalla planimetria redatta il 14 gennaio 1906 dai periti revisori Parrozzani – De Matteis – Chiarizia, per la individuazione della Tenuta di Vallemare. Il progetto di assegnazione di quote ai singoli Comuni, partecipanti della promiscuità, verrà corredato di dettagliata pianta planimetrica, con la specificazione dei corrispondenti dati del vigente catasto geometrico.

Stante il tenore della presente decisione deve ritenersi assorbita la questione relativa alla sospensione della sentenza definitiva del 1949, che era stata richiesta dal Comune di Posta; e deve altresì disattendersi e rigettarsi la domanda con la quale il Comune di Borbona chiede che fino all'esito del giudizio resti ferma provvisoriamente la assegnazione delle terre in controversia così come è stata disposta dalla sentenza definitiva del 1949. [...]

«[...] Rigetta, sia l'appello principale sia l'appello incidentale, rispettivamente proposto con atti 7

novembre 1949 dal Comune di Posta, e con comparsa 30 stesso novembre dal Comune di Borbona, contro la sentenza non definitiva 11 luglio-3 agosto 1932 del Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici di Roma, che va confermata; [...]

Disattesi i motivi dell'appello incidentale, dal Comune di Borbona proposto con comparsa 30 novembre 1949 contro la sentenza definitiva 3 luglio-14 settembre 1949 del Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici di Roma, accogliendo, per quanto di ragione, l'appello principale contro di essa proposto con atto 7 novembre 1949 dal Comune di Posta, in riforma della sentenza definitiva medesima, ordina nuove indagini tecnico-peritali a mezzo di nuovo consulente tecnico per la cui nomina delega lo stesso Commissario Regionale di Roma, con l'incarico di procedere, a norma del comma 2° dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, alle operazioni inerenti allo scioglimento della promiscuità particolare per condominio, esistente tra il Comune di Posta e il Comune di Borbona sulla Tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, sulla Tenuta di Figino, sul territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio del Comune di Posta fuori della Tenuta di Vallemare, come disposto con la sentenza Commissariale 11 luglio-3 agosto 1932 e nei sensi precisati come sopra nella parte motiva della presente sentenza. [...]

1952 11 gennaio-8 aprile Sentenza della corte di cassazione di Roma

Borbona = Sindaco: Emidio Durante - Avvocati: Bonifacio Giuseppe Marinucci, Alfredo Mancini

Posta = Sindaco: Berardino Calabresi - Avvocati: Guido Ciarletta e Camillo Mapei

«[...] La tesi fondamentale del ricorso è che la tenuta di Vallemare anche per la parte mai censita nel corso degli ultimi quattro secoli, sia di pertinenza privata del Comune di Borbona, perché era un bene privato nell'anno 1534, quando l'Università di Posta donò al Barone Cornesio Spagnolo il territorio di Vallemare, e conservò tale caratteristica dalla metà del secolo XVI ad oggi.

Sostiene conseguentemente il ricorrente che, dovendosi la parte non censita della tenuta di Vallemare considerarsi di sua proprietà, tutto che gravata di usi civici a favore della popolazione sua e di quella di Posta, non si doveva disporre lo scioglimento della promiscuità, sic et simpliciter, come fu fatto dalla sentenza commissariale del 1932 approvata dalla Corte d'Appello, ma dovevasi invece, in primo tempo, procedere alla liquidazione degli usi civici di cui agli art. 4 e 5 della legge del 1927, lasciandosi ad esso Comune gran parte della tenuta perché proprietario, e poscia procedersi allo scioglimento della promiscuità degli usi fra Posta ed esso ricorrente della sola parte da assegnarsi ai due enti a titolo di liquidazione di usi civici.

Tutto ciò a norma dell'art. 24 del Reg.¹⁰ n. 332 del 1928, il quale dispone che “qualora più comuni frazioni od aspirazioni agrarie esercitino insieme usi civici, su di un territorio di proprietà privata, si procede anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del compenso ai termini dell'art. 4, 5, 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa”.

Rilevasi che questo testo del Reg.¹⁰ del 1928 pone in realtà una netta distinzione fra la promiscuità e l'uso civico, potendo aversi promiscuità di usi anche su di un bene privato (nel quale caso le operazioni demaniali consistono appunto nella liquidazione dell'uso civico, ossia nel distacco di una terra a titolo di liquidazione a favore dei vari enti titolari degli usi civici e poscia nella ripartizione della terra, distaccate ed assegnate a titolo di affrancazione, fra i vari enti partecipi della promiscuità), ma questi principi desumibili dal sistema della legislazione sugli usi civici e che sono frutto di cui elaborazione dottrinale ormai secolare, non risultano violati dall'impugnata sentenza. La quale, interpretando il giudicato costituito dalla sentenza del 1919 della Corte di Appello di Bologna, ritenne che i naturali di Borbona e quelli di Posta esercitarono, sempre, diritti civici vari, specificamente indicati, sulla parte non censita della tenuta di Vallemare, ponendo in rilievo, proprio in base alla detta sentenza del 1919, che gli usi civici esercitati dalle popolazioni dei due comuni di Posta e Borbona, in promiscuità fra di loro, erano di tale entità e di tanta estensione da assorbire tutte le utilità del terreno, che da quegli usi

era gravato.

Accertò, dunque, in punto di fatto l'impugnata decisione, interpretando la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 1919, passata in giudicato, che la parte non censita della Tenuta [di] Vallemare, della notevole estensione di 27.000 coppe circa, era utilizzata dalla popolazione di più Comuni per l'esercizio degli usi civici, e che tali usi assorbivano tutte le utilità della tenuta stessa. Questo accertamento di merito non può essere rimesso in discussione in questa sede, perché l'interpretazione del giudicato, formatosi in processo diverso da quello in corso davanti alla Corte di Cassazione, rientra nei poteri insindacabili del magistrato di merito ove non risulti viziata da violazioni dell'art. 2909 c.civ. cioè da errori circa gli elementi costitutivi della cosa giudicata. Fermo dunque, in linea di fatto, che la parte non censita della Tenuta [di] Vallemare era gravata da usi civici a favore delle popolazioni di Posta e Borbona, resta a stabilire se i giudici di merito incorsero in errori di diritto, allorché disposero che, in vista della comunione di godimento sulla stessa terra da parte delle popolazioni di più Comuni, dovevasi nel caso procedere allo scioglimento della promiscuità con i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge del 1927 n. 1766 anziché con quelli prescritti dall'art. 24 del Reg.¹⁰ del 1928 n. 732.

La Tenuta di Vallemare, come risulta accertato in fatto dall'impugnata sentenza e dai numerosi atti di causa, tutti di antica data, ha una lunga vicenda.

Era nei primordi del 1500 di proprietà dell'Università di Posta e fu donata da questa nemine discrepante con atto del 22 gennaio 1535 per notar Giovancrisostomo Berardini di Barete³¹ (che a quanto pare riproduceva un atto dell'anno precedente) a don Ferdinando Cornesio, feudatario spagnuolo della Terra di Posta, eccettuato i pascoli che si rinvenissero occupati e detenuti nel territorio e pertinenza di Posta. Al Cornesio succedette il figlio Giovambattista ed a questi la sorella Eleonora, la quale, con atto per notar Margico di Aquila, vendette alcune terre, fra cui [la tenuta di] Vallemare, a Margherita d'Austria.

Nella prima donazione del 1535 a pro di Ferdinando Cornesio c'era il patto di reversibilità a favore dell'Università di Posta, ove il donatario o i suoi successori fossero stati privati del Baronaggio o del dominio delle terre di Posta.

In verità di ciò l'Università di Posta, la quale in primo momento aveva manifestata l'intenzione di avvalersi del patto di reversibilità apposto alla primitiva donazione, credette migliore partito, fare donazione dei beni già donati al Cornesio, a Margherita d'Austria, cui erano stati già ceduti da Eleonora Cornesio: il che avvenne con atto del 30 agosto 1572 con cui donò a Margherita d'Austria il territorio e le pertinenze della Villa Laculo o Tenuta di Vallemare: "*bona et iura est supra in praenominato instrumento cessionis et donationis factae dicto Domino Ferdinando Cornesio expressa cum omnibus et singulis terris pratis, silvis et nemoribus ac herbageis*".

Consta che nella prima metà del 1500 il Cornesio, dopo la donazione della terra a suo favore dall'Università di Posta, divise il territorio di Vallemare in piccoli appezzamenti, dandoli a coltivare mercé il corrispettivo di un censo a vari naturali del luogo ed anche a quelli di Vallemare che non formava comunità, ma un complesso di abitazioni rurali già annesso a Borbona.

Dalla censuazione di 72 appezzamenti di terreno ricavansi nel 1751 ducati 102 per anno.

Questa corrisposta, a seguito di proteste della popolazione, fu ridotta con R. Dispaccio del 26 giugno 1751, a ducati 71 e grana 80.

Alla Casa d'Austria succedette nella proprietà della tenuta la Casa Farnese, la quale nell'anno 1793 riscuoteva, per la censuazione di coppe 2728 e canne 9 di terreno della tenuta l'annuo canone di ducati 86,14-½.

Con atto del 17 giugno 1793 la Casa Farnese, previo assenso regio, cedette all'Università di Borbona, che ne aveva fatta richiesta, per la stessa somma di ducati 86,14-½, il dominio diretto del territorio di Vallemare, con l'intesa che nella cessione intendevasi compreso tutto il territorio censito e non censito di Vallemare con la riserva contenuta nell'istrumento del 4 gennaio 1534 e con tutte quelle servitù con le quali ora lo possiede la R. Casa Farnese.

Nel pregresso giudizio, definito con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 1919, si

³¹ nel documento è scritto: "con atto del 22 gennaio 1535 per notar Filauo di Aquila" - in realtà Filauo era Regio Giudice ai contratti

discusse fra Posta e Borbona se aveva formato oggetto della cessione del 1793 di Casa Farnese a Borbona, oltreché la parte censita di Vallemare (coppe 2728 e canne 9) anche la parte non censita, la quale era della notevolissima estensione di 27.000 coppe circa.

Sosteneva il Comune di Posta essere inconcepibile che Casa Farnese avesse ceduta anche la parte non censita della tenuta, una volta che il prezzo della cessione rifletteva soltanto la parte censita.

La Corte d'Appello di Bologna, col giudicato del 1919, rispose al rilievo di Posta: "l'osservazione ha un valore più apparente che reale, perocché l'utile dei pascoli e di boschi era interamente assorbito dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università ed agli uomini di Posta e di Borbona, come risulta dagli strumenti superiormente esaminati e specialmente del 1573 e 1606, che riportarono anche il R. assenso".

Aggiunse inoltre che una conferma di ciò trovavasi "nell'annotazione che si legge nell'inventario tratto dall'Archivio Farnesiano, in cui dopo essersi detto che dentro la tenuta di Vallemare sono terre prative e lavorative ed in parte incolte, si aggiunge che il restante di detto territorio è tutto selve e bosco, che non serve ad altro che a far legna ed erba per animali, la vendita della quale spetta all'Università di Posta; dalla quale annotazione è lecito dedurre che Casa Farnese non teneva alcun conto del territorio, che ad essa non dava alcun utile".

Queste osservazioni che leggonsi nel giudicato del 1919 nonché l'altra che la tenuta di Vallemare, fin dal tempo in cui era stata donata da Posta al nobile Cornesio, aveva formato oggetto di privata proprietà e quale bene allodiale infatti la tenuta viene considerata nelle carte dell'archivio farnesiano prodotte dal Comune di Posta, hanno formato oggetto di ampie discussioni nei vari gradi di questo giudizio.

L'impugnata sentenza ritenne che, essendo la parte non censita della tenuta di Vallemare gravata di usi civici di due popolazioni, la promiscuità andava sciolta con i criteri dettati dall'art. 8 della legge del 1927 n. 1766.

Questa decisione si sottrae a censura, perché, nonostante la natura allodiale della terra (allode praedium a quacumque praestatione immune dici solet: nel senso che allodio era la terra non soggetta a vincolo feudale), *non v'ha dubbio che, essendo la terra soggetta ad usi civici delle popolazioni ebbe carattere demaniale.*

Un chiaro testo legislativo del Regno delle Due Sicilie stabiliva di fatto che "sotto il nome di demanio, o terre demaniali s'intendono compresi tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, nei quali abbiano luogo gli usi civici e le promiscuità (art. 1 D. 8.6.1807)". Sorto il dubbio nella giurisprudenza napoletana se una vendita fatta in burgensatico di territori ex feudali potesse estinguere i diritti dei cittadini, il Winspeare rispose "che estinta la qualità feudale ... una tale mutazione di nome non poteva estinguere le servitù civiche che la popolazione vi avevano" (Suppl. al bull. n. 20 p. 149).

Chiaro è dunque che gli usi civici che gravavano sulle terre che avevano formato oggetto di donazione in allodio nella prima metà del secolo XV a favore dei feudatari spagnoli, si conservarono inalterati nel corso dei secoli.

Al momento dell'entrata in vigore della legge del 1927 sul riordinamento degli usi civici la situazione di fatto accertata era quella che sulle terre dell'Università o Comune di Borbona (ancorché di origini allodiali, ossia non gravate da vincoli feudali) gravavano usi civici a favore dei naturali del detto Comune nonché a favore di naturali dell'altro Comune di Posta.

Questa situazione che poneva capo ad "*un diritto di promiscuo godimento*" previsto dall'art. 1° della legge anzidetta, doveva regolarsi a norma dell'art. 8 della legge stessa, che disciplina appunto lo scioglimento delle promiscuità.

La pretesa del ricorrente Comune di Borbona esposta nel primo mezzo del ricorso, che dovevasi prima liquidare l'uso civico e poscia sciogliere la promiscuità, contrasta col sistema della legge, la quale non conosce divisioni di terre fra il Comune ed i suoi cittadini.

Il primo mezzo del ricorso deve quindi respingersi, dacché, avendo accertato l'impugnata sentenza che gli usi civici esercitati promiscuamente dalle popolazioni di più comuni, assorbivano ogni utilità della terra gravata da tali usi, è chiaro che quella promiscuità non poteva che scio-

gliersi ai sensi dell'art. 8 della legge del 1927, cioè attribuendosi ad ogni popolazione una porzione delle terre anzidette con i criteri dettati per lo scioglimento delle promiscuità per comunione particolari di godimento.

Le promiscuità, osservavano gli antichi dottori, costituiscono "ius communis inter quosdam Universitatis, quarum demania inter pras commia sunt".

Esse si acquistavano col lungo possesso, con privilegio del sovrano o per diritto primitivo di occupazione detto ius filiationis. "*communio acquiritur non solum praescriptione immemorabili sed etiam filiatione, veluti si ex alio oppido vel recedentes cives ad alium locum territorie civitatis se conferant*".

In atti è la prova, giusta accertamenti compiuti dalla corte di merito, che da secoli i naturali di Posta e di Borbona esercitavano sulla tenuta [di] Vallemare usi promiscui che ne assorbivano ogni utilità: l'alta antichità dello stato di fatto realizzava una forma di promiscuo godimento di un bene da parte di due comuni, che pertanto doveva sciogliersi nel modo indicato dalla Corte di merito.

Inconsistente è la censura, svolta dal ricorrente in pubblica udienza, che, oltre tutto, la sentenza della Corte di Appello s'era posta in contraddizione con la sentenza commissariale del 1932, violando così il giudicato, perché a parte il rilievo che, se mai, si sarebbe trattato di preclusione di un nuovo esame di punti di questione già decisi e non impugnati, non è vero che la sentenza commissariale del 1932 abbia detto cosa in contrasto con quanto ripetuto dalla sentenza della Corte di Appello, che approvò in primo quella decisione.

Il Commissario, discorrendo della natura delle terre soggette a diritti promiscui di godimento e più propriamente delle terre non censite della tenuta di Vallemare, disse che "*i pascoli ed i boschi, unica utilità della tenuta, erano interamente assorbiti dagli usi civici e dai diritti spettanti all'Università di Posta e di Borbona*".

Non esiste quindi violazione di giudicato o più propriamente del principio della preclusione di un nuovo esame di punti di questione decisi e non impugnati; perché l'affermazione del Commissario che trattavasi di terre "*che eventualmente sarebbero state soggette a censuazione*" porta a ritenere che quella sentenza, rettamente interpretata, intese dire che quell'ipotetica proprietà del Comune su terre, le cui utilità erano interamente assorbite dagli usi civici di più popolazioni, costituiva proprietà "*quoad nomen et non quoad substantiam*" perché la sostanza era quella già indicata che *pari per natura erano i diritti delle più popolazioni sulle stesse terre*.

La parità dei diritti imponeva quindi che la promiscuità dovesse sciogliersi con i criteri invano censurati dal ricorrente. Il primo fondamentale mezzo del ricorso deve respingersi.

Col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – 132 n. 4 c.p.c. – 228 Disp. Att. degli artt. 448 e 521 c.c. del 1865 – 820, 934 e 1021 c.c. vigente, per avere ritenuto l'impugnata sentenza di scarso valore il diritto di proprietà, spettante ad esso ricorrente sulla tenuta di Vallemare, omettendo di indagare:

- a) in quale misura attualmente gli usi civici di legnare diminuivano il valore dei boschi di detta tenuta;
- b) se le piante del bosco di Vallemare, che superavano il bisogno degli utenti di legnare e di fare carbonaie, spettavano o meno al beneficiario.

Sostiene al riguardo il ricorrente che l'impugnata sentenza incorse in errori di giudizio e di attività, avendo erroneamente ritenuto che la Corte d'Appello di Bologna avesse deciso "principliter" la questione degli usi civici sulla parte non censita della tenuta di Vallemare, mentre trattavasi di decisione data "*incidenter tantum*". Fu pertanto (a dire del ricorrente) violato il principio concernente i limiti oggettivi della cosa giudicata e nel contempo fu omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, emergente da un documento di causa e cioè che "*l'immensa estensione dei boschi della tenuta supera oggi di gran lunga i bisogni di legnare e fare carbonaie dei cittadini di Posta e di Borbona e perciò l'entità di detti usi, da cui la tenuta è gravata, è tenue in confronto dell'immensità di piante di alto fusto di vari secoli di età che si trovano nella tenuta medesima*".

Afferma infine il ricorrente che fu violato, anche il principio che *“nella materia degli usi civici tutto ciò che supera i bisogni della popolazione appartiene al proprietario del suolo”*, principio questo che nel caso portava a ritenere che era *“assai ampio il contenuto del diritto di proprietà del Comune di Borbona e tenuissima la limitazione degli usi civici da cui è gravata, tanto che ad essi sono sopravanzate estesissime zone di fittissimi e bellissimi boschi di vari secoli di età ... le piante dei quali boschi, eccedenti i bisogni degli usuari, appartengono al proprietario Comune di Borbona”*.

Nemmeno questo mezzo del ricorso, che è intimamente connesso col primo, è fondato.

Non è esatto che la sentenza del 1919 della Corte d'Appello di Bologna abbia decisa la questione degli usi civici *“incidenter tantum”* e non *“principaliter”*, senza effetto cioè di cosa giudicata.

È stato già rilevato scorrendo del primo mezzo, che, sorta questione fra il Comune di Posta e quello di Borbona se la Casa Farnese avesse ceduto a quest'ultimo, con il già ricordato atto del 1793, oltretutto la parte censita del territorio di Vallemare, anche quella non censita, la Corte d'Appello di Bologna rispose con la sentenza del 1919, che era stata trasferita anche la parte non censita (prevalentemente boscosa) sebbene non apparisse pagato il prezzo della cessione, perché la mancanza del corrispettivo per la cessione del dominio dei pascoli e dei boschi trovava una plausibile spiegazione nel fatto che *“neppure l'Università di Borbona ne veniva beneficata, in quanto i detti terreni erano sfruttati dalle popolazioni”*. La questione fondamentale della causa, definita con la sentenza del 1919, era quella di stabilire se la cessione del 1793 fatta da Casa Farnese a favore del Comune di Borbona riguardasse soltanto le terre censite della Tenuta di Vallemare, oppure anche le altre non censite. Tuttavia intimamente compenetrata con tale questione era quella rivolta a stabilire se le terre pascolive e boschive fossero di Posta oppure di altri.

In relazione al testo della donazione del 1535 fatta da Posta al Cornesio, così concepito: *“omnia et singula territoria, praeter tamen pascua, quae reperirentur occupata ac detenta”*, la sentenza del 1919 ritenne che delle terre gravate dagli usi civici, site nel territorio di Vallemare, non potevasi ritenere proprietaria l'Università di Posta, perché *“altro è dire che Posta ha dei diritti di uso sui pascoli e sui boschi, altro è dire che ne ha la proprietà”*. Disse inoltre la sentenza con aderenza a quello che oggi forma tema della controversia, che dall'essersi eccettuati i pascoli dalla donazione del 1535, poteva sorgere la presunzione che i pascoli fossero esclusi anche dalla donazione dell'anno precedente, che potevasi altresì ammettere che la parola *“pascua”* non significasse il solo uso del pascolo, ma il diritto delle popolazioni di ritrarre dai terreni pascolativi tutti quegli utili che questi potevano dare, che però era *“giocoforza riconoscere che nel 1793 proprietaria di quella tenuta era ancora Casa Farnese, salvo il dominio utile dei possessori delle terre date in enfiteusi o in locazione “longi temporis”, e salvi gli usi civici spettanti alle popolazioni, che quali diritti naturali inalienabili non potevano essere pregiudicati dalle donazioni...”*

L'accertamento compiuto dalla sentenza del 1919 della Corte d'Appello di Bologna circa l'esistenza, natura ed entità degli usi civici gravanti sulla porzione non censita della Tenuta di Vallemare, non può ritenersi compiuto *“incidenter tantum”*, come sostiene il Comune ricorrente, ma compiuto invece *“principaliter”* come sostanzialmente ammesso dall'impugnata sentenza della Corte di Roma.

Il principio, che regola l'accertamento sulle questioni pregiudiziali sorte nel corso di un giudizio, è quello che, di regola, esse sono decise *incidenter tantum*, senza efficacia di cosa giudicata.

Nondimeno dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte fu sempre ritenuto anche in costanza del c.p.c. del 1865 che la trasformazione della questione pregiudiziale in accertamento incidentale potevasi avere tutte le volte che vi fosse stata una manifestazione di volontà di una delle parti, anche se non esteriorizzata in una conclusione specifica, purché desumibile in modo certo da qualsiasi elemento (15.6.1942 Bartali - Freschi).

Costituisce indagine di fatto stabilire se la volontà delle parti si sia diretta ad ottenere, su una

questione pregiudiziale, un accertamento definitivo ed irrevocabile.

Tale indagine poteva compiersi o nel processo, nel quale era sorta la questione pregiudiziale, ovvero nel processo futuro, nel quale si opponeva la pregiudicata in base alla decisione data alla questione pregiudiziale.

Al riguardo fu autorevolmente osservato in dottrina, che lo stesso sviluppo dato dalle parti alla questione pregiudiziale poteva costituire elemento per stabilire se sulla questione era stato chiesto un accertamento da dare luogo ad una decisione pari negli effetti a quella che avrebbe potuto aversi in un processo autonomo.

L'impugnata sentenza della Corte di Roma, discorrendo della soluzione della questione degli usi civici, data dalla Corte di Bologna con la sentenza del 1919 in sede di terzo rinvio della Corte di Cassazione e col porre in rilievo quanto diffusamente accertato da quella sentenza circa l'entità, natura ed estensione degli usi civici che ne interessano, dette a divedere di avere ritenuto decisa "*principaliter*" nel 1919 la questione degli usi civici oggi controversa. È quindi svuotata di contenuto la questione sollevata dal Comune di Borbona che l'impugnata sentenza doveva indagare in quale misura gli usi civici diminuissero il valore dei boschi e se le piante superassero i bisogni degli utenti; perché queste indagini trovano una preclusione nel fatto che, con giudicato, era stato accertato che gli usi civici gravanti sulla parte non censita della Tenuta di Vallemare assorbivano tutte le utilità della proprietà spettante al Comune di Borbona. Non senza dire inoltre che l'impugnata sentenza non soltanto si fondò, per giungere alle conclusioni cui giunse, sulla sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 1919, ma si fondò altresì sugli istrumenti di transazione del 30.8.1573 ed 11.7.1606 fra Posta e Borbona; la interpretazione dei quali atti negoziali non forma né può formare oggetto di legittimo esame in questa sede. Due furono quindi le rationes decidendi, che si compenetrano e non si concludono: l'esattezza dell'una basterebbe da sola a sorreggere la decisione, che in realtà è immune da errori di diritto anche sotto il profilo di violazione del giudicato.

Per vero nel 1919 fu decisa con effetto di giudicato non soltanto la questione centrale della causa di allora (pertinenza della tenuta all'uno o all'altro Ente), ma anche la qualitas soli su di che ampiamente allora discussero le parti ed in ordine alla quale qualitas soli, la sentenza anzidetta dette statuizioni concrete, che costituiscono presupposto e fondamento del successivo giudizio di scioglimento di promiscuità.

Deduca nondimeno il ricorrente Comune di Borbona che la situazione di fatto e di diritto, accertata dalla sentenza del 1919 della Corte d'Appello di Bologna, poteva avere riferimento al tempo (1793) in cui la Casa Farnese cedette al Comune di Borbona la Tenuta di Vallemare, non al tempo in cui quella sentenza venne emessa e meno ancora ai tempi attuali.

Nemmeno questo rilievo è fondato, perché anche se si dovesse ammettere (il che non è provato) che negli ultimi tempi il valore dei boschi, gravati dagli usi civici, sia aumentato a dismisura, data la quantità ingente delle essenze legnose e che all'opposto l'uso della popolazione sia rimasto quello che era nel 1793 o sia addirittura diminuito, non per questo potrebbe pervenirsi al risultato (cui tende il ricorrente Comune di Borbona) di attribuzione ad esso Comune di una parte del bosco come proprietario salva divisione della residua parte col Comune di Posta.

Questa conclusione non si armonizza col sistema della legge sul riordinamento degli usi civici, a tenore della quale, *se usi civici di più popolazioni gravano sulle terre di un Comune, si ha promiscuità, la quale va sciolta ai sensi dell'art. 8 della legge del 1927 Soltanto dopo l'avvenuto scioglimento della promiscuità e l'assegnazione a ciascun Ente di una porzione di terre a titolo di divisione, potrà stabilirsi (questa volta in sede amministrativa) se le terre assegnate siano oppur no esuberanti per gli usi delle popolazioni, atteso la loro ubertosità e gli scarsi bisogni degli utenti.*

In tale ultimo caso, col rispetto delle formalità di legge, potrà financo disporsi l'alienazione delle terre di uso civico non più necessarie ai bisogni delle popolazioni (come dispone l'art. 12 comma 2°, e 24 comma 2° della legge); ma tutto ciò potrà costituire un posterius rispetto allo scioglimento della promiscuità, essendo questa la prima operazione demaniale che deve compiersi quando si accerti, che su una terra, ancorché di proprietà di un Comune, esista una pro-

miscuità di uso fra la popolazione di detto Comune e quella dell'altro Ente.

Il secondo mezzo del ricorso, sotto i vari profili prospettati risulta, quindi, infondato.

Col terzo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 2° della legge 16.6.1927 n. 1766, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la impugnata sentenza ritenuto che, ai fini della determinazione della quota di terra da assegnarsi a ciascun Comune siano elementi sussidiari quelli relativi alla popolazione, al numero degli animali mandati al pascolo ed ai bisogni del comune o della frazione e che elementi principali siano l'entità e l'estensione degli usi civici, non avendo considerato che il legislatore con l'art. 8 della citata legge del 1927 *“dà prevalente importanza ai bisogni dell'economia locale, tanto che nell'ultimo comma del citato articolo ha disposto persino che, in considerazione dei bisogni dell'economia locale possono essere conservate le promiscuità esistenti”*. Nemmeno questa doglianza è fondata.

I precedenti dell'art. 8 della vigente legge sul riordinamento degli usi civici si rinvennero nella legislazione del mezzogiorno d'Italia.

L'art. 6 delle Istruzioni del 10 marzo 1810 di Gioacchino Napoleone disponeva che le comunioni generali per condominio e le particolari, sia per condominio, sia per servitù, si scioglierebbero con l'estimazione dei vicendevoli diritti sui demani nei termini dell'art. 42 del decreto del 3 dicembre 1808, tenendosi presente la popolazione di ciascun Comune, e se siano due o più, il numero dei rispettivi animali, ed i loro bisogni. L'art. 42 del decreto del 3 dicembre 1808 (come sopra richiamato) in riferimento al sistema degli arbitramenti in quel tempo vigenti, diceva doversi fissare il capitale di liquidazione dei diritti sulle basi stabilite nel decreto stesso. Le basi da tenersi presenti erano pertanto quelle indicate negli art. 9 e 10 del detto decreto del 1808, il primo dei quali stabiliva che il valore delle terre demaniali era dato dalla somma che ne ritraevano tanto i padroni quanto gli usuari, onde la divisione si farà sulla base del capitale che ciascuna delle due rendite rappresenta, mentre il secondo prescriveva i criteri da seguirsi nel fare le operazioni di divisione.

Secondo le leggi del mezzogiorno d'Italia, rimaste in vigore nelle provincie meridionali sino al 1924, l'estimazione consisteva quindi nello accertare la rendita che ciascun partecipante ritraeva dalla promiscuità, tenendo presente la popolazione e gli abitanti di ciascun Comune ed i loro bisogni, dopo di che la rendita elevavasi a capitale, per modo che, sulla base di questo, eseguirsi la divisione delle terre promiscue.

Le leggi vigenti riproducono, nella sostanza, quanto disposto dalla legge del 1808 e del 1810, perché lo scioglimento delle promiscuità (che, se in contenzioso, è un giudizio comuni dividendo) si esegue con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre promiscue in piena proprietà ed estensione dei reciproci diritti sulle terre.

Il criterio per l'estimazione dei diritti delle popolazioni sulle terre è dato dunque ancor oggi dall'entità ed estensione dei reciproci diritti, tenendosi tuttavia conto anche della popolazione, del numero degli animali da pascolo e dei bisogni di ciascun comune o frazione.

Fu ritenuto dagli interpreti della legislazione del mezzogiorno d'Italia che i bisogni della popolazione non rappresentavano che un semplice indizio per accertare l'estensione che avevano avuto gli usi, ossia nulla più che un elemento concorrente a determinare la rendita effettiva che ognuno dei Comuni ritraevano annualmente dal demanio, la *capitalizzazione della quale rendita, costituiva la misura per la ripartizione del demanio stesso.*

Non errò dunque l'impugnata sentenza, allorché disse che nello scioglimento della promiscuità dovevasi in primo luogo adottare, come criterio di valutazione degli usi, *la entità e l'estensione dei reciproci diritti sulle terre, essendo elementi moderatori e sussidiari quelli attenenti alle popolazioni, al numero degli animali mandati a pascolare e ai bisogni del comune e di ciascuna frazione.*

Di fronte ad una promiscuità di usi, che spettava all'Università di Borbona (secondo il giudicato della Corte d'Appello di Bologna del 1919 e concordie del 1573 e del 1606) *limitatamente nel tempo (soltanto per alcuni periodi dell'anno), nello spazio (soltanto per determinate zone), e nella consistenza (la vendita delle erbe delle terre gravate era riservata soltanto*

all'Università di Posta nel mentre la ragione del danno dato poteva essere esercitata da Borbona soltanto sugli animali della sua popolazione) - costituiva insindacabile valutazione di fatto stabilire se, nello scioglimento della promiscuità dovevasi assegnare a Posta, che aveva diritti maggiori, porzioni di terra di valore maggiore di quelle assegnate a Borbona.

Anche il terzo mezzo del gravame deve respingersi.

1965 3 – 10 giugno Sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici sedente in Roma

Posta = Sindaco: Camponeschi Marino - Avvocato: Mario Ciarletta

Borbona = Sindaco: Di Gaspare Antonio - Avvocati: Alfredo Mancini, Bonifacio Giuseppe Marinucci

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Sindaco del Comune di Posta con deduzioni allegate al verbale di spedizione della causa a sentenza così conclude:

“Per le suesposte considerazioni, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, voglia l'Ecc.mo Commissario:

A In via principale:

1. Disattesa la perizia d'ufficio nella parte riguardante la entità del compenso voglia modificarlo, attribuendo al Comune di Posta una quota in valore del 70% anziché del 50%.
2. Modificare la linea di confine stabilita dai periti che, partendo dalla fonte della Palombara raggiunge il termine di Prato Lazzo, con l'altra linea di confinazione sopra indicata ed in conseguenza disporre, ove del caso, nuova consulenza tecnica.

B In via del tutto subordinata:

1. Fermi restando i risultati della perizia d'ufficio per quanto riguarda la quota di compenso, attribuire al Comune di Posta l'intero comprensorio delle cosiddette Macchiole ed oltre quanto meno una metà dei boschi della tenuta di Figino, distaccandola nella parte più vicina all'abitato di Figino.
2. Modificare la linea divisoria proposta dai periti almeno alla prima parte nei pressi del fosso Moscone e precisamente partendo dalla particella valutativa n. 69 in linea retta sino a raggiungere il punto della linea ove è segnata la particella catastale 138 e precisamente per una lunghezza, iniziando dal fosso di Moscone, di circa ml 1350, al fine di creare una linea retta di confine.

C Condannare il Comune di Borbona al pagamento di 2/3 delle spese ed onorari dell'intero giudizio o quanto meno dichiararle compensate”.

Il procuratore del Comune di Borbona, Avv. Alfredo Mancini con comparsa in data 23 marzo 1965 così conclude:

“Piaccia all'Ecc.mo Commissario, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

Dichiarare sciolta la promiscuità di usi civici esistente tra i Comuni di Posta e Borbona sulla Tenuta di Vallemare, sulle terre al di qua e al di là del Velino, sulla bandita di Figino e sulla bandita delle Macchiole, specificamente descritte e valutate nel progetto di scioglimento della detta promiscuità, redatto dal Collegio dei periti, di cui nel verbale 27-4-1958.

A In via principale attribuire al Comune di Borbona in piena proprietà, una parte corrispondente in valore al sessantotto per cento delle terre della Tenuta di Vallemare e della bandita delle Macchiole, e al cinquanta per cento delle altre terre promiscue suindicate, e prima di pronunciare la decisione definitiva al riguardo, ordinare al Collegio dei periti suddetti di modificare il loro progetto di divisione, formando le quote delle zone da assegnare a ciascun Comune con la determinazione delle linee di confine di esse in modo corrispondente, rispettivamente, al 68% e al 50% delle sopra specificate terre promiscue.

B In via subordinata, assegnare in piena proprietà a ciascun Comune le quote specificate nel progetto di divisione formato dal suindicato Collegio dei periti e dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio di scioglimento della promiscuità, da liqui-

darsi nei modi di legge.

- C In ogni caso condannare il Comune di Posta a rimborsare al Comune di Borbona le spese, compresi gli onorari di avvocato, del primo grado di appello, della causa concernente il taglio delle cinquemila piante martellate nel 1934, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma 26-6 - 26-7-1950 passata in cosa giudicata”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pubblicatosi il R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici, il Comune di Posta, in data 20 febbraio 1926, presentò istanza al Commissario per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo perché fosse ordinato lo scioglimento della promiscuità esistente sulla tenuta di Vallemare e sulla Bandita della Macchiola e fosse, altresì, disposto il contemporaneo scioglimento della promiscuità esistente con la popolazione del limitrofo Comune di Borbona e conseguente attribuzione a Posta di parte delle terre promiscue. A sua volta il Comune di Borbona, con ricorso 7 giugno 1926 denunciò allo stesso Commissario degli Abruzzi i diritti di legnatico, pascolo ed altri minori che la popolazione di esso Comune vantava su gran parte delle terre site in agro di Posta.

Per effetto del passaggio dei due Comuni di Borbona e di Posta dalla Provincia dell'Aquila a quella di Rieti, i giudizi relativi, che nel frattempo erano stati istituiti, furono riassunti davanti a questo Commissariato che, con sentenza 11 luglio - 3 agosto 1932, ordinò lo scioglimento delle promiscuità *“esistenti tra i Comuni di Posta e Borbona sulla tenuta di Vallemare, sulla Bandita della Macchiola, sulla tenuta di Figino, sul territorio denominato Pratolungo nei pressi di Bacugno, e sul territorio di Posta fuori della tenuta di Vallemare soggetta al diritto di legnare e di far calcare e carbone”*, nominando l'agr. Paolo Prestia per gli incumbenti del caso.

Tale sentenza venne impugnata dal Comune di Posta, ma il giudizio di appello fu sospeso in quanto, nel frattempo, con il deposito della relazione peritale da parte dell'Agr. Prestia, la causa fu riassunta innanzi al Commissario che, con sentenza definitiva del 3 luglio - 14 settembre 1949, dichiarò sciolta la promiscuità sulle seguenti terre:

- a Tenuta di Vallemare di Ett. 930.26.82;
- b Bandita della Macchiola di Ett. 3.22.00;
- c Bandita di Figino di Ett. 79.25.20;
- d Zona fuori della tenuta di Vallemare di Ett. 99.17.10.

In conseguenza assegnò al Comune di Posta ettari 323.05.78 e cioè:

- a Ett. 223.88.68 della tenuta di “Vallemare”;
- b Ett. 99.17.10 fuori della tenuta di “Vallemare” in territorio di Posta.

Assegnò, invece, al Comune di Borbona Ett. 788.85.34 e cioè:

- a Ett. 706.30.14 costituenti la rimanente parte della tenuta “Vallemare”;
- b Ett. 3.22.00 della bandita della Macchiola;
- c Ett. 79.25.20 costituenti la bandita di Figino.

Dispose, inoltre, che gli abitanti di Posta potessero utilizzare le acque della fonte della Palombara limitatamente ai loro bisogni.

Contro tale sentenza propose appello il Comune di Posta, ed appello incidentale il Comune di Borbona.

La Corte d'Appello, Sez. Speciale Usi Civici, con sentenza dei 26 giugno - 26 luglio 1950, nel rigettare sia l'appello principale del Comune di Posta che quello incidentale del Comune di Borbona, proposti contro la sentenza commissariale 11 luglio - 3 agosto 1932, in accoglimento dell'appello principale del Comune di Posta contro la sentenza definitiva suindicata in data 3 luglio - 14 settembre 1949, riformò quest'ultima, ordinando nuove indagini tecnico-peritali che sulla base degli atti di transazione 31 agosto 1573 e 11 luglio 1606 e dalle considerazioni contenute nella sentenza commissariale 11 luglio-3 agosto 1932 fossero dirette sulla scorta delle precisazioni di cui alla sentenza della Corte, all'identificazione sul posto di tutte le terre della promiscuità senza discostarsi dalla planimetria redatta il 14 gennaio 1906 dai periti revisori per la individuazione della tenuta di Vallemare.

Riservò ogni decisione sulle spese di quel giudizio e di quelli pregressi, alla pronunzia definitiva, rinviando al Commissario per l'esecuzione dell'incombente di cui avanti.

Avverso tale sentenza il Comune di Borbona propose ricorso per Cassazione che, però, con sentenza 11 gennaio - 8 aprile 1952, fu respinto.

La causa venne quindi riassunta innanzi al Commissario, il quale, con ordinanza inserita nel verbale d'udienza del 14-10-1953, nominò consulente tecnico l'Agr. Sante Castellani con l'incarico di procedere alle nuove indagini tecnico-peritali di cui al dispositivo della sentenza della Corte d'Appello sopra ricordata.

Nelle more della istruttoria tecnica furono esperiti numerosi tentativi di conciliazione senza, però, raggiungere un accordo definitivo che ponesse fine alla complessa vicenda le cui origini risalgono ad oltre quattro secoli.

Al fine di agevolare il compito del consulente tecnico d'ufficio e per poter valutare colla massima precisione i reciproci diritti dei contendenti, il Commissario con ordinanza del 28 marzo 1958, dispose che la perizia affidata all'Agr. Castellani, già parzialmente espletata, proseguisse collegialmente con l'intervento dei periti di parte Dr. Domenico Giove e Geom. Mario Avenali, rispettivamente per il Comune di Posta e per quello di Borbona, e con la collaborazione, inoltre, del Dr. Elio Del Signore, Capo dello Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Rieti.

Con tale ordinanza veniva precisato che nella esecuzione del compito loro affidato i periti dovevano attenersi agli accordi già raggiunti e fissati nei vari verbali.

In esecuzione di tale incarico, il collegio peritale, in data 11 ottobre 1961, depositava la relazione contenente le proposte di scioglimento di promiscuità ai sensi dell'art. 8 della legge 16-6-1927, n. 1766, corredata da numerosi elaborati tecnici.

Venivano, quindi, riprese le trattative per una definizione bonaria della lite, ma essendosi queste protratte nel tempo senza un esito positivo, il Commissario, invitate le parti a presentare memorie ed eventuali documenti che avessero ritenuto utili, alla udienza del 27 marzo 1965 assegnava la causa a sentenza d'ufficio, sulle soprascripte conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Commissario che le terre oggetto della controversia, quali risultano dalla perizia depositata dal Collegio peritale in data 11 ottobre 1961, sono le seguenti:

1. Comprensorio di Vallemare (boschivo e pascolivo) nei territori di Borbona, di Posta e di Cagnano Amiterno, di ett. 1124.52.19 (compresi ett. 13.50.12 di strade e fossi);
2. Comprensorio al di qua e al di là del Velino (boschivo e pascolivo) in territorio di Posta di ettari 800.00.00;
3. Comprensorio delle Macchiole (boschivo e pascolivo) in territorio di Borbona di ett. 79.65.00;
4. Comprensorio di Figino (boschivo e pascolivo) in territorio di Borbona di ett. 160.00.00.

Il totale dei comprensori suindicati ammonta ad ett. 2164.17.19 di cui i periti hanno proceduto alla valutazione relativamente ad ett. 2023.44.59, in quanto ett. 140.72.60, facenti parte del comprensorio pascolivo di Figino è opportuno che restino di uso promiscuo, come appresso si dirà

Il comprensorio di ett. 2023.44.59 suindicato è stato valutato complessivamente £.564.162.698 dai periti i quali hanno proposto la divisione fra i due Comuni al 50% con l'assegnazione rispettivamente dei seguenti comprensori:

A Al Comune di Posta:

1. Intero comprensorio al di qua e al di là del Velino, di ett. 800.00.00 del valore di £.63.513.835.
2. Porzione della tenuta di Vallemare, boschiva e pascoliva, di ett. 451.58.70 del valore di £.218.567.710.

Totale ett. 1251.58.70 del valore complessivo di lire 282.081.545.

B Al Comune di Borbona:

1. Intero comprensorio della tenuta di Macchiole, di ett. 79.65.00 del valore di £.5.186.888.
2. Intero comprensorio boschivo della tenuta di Figino, di ett. 19.27.40 del valore di

£.25.850.450.

3. Porzione della tenuta di Vallemare boschiva e pascoliva, di ett. 659.43.37 del valore di £.251.043.815.

Totale ett. 758.35.77 del valore complessivo di lire 282.081.153.

Inoltre i periti hanno proposto che la Fonte della Palombara, unico fontanile esistente nella zona pascoliva tra Posta e Borbona, resti di uso promiscuo con una zona di rispetto della superficie di ett. 1.00.00.

Per ultimo i periti stessi hanno fatto presente che il Comune di Posta, per quanto riguarda le strade di accesso a Vallemare, potrà usufruire di quelle comunali esistenti e delle larghe zone di pascolo da assegnarsi al Comune stesso.

Esaminando il merito della causa, il Commissario osserva che entrambi i Comuni, accampando reciprocamente l'uno maggiori diritti dell'altro, hanno impugnato la perizia di ufficio che propone, come sopra detto, lo scioglimento della promiscuità coll'attribuzione del 50% in valore a ciascun Comune. In via principale, infatti, il Comune di Posta pretende in suo favore il 70% in valore dei beni in contestazione, mentre quello di Borbona ne pretende il 68%.

Nessuno dei contendenti ha, però, fornito la prova del proprio assunto limitandosi, entrambi, a fare delle affermazioni non convalidate da serie e convincenti prove. Non può, pertanto, il Commissario discostarsi dalle conclusioni della perizia di ufficio secondo cui i diritti di ciascun Comune sostanzialmente si equivalgono.

Disattese le richieste formulate in via principale, occorre esaminare quelle avanzate in via subordinata da Comune di Posta, dirette ad ottenere:

- a. L'attribuzione dell'intero comprensorio delle Macchiole;
- b. L'attribuzione di almeno una metà della parte boschiva della Tenuta di Figino da distaccarsi nella parte più vicina all'abitato di Figino;
- c. La rettifica della linea di confine tracciata dal Collegio dei periti, in modo che, partendo dal Fosso Moscone (particella valutativa 69) vada a raggiungere la particella catastale 138 per una lunghezza di ml. 1350 circa.

Il tutto, fermi restando i risultati della perizia di ufficio per quanto riguarda la quota di compenso.

A fondamento delle richieste sub a) e b) il Comune di Posta adduce motivi di opportunità e cioè la vicinanza dei comprensori alle zone abitate di Posta e di Figino, mentre giustifica la richiesta sub c) con motivi d'ordine sostanzialmente pratico, in quanto con la rettifica di detta linea non si farebbe che seguire una confinazione naturale costituita da strade mulattiere esistenti tra i rispettivi comprensori.

Non si ravvisa, però, giustificata la pretesa di Posta di escludere la tenuta della Macchiola dalla parte di terre spettanti al Comune di Borbona non solo per la considerazione che verrebbe ad attribuirsi al Comune di Posta una porzione maggiore e diversa da quella stabilita dalla consuetudine, ma anche perché trattasi di terreni pascolivi cespugliati che non mancano a quest'ultimo Ente, il quale, anzi, ne possiede a sufficienza e siti anche in prossimità dell'abitato.

Si può, invece, accogliere la richiesta diretta ad ottenere l'assegnazione di una parte della Tenuta di Figino e, parzialmente, quella concernente la rettifica del confine nella tenuta di Vallemare, modificandosi, in riferimento a tali punti, le proposte del Collegio peritale il che può farsi senza disporre ulteriori accertamenti tecnici, ben potendosi indicare la nuova linea che risulterà dalla rettifica servendosi degli elementi che la perizia stessa fornisce.

A tal proposito è da rilevare che nella tenuta di Figino, oltre alla zona pascoliva proposta dai periti per la conservazione della promiscuità, vi sono tre appezzamenti di bosco ceduo in prevalenza castanile di ett. 19.27.40 che i periti stessi hanno valutato £.25.850.450 e proposto per l'assegnazione al Comune di Borbona. Detti tre appezzamenti sono i soli di tutto il comprensorio in contestazione, atti a fornire materiale legnoso per costruzioni rurali (travature) e per recinzioni (passoni, filagne) ecc.

Risponde ad un'esigenza di giustizia che parte di tali boschi venga assegnata al Comune di Posta.

Tali terre sono descritte e valutate in perizia a pag. 183 come appresso:

- a) particella 1, censita in catasto di Borbona al foglio 6 n. 137, di ett. 6.64.90 del valore di £.10.300.205;
- b) particelle 2 e 3, censite come sopra al foglio 7 n. 27, di ett. 7.00.00 del valore di £.12.260.362;
- c) particelle 4-5-6, censite come sopra al foglio 3 n. 114, di ett. 5.62.50 del valore di £.3.289.883.

Tenuto conto della particolare natura dei boschi (ceduo, castanili) e della ubicazione dei medesimi rispetto ai due centri abitati di Figino (frazione del Comune di Posta) e di Borbona ed avuto riguardo alle esigenze di Posta, si ritiene di assegnare a tale Comune i due appezzamenti indicati ai paragrafi a) - c) corrispondenti nella perizia alle particelle valutative 1-4-5-6 della superficie complessiva di ettari 12.27.40 del valore di lire 13.590.088.

Pertanto, a parziale modifica della proposta del Collegio peritale, vanno assegnati al Comune di Borbona, relativamente alla tenuta di Figino, i terreni descritti nel superiore paragrafo b) indicati nella perizia con le particelle valutative 2 e 3 di ett. 7.00.00 del valore di lire 12.260.362. Per quanto riguarda la modifica della linea divisoria nella tenuta di Vallemare si osserva che la linea proposta dai periti, con inizio dal fosso Moscone, rappresenta una linea di confine più lunga del necessario.

Può, invece, avviarsi a ciò operando un allineamento retto che viene così a ridurre notevolmente l'andamento del confine.

La linea divisoria proposta dai periti conviene modificarla come segue:

partendo dal punto indicato in perizia (incrocio della strada vicinale di Fonte Palombara con il Fosso omonimo detto anche del Moscone) il confine raggiungerà, in linea retta, lo spigolo nord-ovest della particella catastale 49 del foglio 33 – catasto di Borbona – per una lunghezza di ml. 700 circa.

Senonché tale modifica importa una riduzione della superficie attribuita in perizia al Comune di Borbona, sicché dovendosi a ciascun Comune parità di trattamento, ai fini del conguaglio, deve determinarsi il valore della superficie che il Comune di Borbona viene a perdervi in conseguenza della rettifica.

Dalla perizia i terreni compresi nella zona che per effetto della modifica passano al Comune di Posta risultano i seguenti:

terreni pascolivi alle particelle valutative:

- a n. 39/parte, censita al catasto di Borbona al foglio 32 con i numeri 5/parte - 10/parte, di ett. 2.00.00 che a £.20.489 per ogni ettaro (vedi perizia pag. 191) importa un valore di £.40.978;
- b n. 43/parte, censita al catasto di Borbona al foglio 33 con il n. 46/parte – foglio 32 particelle 10/parte-6-7, di ett. 2.50.00 che a £.19.577 per ettaro (vedi perizia pag. 191) importa un valore di £.48.492.

terreni boschivi alle particelle valutative:

- n. 22/parte, censita al catasto di Borbona al foglio 32 con il n. 10/parte, e al foglio 33 con il n. 44/parte, di ett. 1.50.00 che a £.369.375 ad ettaro (vedi perizia pagina 142) importa un valore di £.554.062.

Le suddette zone ascendono complessivamente ad una superficie di ett. 6.00.00 del valore di £.643.982.

Per effetto della attribuzione al Comune di Posta di parte della Tenuta boschiva di Figino sopradescritta nonché per la rettifica della linea di confine testé indicato, viene ad attribuirsi al predetto Comune di Posta un maggior valore di £. 14.234.070.

Ora, poiché, come si è già detto, deve usarsi ai due Comuni parità di trattamento e non è il caso di procedere alla compensazione in natura in quanto si dovrebbero disporre ulteriori accertamenti tecnici, si ritiene di operare tale compensazione mediante attribuzione al Comune di Borbona della equivalente somma di £. 14.234.070 da prelevarsi dal ricavato della vendita del legname maturo per il taglio esistente nella zona assegnata a Posta, ove del resto è sita la maggior parte dei terreni boschivi che presentano alberi già maturi per il taglio.

Detto prelevamento sarà eseguito dall'importo del primo taglio che sarà autorizzato

dall'Autorità Forestale.

È appena il caso di rilevare che non può contestarsi la legittimità di una siffatta statuizione in quanto essa non contrasta con alcuna norma di legge e rientra anzi, fra quei poteri discrezionali concessi al Commissario per il migliore governo della materia attribuita alla sua competenza.

Con l'osservanza della norma di cui all'art. 8 u.p. della legge 16-6-1927, n. 1766, la parte di terreno pascolivo della tenuta di Figino della estensione di ettari 140.72.60 potrà rimanere promiscua tra i due Comuni e la popolazione del Comune di Posta potrà servirsi delle acque della Fonte della Palombara e relativa zona di rispetto intorno alla Fonte stessa di ettari 1.00.00, come da parere manifestato in proposito dai consulenti, rispondendo ciò alle esigenze delle popolazioni interessate.

Parimenti, va condivisa la proposta dei consulenti in ordine alla utilizzazione, da parte del Comune di Posta delle strade di accesso alla zona di Vallemare nel senso che, giusta detta proposta la popolazione di tale località potrà accedere in detta bandita usufruendo delle strade comunali esistenti e delle larghe zone pascolive attribuite ad esso Comune dalla presente sentenza.

Per quanto attiene, infine, alle spese processuali dei vari gradi di giudizio, stimasi equo dichiararle interamente compensate tra le parti che le hanno sostenute; mentre vanno poste per metà tra le parti stesse le spese della consulenza tecnica, quelle della presente sentenza e ad essa conseguenti e successive, ivi comprese quelle per le necessarie operazioni peritali per la formazione delle quote, per l'apposizione dei termini lapidei tra i rispettivi comprensori e per i frazionamenti catastali.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente pronunciando; ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così provvede:

A Dichiaro sciolta la promiscuità di usi civici esistenti tra i Comuni di Posta e di Borbona sulle seguenti zone:

1. comprensorio di Vallemare (boschivo e pascolivo) — nei territori di Borbona, di Posta e di Cagnano Amiterno, di ettari 1124.52.19.
2. comprensorio al di qua e al di là del Velino (boschivo e pascolivo) — in Comune di Posta, di ettari 800.00.00.
3. comprensorio Macchiole (boschivo e pascolivo) — in Comune di Borbona, di ettari 79.65.00.
4. comprensorio di Figino (boschivo) — in Comune di Borbona, di ettari 19.27.40.

In totale ettari 2023.44.59 del valore complessivo di £.564.162.698.

B ASSEGNA IN PIENA PROPRIETÀ AL COMUNE DI POSTA:

I Intero comprensorio al di qua e al di là del Velino, censito nel catasto di Posta al:

(segue elenco di fogli e particelle)

della superficie complessiva di ettari 800.00.00, del valore di £. 63.513.385.

Detto comprensorio confina: Tenuta di Vallemare con la strada di Vena dell'Aquila, territorio di Micigliano, zona allodiale, fiume Velino, Fosso di Valle Scura.

II Porzione della tenuta di Vallemare boschiva e pascoliva,

censita nel catasto di Posta al:

(segue elenco di fogli e particelle)

e al catasto di Borbona, al:

(segue elenco di fogli e particelle)

e al catasto di Cagnano Amiterno, al:

(segue elenco di fogli e particelle)

della superficie complessiva di ettari 457.58.70 (compresi gli ettari 6.00.00 della rettifica del confine), del valore di £.219.211.692 (comprese £.643.972 quale valore dei suddetti ett. 6.00.00), esclusi strade e fossi -

detta porzione confina con la strada di Vena dell'Aquila, confine del Comune di Micigliano, confine del Comune di Antrodoco, proprietà Dragonetti, zona assegnata al Comune di Borbona, zona censita delle 2728 coppe, privati di Monte Popone sino alla Chiesetta di S. Pietro [di] Laculo, confine territoriale di Posta.

III Assegna, inoltre, allo stesso Comune di Posta le seguenti terre facenti parte della zona boschiva della tenuta di Figino in territorio del Comune di Borbona ed ivi censite in catasto: foglio 6 particella n. 137, e foglio 3 particella n. 114, della complessiva estensione di ettari 12.27.40, del valore di £.13.590.088.

Dette terre confinano per ogni lato con le zone rimaste promiscue ai due Comuni.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE TERRE CHE SI ASSEGNANO AL COMUNE DI POSTA:

Ha. 1269.86.10, DEL VALORE DI LIRE 296.315.155.=

C ASSEGNA IN PIENA PROPRIETÀ AL COMUNE DI BORBONA:

I Intero comprensorio della Tenuta delle Macchiole, censito al catasto di Borbona al

(segue elenco di fogli e particelle)

della superficie di ettari 79.65.00, del valore di lire 5.186.888.

Detta tenuta confina: confine del territorio del Comune di Posta da due lati e privati in località Cacabove fino a Cima della Spinosa.

II Porzione boschiva della tenuta di Figino, censita al catasto di Borbona al foglio 7, particella n. 27, di ettari 7.00.00, e del valore di £.12.260.362.

Dette terre confinano da ogni lato con la zona rimasta promiscua tra i due Comuni.

III Porzione della tenuta di Vallemare, boschiva e pascoliva, censita nel catasto di Borbona al:

(segue elenco di fogli e particelle)

e al catasto di Cagnano Amiterno, al:

(segue elenco di fogli e particelle)

della superficie complessiva di ettari 653.43.37 e del valore di £.250.399.833 esclusi strade e fossi

Dette terre confinano con proprietà Dragonetti, Demanio del Comune di Borbona in località Capo Valle Orticara, Monte della Vetica, Pizzaro, ecc., zona censita delle 2728 coppe, confine territoriale di Posta fino alla strada di Laculo e zona assegnata al Comune di Posta.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE TERRE CHE SI ASSEGNANO AL COMUNE DI BORBONA:

Ha. 740.08.37, DEL VALORE DI LIRE 267.847.083.=

D Dispone che sia mantenuta la promiscuità tra i due Comuni di Posta e Borbona sulle terre appresso indicate facenti parte della tenuta pascoliva di Figino:

IV COMPENSORIO FIGINO (intero comprensorio demaniale boschivo e pascolivo).

In territorio di Borbona:

(segue elenco di fogli e particelle)

della superficie complessiva di Ha. 140.72.60, a confine con le particelle *(segue elenco dettagliato)*

E Gli abitanti di Posta utilizzeranno, limitatamente ai loro bisogni, le acque della fonte della Palombara intorno alla quale resterà di uso promiscuo con il Comune di Borbona il terreno distinto in catasto del Comune di Borbona al foglio 27 particelle n. 282/ parte - 283, di Ha.1.00.00, e le strade di accesso a Vallemare.

F Fa obbligo al Comune di Posta di pagare a quello di Borbona, a titolo di conguaglio per le causali di cui in motivazione, la somma di £.14.234.070, da prelevarsi sul ricavato del primo taglio che eseguirà il Comune di Posta dei boschi già maturi fino alla concorrenza della predetta somma.

H Ordina l'immissione delle parti nel possesso delle rispettive quote di terra previa apposizione dei termini lapidei da parte del perito d'ufficio Agr. Sante Castellani - Via G. Gemelli Careri 22 Roma -, il quale, oltre a redigere verbale di immissione in possesso, procederà al distacco delle quote stesse ed alla redazione dei tipi di frazionamento.

I Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei vari gradi di giudizio, ponendo quelle della consulenza tecnica, della presente sentenza e ad essa conseguenti e successive nonché quelle per le operazioni di distacco delle zone, frazionamento catastale e apposizione dei termini lapidei tra le due proprietà, metà ciascuna tra le parti stesse.

La presente è esecutiva di diritto.

Così deciso in Roma il 3 giugno 1965